

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1964

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ABENANTE: Trattamento giuridico-economico personale salariato O. N. M. I. di Napoli. (3618)	2189	BERLINGUER LUIGI: Licenziamento alle Fornaci sarde di Sassari. (4754)	2196
ABENANTE: Comportamento del Comitato fiduciario dei farmacisti in Napoli. (3667)	2190	BERLINGUER MARIO: Regolamentazione giuridico-economica dipendenti assuntorie delle ferrovie in concessione sarde. (5398)	2197
ABENANTE: Miglioramenti ai pensionati del fondo autonomo Previdengas. (4088) .	2190	BIAGIONI: Licenziamenti alla Metallurgica italiana di Fornaci di Barga (Lucca). (4274)	2197
ABENANTE: Avvicendamento personale dirigente all'intendenza di finanza di Napoli. (5491)	2190	BOLOGNA: Abitazioni per i profughi giuliani e dalmati. (5200)	2198
ABENANTE: Sul premio concesso al generale Fuscaldi per costruzione obice 105/14. (5597)	2191	BONTADE MARGHERITA: Funzionalità del sanatorio Vincenzo Cervello di Palermo. (4673)	2199
ALBA: Infrazioni alle norme di servizio da parte delle ferrovie sud-est a danno dei propri dipendenti in Bari. (3491) . .	2191	BOSISIO: Traforo ferroviario dello Spluga. (6026)	2200
ALESSANDRINI: Abitazioni I. N. A.-Casa nel varesotto. (4796)	2192	BRANDI: Utilizzazione del personale licenziato dal C. I. F. E. in Salerno. (5028)	2201
ALESSI CATALANO MARIA: Vertenza tra la ditta appaltatrice del servizio di nettezza urbana e i dipendenti in Vizzini (Catania). (5179)	2192	BRANDI: Potenziamento officine e arsenali dipendenti dal Ministero difesa. (5074) .	2201
ALPINO: Pagamento unico dell'I. G. E. sulle carni insaccate richiesto da alcuni uffici del registro della provincia di Firenze. (5757)	2193	BRUSASCA: Consolidamento strada Camino (Alessandria)-Trino Vercellese. (5765) .	2201
AMADEI GIUSEPPE: Soprappassaggio alla ferrovia Milano-Bologna presso Fiorenzuola d'Arda (Piacenza). (5684)	2193	CAIAZZA: Tassa di circolazione per autocarri adibiti a scuola-guida. (5934)	2202
AMENDOLA PIETRO: Utilizzazione dei licenziati dal C. I. F. E. in Salerno. (4327)	2194	CALABRÒ: Sulla disciplina della consulenza sul lavoro. (4089)	2202
ANGELINO: Licenziamento di un dipendente alla I. N. V. E. X. in Quattordio (Alessandria). (744, già orale)	2194	CALASSO: Sulla sospensione delle sedute consultoriali all'O.N.M.I. di Lecce (5195)	2202
ANGELINO: Licenziamento di un operaio alla Atlasolai di Pontestura (Alessandria). (746, già orale)	2195	CALASSO: Modifiche all'accordo italo-tedesco sulla assicurazione contro la disoccupazione. (5364)	2203
ARENELLA: Licenziamento di una governante al centro O. N. M. I. di Torre Annunziata (Napoli). (4803)	2195	CALVARESÌ: Elezioni consiglio direttivo della mutua coltivatori diretti di Offida (Ascoli Piceno). (3712)	2204
BATTISTELLA: Cattiva ricezione programmi televisivi in alcune province dell'alta Lombardia. (5525).	2195	CALVARESÌ: Riscossione contributi per invalidità e vecchiaia da parte dell'I. N. P. S. di Ascoli Piceno. (5604)	2204
BERLINGUER LUIGI: Nomina membri comitati nazionali del C. I. R. (4217) . .	2196	CARADONNA: Casi di epatite virale in provincia di Roma. (3858)	2205
		CASTELLUCCI: Assicurazione I. N. P. S. per gli esercenti attività commerciali. (4022)	2205
		CATALDO: Per il riscatto di alloggi popolari in Pisticci (Matera). (446)	2206
		CERUTI CARLO: Annullamento automatico marche per patenti guida da parte dei rivenditori. (6097)	2207

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1964

	PAG.		PAG.
CINCIARI RODANO MARIA LISA: Esclusione delle donne dal concorso a vicecancelliere in prova. (5631)	2207	GUERRIERI: Offese alla verità storica e vilipendio dei combattenti nei film italiani. (5531)	2220
COLASANTO: Spese di trasferimento in proprietà di alloggi I. N. A.-Casa. (3881)	2208	LAFORGIA: Sulla disciplina della consulenza sul lavoro. (4003)	2221
COTTONE: Frana in Salaparuta (Trapani). (3917)	2208	LANDI: Porto mercantile di La Spezia (4837)	2221
CRUCIANI: Farmacia in Bastia Umbra (Perugia). (5753)	2209	LENTI: Licenziamento di un dipendente alla I. N. V. E. X. in Quattordio (Alessandria). (728, già orale)	2222
CRUCIANI: Dogana di seconda classe in Prato (Firenze). (5969)	2209	LENTI: Licenziamento di un dipendente alla Atlasolai di Pontestura (Alessandria). (731, già orale)	2222
CUTTITA: Contributo dello Stato per il pagamento dell'assegno speciale agli ufficiali dell'esercito in riserva. (5831)	2210	LENTI: Licenziamenti alla Rizzoglio di Ponti (Alessandria). (5166)	2222
DE MARZI: Tassa disinfezione carri per trasporto di pulcini vivi. (6027)	2210	LEVI ARIAN GIORGINA: Canone pagato dalla Cassa per il mezzogiorno ad una parrocchia di Torino per locazione di uno stabile. (3958)	2222
DE PASCALIS: Censimento farmacie concesse per diritto di preferenza assoluta nonché di quelle affittate e cedute di fatto. (5403)	2210	LEVI ARIAN GIORGINA: Commenda al merito della Repubblica a Lino Businco. (5469)	2224
DE PASQUALE: Trasferimento da Messina a Taormina di una dipendente dell'O. N. M. I. (4969)	2211	LEZZI: Difesa del litorale di Capri (Napoli). (4591)	2224
DI MAURO LUIGI: Sistemazione strada Bivio Misericordia-Caltanissetta. (5560)	2211	LIZZERO: Compenso per servizio straordinario al personale posteografico del Friuli-Venezia Giulia durante le elezioni. (6088)	2224
DI MAURO LUIGI: Sistemazione strada Enna-Caltanissetta. (5561)	2211	LOMBARDI RICCARDO: Particolare regime fiscale per l'ente Ville venete. (5690)	2225
DI MAURO LUIGI: Sistemazione strada Enna-Catania. (5562)	2212	LUCIFREDI: Raddoppio tratta ferroviaria Monterosso-Bonassola (La Spezia) (5835)	2225
DURAND DE LA PENNE: Edifici I. N. A.-Casa di via Mura degli Angeli in Genova. (3683)	2212	MACCHIAVELLI: Alloggi ai dipendenti comunali e dell'A. M. G. A. di Genova. (4049)	2226
DURAND DE LA PENNE: Provvidenze per la nautica da diporto. (5325)	2212	MAGNO: Strada consortile in comune di Monte Sant'Angelo (Foggia). (4819)	2226
FABBRI RICCARDO: Provvedimenti per i dipendenti delle poste con la qualifica di segretario. (5568)	2213	MAZZONI: Aumentato costo delle prestazioni sanitarie. (2342)	2227
FANALES: Carri ferroviari da derrata in partenza da Caltagirone (Catania). (6016)	2214	MAZZONI: Sulla disciplina della consulenza sul lavoro. (3622)	2227
FASOLI: Lavori sulla ferrovia Monterosso al Mare-Levanto (La Spezia). (5995)	2215	MAZZONI: Trattamento tubercolotici assistiti dall'I. N. P. S. (4174)	2227
FINOCCHIARO: Per una maggiore assistenza ai discinetici. (3041)	2215	MAZZONI: Agitazione medici mutualistici. (5827)	2228
FINOCCHIARO: Ratifica regolamento « Enoli ». (5048)	2216	MENCHINELLI: Dispositivi antevisori negli autobus con guida a destra. (5891)	2229
FIUMANÒ: Sistemazione strade e approvvigionamento elettrico in comune di Montebello (Reggio Calabria). (4782)	2216	MESSE: Esclusione dei soggetti agli obblighi di leva dai concorsi della R. A. I. (2721)	2229
FIUMANÒ: Sistemazione idraulico-forestale nell'agro del comune di Canolo (Reggio Calabria). (4784)	2218	MINASI: Sistemazione torrente Canneto (Catanzaro). (5072)	2230
FIUMANÒ: Elettrificazione di alcune contrade in Molochio (Reggio Calabria). (5779)	2218	MONASTERIO: Sgravio imposte ai danneggiati da calamità naturali in provincia di Brindisi. (5760).	2230
GAGLIARDI: Crisi nella Società mediterranea di assicurazioni. (6427)	2219	MONTANTI: Linea marittima Trapani-Lampedusa-Linosa. (3458)	2230
GELMINI: Sulla disciplina della consulenza sul lavoro. (3407)	2220	MONTANTI: Utilizzazione eliporto di Orbetello (Grosseto). (5374).	2231

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1964

	PAG.		PAG.
NAPOLI: Annullamento automatico marche per patenti guida da parte dei rivenditori. (6004)	2231	SCARPA: Sull'uso di sostanze coloranti nella preparazione di prodotti alimentari. (5889)	2241
NICOLETTO: Contributi I. N. P. S. di Rebuschi Giovanni Battista. (4947)	2232	SEMERARO: Norme in materia di contenzioso tributario. (5796)	2242
NICOLETTO: Sul pagamento delle pensioni agli ex lavoratori italiani in Germania. (4948)	2232	SERVADEI: Potenziamento del porto di Rimini. (2809)	2242
NICOLETTO: Esplosione polveriera Sorlini a Carzago Riviera (Brescia). (5861)	2233	SERVELLO: Modifica alla legge sulla assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali. (5021)	2243
NICOLETTO: Documentazione sanitaria dell'ex militare Gaudiosi Domenico. (5863)	2233	SINESIO: Celebrazione 150° anniversario fondazione dell'arma del carabinieri. (5984)	2243
ORIGLIA: Miglioramento servizi presso la dogana di Milano. (5828)	2233	TOGNONI: Scioperi nelle miniere di Ravi e di Gavorrano (Grosseto). (4370)	2243
ORLANDI: Provvedimenti a carico di medici della C. R. I. che hanno denunciato carente disponibilità di sangue del gruppo O-Rh negativo (4237)	2234	TOGNONI: Sul documentario cinematografico <i>I minatori di Ravi</i> . (5665)	2244
ORLANDI: Carta di libera circolazione ai capi personale viaggianti ed ai controllori delle ferrovie in pensione. (5944)	2234	TROMBETTA: Approvvigionamento di zucchero in Italia. (5434)	2244
PELLEGRINO: Prolungamento a Trapani della linea aerea Roma-Palermo. (3826)	2235	USVARDI: « Olio del bebè » della <i>Plasmon</i> . (6361)	2245
PELLEGRINO: Frana in Salaparuta (Trapani) (4071)	2235	ZANTI TONDI CARMEN: Licenziamenti e rappresaglie alla Motori Lombardini di Reggio Emilia. (5278)	2247
PERINELLI: Assunzioni in soprannumero di personale all'O. N. M. I. (4059)	2235	ZINCONE: Sgravi fiscali per commercianti ed esercenti pubblici del corso d'Italia in Roma danneggiati da lavori in corso. (5063)	2247
PEZZINO: Dichiarazioni del cancelliere Erhard sulla settimana lavorativa nella Repubblica federale tedesca. (5625)	2235	ZINCONE: Importazione di zucchero da Cuba. (5664)	2248
PICCIOTTO: Danni alluvionali agli alloggi I. N. A.-Casa di Aprigliano (Cosenza). (2621)	2236	ZINCONE: Agevolazioni per i tassisti e i noleggiatori di macchine a seguito dell'aumentato prezzo della benzina. (5829)	2249
QUARANTA: Sul pagamento del vaccino antipolio in Sala Consilina (Salerno). (5556)	2236	ZUGNO: Buoni prelievo di carburante da parte dell'U. M. A. (5993)	2250
RAIA: Ripetitore TV. in Marina di Ragusa. (5619)	2237		
RIGHETTI: Situazione di asserita incompatibilità nell'esercizio della professione medica dei fratelli Gustavo e Tommaso Garibaldi in Arpino (Frosinone). (5272)	2237		
RIPAMONTI: Bandi di prenotazione di alloggi I. N. A.-Casa. (620, già orale)	2238		
ROBERTI: Controversie per rinnovo contratto di lavoro nell' <i>Italcable</i> . (5688)	2238		
ROMANO: Dispensario dermovenereo a Giugliano, Frattamaggiore, Afragola (Napoli). (2858 e 5332)	2238		
ROMANO: Alloggio I. N. A.-Casa a Domenico Caione. (4141)	2239		
SANNA: Acquedotto del Gerrei. (5404)	2239		
SANTAGATI: Revisione aggio per vendita tabacchi. (6049)	2240		
SCALIA: Riparazione carri del compartimento di Genova. (6039)	2240		
SCARPA: Partecipazione della R. A. I.-TV. alla campagna antipolio. (4983)	2241		

ABENANTE E ARENELLA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere in base a quali motivi al personale salariato, dipendente dalla federazione provinciale dell'Opera nazionale maternità e infanzia di Napoli, che viene assegnato ad espletare mansioni di categoria superiore, non venga impartito né l'ordine di servizio scritto, né venga corrisposta la differenza di paga, come previsto dall'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

E per conoscere se il ministro ritenga opportuno impartire disposizioni affinché al personale interessato, oltre ad essere impartito il prescritto ordine di servizio scritto, venga liquidata, sollecitamente, la differenza di stipendio, secondo regolamento, con i relativi arretrati, come del resto già fatto presente con nota raccomandata del 23 novembre 1963, da parte della organizzazione sindacale del personale, alla federazione provinciale dell'Opera. (3618)

RISPOSTA. — L'O.N.M.I. con circolare del 28 febbraio 1962, n. 672, ha impartito alle federazioni provinciali le opportune disposizioni per l'applicazione della nuova disciplina al dipendente personale operaio, avendo recepito con regolare delibera le disposizioni della legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato.

È pertanto evidente che all'operaio assegnato a mansioni di categoria superiore è dovuta una indennità pari alla differenza tra la retribuzione in godimento e quella prevista per la categoria superiore, entro i limiti stabiliti dall'articolo 14 della citata legge n. 90.

Relativamente al caso segnalato si comunica che l'O.N.M.I. stessa, all'uopo interpellata, ha assicurato, in data 13 febbraio 1964, di aver predisposto gli opportuni interventi presso la federazione provinciale di Napoli. Recentemente questa amministrazione ha provveduto ad invitare la suddetta opera a far conoscere al più presto l'esito dei preannunciati provvedimenti.

Il Ministro: MANCINI.

ABENANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere in base a quali leggi, così come ha avallato il ministro del lavoro rispondendo all'interrogazione n. 2439 (allegato alla seduta del 20 gennaio 1964), un comitato fiduciario si ritenga autorizzato a sindacare la natura di uno sciopero, comminando punizioni disciplinari al personale anche per l'assurda pretesa di « non aver ricevuto notifica dello sciopero stesso »; e quali provvedimenti intenda adottare per far abrogare il richiamo inflitto al personale e che contrasta con i principi costituzionali. (3667)

RISPOSTA. — Con la risposta alla interrogazione n. 2439, non si è inteso avallare il comportamento del comitato fiduciario dell'ordine dei farmacisti di Napoli nei confronti del personale dipendente, ma si è voluto solamente far presente l'esito dell'intervento svolto dallo ispettorato del lavoro, al fine di favorire una migliore intesa fra le parti.

In casi del genere, infatti, il Ministero del lavoro si astiene dall'esprimere giudizi di sorta, in quanto essi presupporrebbero la facoltà di valutare la legittimità di tali comportamenti, che invece, come è noto, appartiene all'autorità giudiziaria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quale provvedimento intenda adottare per alleviare le condizioni di vita dei pensionati del fondo autonomo Previdengas, i quali, avendo ottenuto in sede di rinnovo del contratto di lavoro della categoria, l'estensione della scala mobile alle pensioni, nonché la rivalutazione delle liquidazioni con decorrenza 1° gennaio 1963, non possono usufruire delle suddette conquiste contrattuali per la mancata adozione dei necessari provvedimenti da parte del ministro interrogato. (4088)

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro ha già predisposto lo schema di provvedimento volto a tradurre in legge l'accordo stipulato il 24 gennaio 1963 fra i rappresentanti sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del gas, nel quale le parti hanno convenuto:

1) la rivalutazione, secondo determinate percentuali, delle pensioni maturate fino al 31 dicembre 1960;

2) la modifica della misura dell'indennità aggiuntiva alla pensione, di cui all'articolo 19 della legge del 1955, n. 638;

3) la istituzione della scala mobile per l'adeguamento delle pensioni;

4) la modifica dell'articolo 26 della legge del 1955, n. 638, concernente i contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori.

Tale schema di provvedimento sarà sottoposto quanto prima all'approvazione del Consiglio dei ministri.

Il Ministro: Bosco.

ABENANTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dell'intendenza di finanza di Napoli dove esistono, per la direzione di nove reparti, ben dodici vice intendenti e nove intendenti aggiunti.

Se ravvisi anche la necessità di effettuare una rotazione fra i vari reparti del personale che da anni si è cristallizzato nello stesso lavoro. (5491)

RISPOSTA. — La legge 19 luglio 1962, n. 959, nel quadro di un generale potenziamento dei servizi degli uffici finanziari, ha istituito, tra l'altro, la nuova qualifica di intendente aggiunto.

Tenuto conto che nel regolamento approvato con regio decreto del 23 marzo 1933 che disciplina l'ordinamento delle intendenze di finanza non è ovviamente prevista tale qua-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1964

lifica, è già in fase di avanzato studio un progetto per la regolamentazione delle nuove funzioni da attribuirsi alla qualifica stessa.

Nel frattempo gli intendenti aggiunti in talune grandi sedi — tra cui quella di Napoli — conservano le funzioni di capo reparto, mentre ai vice intendenti sono tuttora affidate le normali funzioni amministrative da essi svolte nella qualifica precedente.

Giova comunque aggiungere che da tempo è stato dato espresso mandato agli ispettori generali delle intendenze di finanza di impartire le opportune direttive ai titolari di ciascuna sede ai fini dell'avvicendamento del personale dirigente nei molteplici servizi di istituto, proprio allo scopo di ottenere quella rotazione del personale fra i vari reparti, giustamente auspicata dall'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato: VETRONE.

ABENANTE E BRONZUTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i criteri in base ai quali è stato emanato il decreto che concede un premio al generale Fuscaldi, per la progettazione e la messa in opera dell'obice 105/14; premio esteso solo ad alcuni ingegneri, qualche tecnico ed uno sparutissimo gruppo di operai, ridotti per altro quasi a zero relativamente a questi ultimi.

In particolare, gli interroganti chiedono di conoscere per quali motivi sia stata esclusa dal premio la stragrande maggioranza delle maestranze; come si concili questa « attestazione » del Governo all'opera svolta e allo sforzo compiuto durante anni di estenuante lavoro e di turni massacranti per centinaia di operai, con l'attribuzione, a più di quattrocento lavoratori dell'arsenale esercito di Napoli della qualifica di « mediocre », proprio durante il periodo in cui veniva costruito l'obice 105/14.

Gli interroganti, infine, chiedono di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare al fine di rendere giustizia ai lavoratori dell'arsenale esercito di Napoli, sia in riferimento al premio sia alle qualifiche. (5597)

RISPOSTA. — Il premio al generale Fuscaldi ed ai suoi collaboratori è stato concesso secondo i criteri previsti dalle disposizioni di legge in vigore per i casi di invenzioni fatte nell'esecuzione o nell'adempimento d'un rapporto di lavoro o di impiego.

Fra i collaboratori del generale Fuscaldi, su proposta dello stesso inventore, sono stati

compresi anche sette capi operai e quattro operai che avevano apportato nella realizzazione del progetto qualche contributo di specifica perizia.

I rimanenti operai effettuarono le loro normali prestazioni di lavoro ed eventuali ore lavorative oltre l'orario normale furono retribuite con i compensi previsti dalle disposizioni vigenti.

Quanto alla qualifica di « mediocre » attribuita ad operai dell'arsenale di Napoli durante il periodo in cui venne costruito l'obice 105/14, si trattò, come fu fatto presente in sede di risposta ad interrogazioni sull'argomento presentate nella decorsa legislatura, di una particolare situazione locale che indusse la direzione dell'epoca ad assegnare ai dipendenti qualifiche basse.

L'attribuzione della qualifica rientra d'altra parte nella competenza propria dei direttori degli stabilimenti e gli interessati non presentarono a tempo debito impugnativa alcuna.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ALBA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti e aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare in ordine alle denunce presentate dalla federazione nazionale lavoratori autoferrotranvieri della C.I.S.L. — segreteria regionale di Bari — riguardanti gravi irregolarità consumate da parte delle ferrovie del sud-est ai danni dei lavoratori dipendenti.

Infatti, tra l'altro, non viene in modo assoluto rispettato il regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, concernente la disciplina dei turni ed orari di servizio, soprattutto per quanto attiene al personale addetto alla circolazione ed alla sicurezza dei convogli ferroviari, con riduzione, oltre i limiti del lecito e del sopportabile, del riposo notturno, aumentando, in maniera sovrumana, il nastro lavorativo addirittura oltre le sedici ore giornaliere senza nemmeno corrispondere i compensi dovuti per le prestazioni straordinarie; non sono assicurati idonei dormitori in relazione alla particolare funzione dei ferrovieri; ai cantonieri addetti ai cantieri di lavoro non vengono corrisposte le retribuzioni in relazione alle mansioni espletate; vengono riconosciuti, da parte delle suddette ferrovie, la funzione ed il potere contrattuale dei sindacati in materia di regolamentazione degli avanzamenti e delle promozioni dei dipendenti. (3491)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti sia dal Ministero dei trasporti che dallo scrivente, è risultato che l'applicazione, presso le ferrovie del sud-est, delle norme sugli orari e turni di servizio viene seguita con attenta vigilanza da parte dell'Ispettorato compartimentale della M.C.T.C. per le Puglie che, in particolare, ad ogni variazione degli orari, esamina i prospetti grafici dei turni del personale allo scopo di assicurarne la conformità alle disposizioni vigenti.

Infatti, dai controlli effettuati non sono emerse le segnalate infrazioni, mentre è stato accertato che le ore di lavoro eseguite dal personale sono regolarmente annotate nelle scritture analitiche e riportate mensilmente negli appositi modelli visti dall'« Inail ». La direzione corrisponde il compenso previsto dal contratto collettivo di categoria per tutte le ore di lavoro straordinario eseguite in precedenza alle 48 ore settimanali.

L'azienda ha altresì fissato un numero sufficiente di lavoratori di « riserva » in modo da non dover ricorrere, in via « normale », alle prestazioni di lavoro straordinario in caso di assenze sia previste che impreviste.

Le condizioni di abitabilità dei dormitori e dei servizi annessi, in linea di massima, sono rispondenti alle norme igienico-sanitarie; l'ispettorato del lavoro di Bari ha tuttavia rilevato alcune lievi deficienze, per le quali ha impartito alla società le prescrizioni atte ad eliminarle, riservandosi di controllarne l'esecuzione.

Quanto ai cantonieri addetti ai cantieri mobili per il rafforzamento dei binari, il Ministero dei trasporti ha fatto presente che trattasi di personale che svolge funzioni di semplice manovalanza con retribuzione adeguata sia alla qualifica sia alle mansioni concretamente svolte.

Inoltre, i capi squadra ed i cantonieri scelti non solo sono già equiparati, agli effetti economici, agli operai, ma godono, in più, rispetto a questi ultimi, del beneficio dell'abitazione di servizio.

In atto, non risulta vi sia alcun contratto nell'ambito aziendale circa la funzione ed il potere contrattuale dei sindacati, mentre, per quanto concerne gli avanzamenti e le promozioni, le vigenti disposizioni di legge non prevedono che per la formazione del relativo regolamento l'azienda sia tenuta a procedere con pattuizioni sindacali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

ALESSANDRINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali la gestione I.N.A.-Casa non ha realizzato nei seguenti comuni della provincia di Varese: Arcisate, Azzate, Casorate Sempione, Cavarina con Premezzo, Gerenzano, Laveno Mombello, Origgio, Porto Ceresio, Samarate, Solbiate Olona, Gazzada, Varano Borghi, Tradate, le abitazioni comprese nel secondo programma settennale di costruzioni edilizie a suo tempo pubblicato.

L'interrogante sottolinea che si tratta di ben 233 alloggi venuti a mancare ai lavoratori di una provincia altamente industrializzata, meta, fra l'altro, di una notevole corrente di immigrazione.

Richiama ancora l'attenzione del ministro sul fatto che per la maggior parte dei comuni elencati i progetti delle case da costruire sono stati regolarmente approvati, suscitando fra le popolazioni legittime attese.

Chiede infine di conoscere, soppressa la gestione I.N.A.-Casa, come si intenda far fronte agli impegni a suo tempo assunti nei confronti dei comuni citati. (4796)

RISPOSTA. — Con gli stanziamenti deliberati a suo tempo dal comitato di attuazione I.N.A.-Casa, in favore della provincia di Varese, è stato raggiunto il contingente settennale spettante alla provincia stessa. Pertanto, il predetto comitato ha dovuto soprassedere a nuovi stanziamenti.

Il problema relativo ai programmi residui, eccedenti il sopraccitato contingente settennale, e nei quali risultano inclusi i comuni indicati dall'interrogante, è ora all'esame del comitato centrale della GESCAL per le decisioni di competenza.

Il Ministro: Bosco.

ALESSI CATALANO MARIA E RAIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la ditta Barbagallo Giuseppe, appaltatrice del servizio di nettezza urbana del comune di Vizzini (Catania) ha licenziato otto lavoratori perché hanno esercitato il diritto di sciopero sancito dalla Costituzione.

Il 27 febbraio 1964 i dipendenti della ditta Barbagallo scendevano in sciopero perché a quella data non avevano ancora ricevuto le spettanze loro dovute per l'opera prestata nei mesi di gennaio e febbraio. Il 29 riprendevano il lavoro ma nella stessa giornata il titolare della ditta licenziava, oralmente, il lavoratore Gueli Pasquale, segretario della

locale lega netturbini, perché, a suo dire, capo dei ribelli, e quindi altri sette lavoratori facendo rilevare che « anche per loro », da lui ritenuti promotori dello sciopero, non c'era lavoro.

Più tardi alla richiesta da parte dei lavoratori licenziati di una regolare lettera di licenziamento la ditta opponeva un netto rifiuto. A tale comportamento i lavoratori rimasti in servizio hanno risposto riprendendo lo sciopero.

Poiché la motivazione del licenziamento è in netto contrasto con il principio della libertà di sciopero sancito dalla Costituzione, né d'altra parte il Barbagallo potrebbe, negando i fatti, addurre altri motivi trattandosi di un servizio indispensabile, gli interroganti chiedono al ministro di intervenire affinché l'ufficio provinciale del lavoro di Catania, rimasto sordo alle richieste dei detti lavoratori, intervenga per comporre la vertenza nel rispetto delle libertà costituzionali. (5179)

RISPOSTA. — Il conflitto di lavoro insorto a Vizzini tra la ditta Barbagallo Giuseppe, appaltatrice del servizio di nettezza urbana in quel comune, e i lavoratori dipendenti ha formato oggetto di trattative locali, ad iniziativa del sindaco, concluse il giorno 8 marzo 1964 con un accordo che ha portato alla riassunzione di tutto il personale licenziato.

Il Ministro: Bosco.

ALPINO E PUCCI EMILIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se risponda a verità la notizia secondo cui alcuni uffici del registro della provincia di Firenze stanno richiedendo, in unica soluzione, il pagamento dell'imposta generale entrata sulle carni insaccate per il periodo del 1956 in poi.

In caso affermativo, si chiede di conoscere se il Ministero, dal momento che il ritardato pagamento del tributo è dovuto esclusivamente agli uffici suddetti, ritenga opportuno dare istruzioni affinché sia abbandonata la richiesta di penalità e sia congruamente dilazionato e ratizzato il pagamento del tributo, per non mettere in serie difficoltà una vasta categoria di modesti esercenti, che non dispongono di mezzi sufficienti a fronteggiare pagamenti di tributi accumulati in unica soluzione. (5757)

RISPOSTA. — In seguito all'entrata in vigore della legge 4 febbraio 1956, n. 33, e in base al disposto dell'articolo 1 della legge stessa, per gli atti economici aventi per oggetto il commercio del bestiame e delle relative carni, l'imposta generale sull'entrata è

dovuta *una tantum* per il fatto del loro assoggettamento all'imposta di consumo.

Nei casi in cui l'imposta di consumo venga corrisposta in abbonamento, l'imposta sull'entrata, come precisato nel successivo articolo 5 della legge anzidetta, si corrisponde egualmente in abbonamento ed, a tal fine, è fatto obbligo agli esercenti interessati di presentare al competente ufficio del registro il contratto di abbonamento all'imposta di consumo entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto stesso.

A tale adempimento, forse per una errata interpretazione o sconoscenza delle nuove disposizioni legislative, non si sono attenuti alcuni esercenti della provincia di Firenze, per cui gli uffici del registro, rilevata tale infrazione, hanno invitato gli interessati a regolarizzare la propria posizione tributaria.

Ora, mentre non vi è dubbio sulla legittimità della pretesa dell'amministrazione finanziaria, è da tenere presente che la richiesta di regolarizzazione è stata effettuata, proprio per agevolare i contribuenti, in un momento in cui, essendo operante la legge 31 dicembre 1963, n. 1458, gli stessi avrebbero potuto regolarizzare la posizione senza applicazione delle penalità.

In effetti, la quasi totalità degli interessati ha definito l'obbligazione tributaria entro il termine del 23 marzo scorso, beneficiando in tal modo del condono delle dette penalità.

Allo stato attuale, pertanto, restano da definire soltanto 17 partite di cui 8 presso l'ufficio del registro di Pontassieve per un carico d'imposta di lire 697.530 e 9 presso l'ufficio del registro di Borgo San Lorenzo per un carico d'imposta di lire 936.305.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se, in seguito ai ripetuti incidenti e sciagure ai passaggi a livello e alle soste forzate di lunghe colonne di autoveicoli sulla strada Fiorenzuola d'Arda-Cortemaggiore-Cremona, ora statizzata, ritenga nel quadro dei lavori di costruzione di viadotti, dare la priorità alla costruzione del soprapassaggio della ferrovia Milano-Bologna presso Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) dove per il transito di 600 convogli giornalieri il passaggio a livello resta chiuso per lungo tempo. (5684)

RISPOSTA. — La strada provinciale che dall'innesto alla statale n. 10 presso San Pietro in Corte, attraverso le località di San Pedretto,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1964

San Pietro in Cerro e Cortemaggiore, si collega alla statale n. 9 presso Fiorenzuola d'Arda è in corso di statizzazione con la conseguente denominazione: statale n. 462 della Val d'Arda.

Il problema relativo all'eliminazione del passaggio a livello della linea ferroviaria Milano-Bologna, presso Fiorenzuola d'Arda, potrà essere affrontato in relazione alle future disponibilità finanziarie, allorquando la strada in parola sarà stata presa regolarmente in consegna dall'« Anas ».

Il Ministro: PIERACCINI.

AMENDOLA PIETRO. — *Ai Ministri degli affari esteri, del lavoro e previdenza sociale e della pubblica istruzione ed al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere, a seguito del licenziamento generale dei dipendenti del C.I.F.E. (Centro internazionale formazione professionale emigranti) in Salerno, con la conseguente chiusura del C.I.F.E. stesso ad appena quattro anni dalla sua apertura, quali provvedimenti si intendano adottare in tutta urgenza affinché non rimanga inutilizzato un così ingente patrimonio edilizio e di attrezzature didattiche, costato ben oltre il miliardo di lire, e non vada disperso un personale così qualificato come quello formatosi durante questi quattro anni alle dipendenze del C.I.F.E.

L'interrogante fa presente che diversamente si creerebbe una situazione veramente assurda, stante oltretutto la grande e urgente necessità, generalmente riconosciuta, di qualificare attraverso un adeguato addestramento professionale la manodopera meridionale. (4327)

RISPOSTA. — Il C.I.F.E. di Salerno, istituito nel 1959 in vista soprattutto della qualificazione professionale di lavoratori emigranti, è in corso di trasferimento, in base ad un accordo fra la fondazione figli degli italiani all'estero (che era l'ente proprietario e gestore del Centro stesso) e la Cassa del mezzogiorno, a quest'ultimo Ente che continuerà a curare l'attività di formazione e qualificazione professionale di lavoratori, attività che le rilevanti attrezzature del centro sono particolarmente adatte a svolgere.

La fondazione, mentre erano in corso le trattative, che si protraevano da diverso tempo, relative alla nuova utilizzazione del Centro, non ha ovviamente mancato di conside-

rare, con particolare attenzione, la posizione del personale, specie per i suoi aspetti umani.

In particolare non ha mancato — e non mancherà — di segnalare il personale stesso alla Cassa del mezzogiorno, in vista dell'opportunità di un suo mantenimento in servizio, nel quadro ovviamente delle necessità determinate dalla nuova gestione.

Ciò consentirebbe infatti di soddisfare le suaccennate esigenze umane e darebbe modo al Centro di continuare a beneficiare dell'esperienza acquisita da detto personale nei vari anni in cui il Centro stesso ha funzionato.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: STORCHI.

ANGELINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dello stabilimento I.N.V.E.X. sito nel comune di Quattordio (Alessandria), il cui direttore ha licenziato in tronco l'operaio Pero Lorenzo perché si sarebbe permesso di impegnarsi per costituire la commissione interna, prevista dall'accordo confederale regolarmente approvato con legge, tenendo conto che il licenziamento è avvenuto in presenza di tutta la maestranza appositamente convocata dal direttore al fine di dare una lezione a chiunque si permettesse di pensare ancora alla costituzione della commissione interna. (744, già orale)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti è risultato che il 17 febbraio 1964 l'operaio Pero Lorenzo della società I.N.V.E.X., alla presenza di altri operai veniva richiamato dal direttore dell'azienda, perché aveva più volte abbandonato il posto di lavoro per svolgere opera di propaganda sindacale. Per tale infrazione la direzione aziendale disponeva il licenziamento in tronco del Pero con perdita di ogni indennità.

Siffatto provvedimento è stato, poi, tramutato, su richiesta dell'interessato, in dimissioni volontarie, allo scopo di non pregiudicare la sua futura posizione e di evitare l'esclusione dal diritto alla corresponsione delle competenze economiche previste dal vigente contratto collettivo dei metalmeccanici.

Infatti, lo stesso interessato ha in proposito dichiarato di non aver subito alcuna coercizione da parte della direzione della società per presentare dette dimissioni.

Circa la costituzione della commissione interna aziendale, è risultato che la società

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1964

non ha mai interferito nelle iniziative intraprese a tal riguardo dalla maestranza nel rispetto dell'accordo interconfederale 8 maggio 1953.

Il Ministro: Bosco.

ANGELINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a carico della ditta Atlasolai di Pontestura (Alessandria), che ha licenziato l'operaio De Luca Domenico perché, nella sua qualità di membro di commissione interna, aveva denunciato l'accordo stipulato fra le parti in quanto la ditta si sottrae al rispetto del contratto stipulato e alle norme di legge in materia di contributi assicurativi. (746, già orale).

RISPOSTA. — L'operaio De Luca Domenico ha stipulato nel tempo con la ditta Atlasolai di Pontestura diversi accordi per regolare il lavoro a cottimo dallo stesso effettuato in una squadra costituita in media da sei operai per la confezione di travetti (mattoni tra loro cementati ed armati).

Detti accordi sono stati posti in essere sulla base di norme previste dal contratto collettivo di lavoro.

In virtù dell'ultimo accordo, tra la ditta Atlasolai e il De Luca era stato convenuto che allo stesso e agli altri componenti la squadra sarebbe stata garantita una retribuzione minima contrattuale per otto ore di lavoro giornaliero e 48 settimanali, oltre a lire 13 per ogni metro lineare di travetti, prodotto oltre il minimo normale pattuito (di 100 metri nelle ore giornaliero).

Dopo circa un mese di lavoro il De Luca richiese alla ditta, anche a nome degli altri componenti la squadra, un aumento di retribuzioni pari alla paga conglobata contrattuale di due ore di lavoro settimanali, ma la ditta non ritenne di accogliere la richieste per ragioni di costi aziendali.

Mentre gli altri operai della squadra non insistevano nella richiesta, il De Luca manifestava l'intendimento di non volere continuare a prestare lavoro. Dopo avergli proposto di lavorare in economia, la ditta comunicava al De Luca di considerarsi dimissionario per disdetta dell'accordo.

La controversia è stata però successivamente risolta avendo il De Luca accettato il passaggio dal lavoro a cottimo a quello in economia; essa ha riguardato sostanzialmente la disdetta dell'accordo intercorso fra le due parti interessate e non l'osservanza dell'articolo 14 del contratto collettivo 18 dicembre

1963, disciplinante il passaggio di mansioni e di categoria.

Per ciò che concerne la posizione contributiva è stato accertato che la ditta è in arretrato nel versamento dei contributi I.N.P.S. afferenti al periodo 11 giugno-30 novembre 1963, ma che è stata autorizzata dal predetto istituto al pagamento dilazionato in 15 rate mensili a partire dal 10 febbraio 1964.

Il Ministro: Bosco.

ARENELLA E ABENANTE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere in base a quali motivi la Federazione provinciale dell'O.N.M.I. di Napoli, il 18 settembre 1963, abbia proceduto al licenziamento della governante giornaliera, signora Gallo Immacolata, in servizio presso il centro di Torre Annunziata.

Infine, per conoscere se il ministro ritenga opportuno impartire disposizioni affinché la signora Gallo venga riassunta, in considerazione dell'ottimo servizio prestato e delle note carenze di personale esistenti a Torre Annunziata. (4803)

RISPOSTA. — La Federazione provinciale dell'O.N.M.I. di Napoli ha proceduto al licenziamento dell'inserviente giornaliera Gallo Immacolata, in servizio presso la Casa della madre e del bambino di Torre Annunziata, in quanto assunta, con contratto a termine di 90 giorni, in sostituzione di personale assente per malattia.

L'assunzione del personale operaio giornaliero, per sopperire ad esigenze imprevedute ed indilazionabili, in attesa che siano indetti ed espletati i pubblici concorsi, avviene in aderenza alle norme di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 1215.

Il Ministro: MANCINI.

BATTISTELLA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che nelle zone di alta montagna del nord della Lombardia, province di Varese, Como e Sondrio ed anche Novara, da vari anni, nonostante il potenziamento televisivo delle trasmissioni, gli utenti della TV di queste zone ricevono male il primo canale e non ricevono assolutamente il secondo, causa la mancanza di un efficace collegamento tramite un'adeguata rete di ripetitori delle trasmissioni.

Attualmente l'unico centro di ripetizione in funzione, per queste zone, esiste a Milano,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1964

ma data la lontananza delle zone nord della Lombardia e la configurazione geografica, rende impossibile per questi utenti ricevere il secondo canale, ed anche il primo non sempre si prende bene.

L'interrogante chiede di sapere se il ministro ritenga opportuno intervenire per eliminare con urgenza tale inconveniente, e nel programma di potenziamento organizzativo delle trasmissioni televisive procedere in Lombardia alla installazione di una efficace rete di ripetitori al fine che tutti gli utenti della TV possano utilizzare appieno un loro diritto acquisito con il pagamento dell'abbonamento del canone televisivo. (5525)

RISPOSTA. — Per quanto concerne il programma nazionale TV, il grado di estensione del servizio raggiunto nelle province di Como, Varese, Sondrio e Novara, in relazione alla popolazione residente, è il seguente: provincia di Como 96,73 per cento; provincia di Varese 99,25 per cento; provincia di Sondrio 86,99 per cento; provincia di Novara 93,4 per cento.

Per l'estensione del servizio alla rimanente parte di territorio delle province in questione si procederà gradualmente, sulla base dei periodici programmi di lavoro predisposti dalla R.A.I. e realizzati previa approvazione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

In merito alla seconda rete televisiva, si partecipa che sono in corso i lavori del programma « dicembre 1963 », da realizzare entro il 1966, che prevede, fra l'altro, l'installazione di sei nuovi impianti, destinati a servire il territorio di 104 comuni appartenenti alle tre citate province lombarde.

Nella provincia di Novara, invece, il servizio del secondo programma televisivo sarà perfezionato a mezzo dei previsti impianti di Candoglia, Pian di Mozzio e Pieve Vergonte.

Il Ministro: Russo.

BERLINGUER LUIGI e NATOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere in base a quali criteri intenda procedere alla nomina — per i comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche — dei dodici membri esperti operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria di cui all'articolo 4, lettera f) della legge 2 marzo 1963; e se intenda per tale nomina attenersi alle designazioni dei sindacati, all'uopo sollecitate. (4217)

RISPOSTA. — Con l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 2 marzo 1963, n. 283, relativa alla organizzazione ed allo sviluppo della ricerca scientifica in Italia, e nel decreto presidenziale 2 agosto 1963, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 6 agosto 1963, n. 209, con il quale è stato approvato il regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni per le cooperazioni e per le nomine dei relativi membri, il Presidente del Consiglio dei ministri con decreto del 7 aprile 1964 ha proceduto alla nomina dei dodici membri dei comitati nazionali di consulenza del predetto Consiglio, operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria. Le formalità che sono state richieste nell'interrogazione di che trattasi non sono previste dalle norme vigenti.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

BERLINGUER LUIGI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della costante violazione delle leggi sul lavoro che si verifica nelle « Fornaci Sarde » di Sassari. Il 13 febbraio 1964, in particolare, sono stati arbitrariamente licenziati sei operai per essersi rifiutati di prestare ore di lavoro straordinario non concordate fra le parti, come previsto dalla legge e dell'accordo confederale di categoria.

L'interrogante chiede pertanto se il ministro intenda — visto anche il totale disprezzo in cui la società tiene il sindacato nella fabbrica — sollecitare l'ispettorato e l'ufficio provinciali del lavoro perché garantiscano il più scrupoloso rispetto delle leggi, specie per quel che concerne il lavoro straordinario, i licenziamenti e le nuove assunzioni; ed in particolare perché, in merito al licenziamento più recente, l'impugnativa interposta dai sindacati ottenga la risposta dovuta. (4754)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti è risultato che il 13 febbraio 1964 uno dei contitolari della società « Fornaci sarde » di Sassari, constatava la necessità di prolungare l'orario normale di lavoro per il completamento del ciclo di lavorazione, ha ordinato a sei operai di trattenersi ulteriormente nello stabilimento per circa 20 o 30 minuti, allo scopo di portare a termine la fase di lavorazione in atto.

Gli operai non hanno voluto eseguire l'ordine loro dato sostenendo che avrebbero do-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1964

vuto essere avvertiti entro la mattinata del prolungamento dell'orario di lavoro. La società, pertanto, ne ha disposto il licenziamento per motivi disciplinari.

Per ciò che concerne il provvedimento adottato dall'azienda, il competente organo di vigilanza ha ravvisato in esso l'ipotesi prevista dall'articolo 7 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, che ammette la possibilità di un prolungamento dell'orario di lavoro, fra l'altro, nei casi nei quali la cessazione del lavoro ad orario normale costituisce pericolo o danno per la produzione. Infatti, l'ordine impartito ai sei operai è stato determinato dall'intento di evitare il danno che alla produzione sarebbe derivato per effetto del ritardo che il ciclo di lavorazione avrebbe subito.

Anche il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi (reso obbligatorio *erga omnes* con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1028) all'articolo 9, comma quinto, stabilisce espressamente che « entro i limiti consentiti dalla legge l'operaio non può rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo e notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento ».

Risulta che la società « Fornaci sarde » ha tuttavia corrisposto agli operai licenziati l'indennità sostitutiva del mancato preavviso non tenendo conto dei motivi del licenziamento.

Risulta, altresì, che i licenziamenti sono stati notificati all'ufficio di collocamento di Sassari nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e che le successive assunzioni di altri lavoratori sono state effettuate dall'azienda per il tramite dell'ufficio di collocamento.

L'organo ispettivo ha per altro accertato che nel 1963 la Società non aveva provveduto a registrare sui libri obbligatori ore di lavoro straordinario, omettendo anche di darne comunicazione al competente ispettorato del lavoro. Per questi motivi ha deferito la Società all'autorità giudiziaria.

Il Ministro: Bosco.

BERLINGUER MARIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se si proponga di intervenire a sistemare gli assuntori e le assuntrici dipendenti dalle aziende ferroviarie in concessione della Sardegna. La situazione di tali dipendenti costituisce ancora una vergogna a cui occorre porre riparo al più presto. Gli assuntori percepiscono quarantamila lire al mese e le assuntrici

venticinquemila; il servizio li tiene impegnati anche per sedici ore al giorno, senza ferie salvo quelle di 10 giorni all'anno. Non esiste alcuna garanzia previdenziale, non la tredicesima mensilità, e gli assegni familiari sono ridotti a cinquanta lire mensili.

Tutto ciò non dovrebbe soltanto imporre una radicale riforma, ma consigliare la statizzazione di tali ferrovie concesse, tenendo pure conto che la Sardegna ha, fra gli altri tristi primati, anche quello di avere nei percorsi delle sue ferrovie una percentuale di linee private, rispetto a quelle statali, di gran lunga superiore a quella di ogni altra regione. (5398)

RISPOSTA. — È stato ripresentato alla Camera dei deputati un disegno di legge — già atto n. 544 ed ora n. 609 — inteso a dare una regolamentazione alle assuntorie delle ferrotramvie in concessione e ad andare incontro alle esigenze economiche e previdenziali degli assuntori.

Tale disegno di legge è stato parzialmente esaminato dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati, unitamente ad analogo proposta di legge dei deputati Guadalupi, Abbate ed altri e dovrà poi essere esaminato dal Senato.

Può ritenersi che la nuova regolamentazione, con le importanti modifiche apportate nel corso delle discussioni delle anzidette Commissioni, assicurerà agli assuntori una soluzione del tutto soddisfacente dei loro problemi e quindi anche per quanto riguarda gli assuntori delle ferrovie della Sardegna, esercitate in regime di concessione.

Circa tali servizi, è noto che le ferrovie meridionali sarde sono già gestite dallo Stato mediante apposita gestione governativa, mentre per le complementari sarde e le strade ferrate sarde è stato disposto l'ammodernamento in applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221, con il conseguente adeguamento della sovvenzione di esercizio occorrente per assicurarne il funzionamento.

Il Ministro: JERVOLINO.

BIAGIONI E MALFATTI FRANCESCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza che la società Metallurgica italiana ha disposto, con lettera dell'associazione degli industriali della provincia di Lucca, del 10 febbraio 1964, n. G.I. 3.2319/30, inviata alle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori, il licenziamento di 263 unità, nello stabilimento di Fornaci di Barga (Lucca), a norma del-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1964

l'articolo 2 dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1950 « per licenziamenti per riduzione di personale ».

Gli interroganti chiedono anche di sapere se, giusto quanto precede, il ministro ritenga opportuno conoscere con maggiore precisione, al di là della generica e non ancora dimostrata motivazione aziendale della riduzione di lavoro, i motivi che hanno determinato la grave misura, visto che l'accordo interconfederale del 20 dicembre 1950 (accordo *erga omnes*), stabilisce all'articolo 7 che « allorché la direzione dell'azienda dovesse ravvisare la necessità di attuare una riduzione nel numero del personale della azienda..., ne informerà la propria associazione territoriale comunicandone i motivi... ».

Inoltre gli interroganti chiedono se, risultando giusta la motivazione aziendale della riduzione di lavoro e risultando questa a carattere transitorio, reputi opportuno intervenire, al fine di indurre l'azienda ad adottare dei turni di lavoro ad orario ridotto, coprendo le giornate lavorative mancanti per la copertura dell'orario settimanale con il ricorso alla Cassa integrazione guadagni, ed infine chiedono se reputi opportuno intervenire, in linea subordinata, al fine di assicurare una inflessibile e rigorosa applicazione dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1950. (4274)

RISPOSTA. — Nel mese di febbraio 1964 si sono convocate le parti interessate alla controversia insorta presso la società Metallurgica italiana di Fornaci di Barga a seguito dei 263 licenziamenti disposti dall'azienda.

I rappresentanti della società, in quella circostanza, hanno fatto presente che numerosi fattori negativi, tra cui la restrizione del credito bancario, il fermo delle vendite e la notevole diminuzione di commesse da parte di amministrazioni statali hanno costretto l'azienda ad adottare i lamentati provvedimenti di licenziamento.

Per altro, i rappresentanti predetti hanno precisato di aver tenuto presente, nel predisporre i licenziamenti, i criteri di cui all'accordo interconfederale 20 dicembre 1950, al fine di identificare le situazioni familiari che ne potessero ricevere il minor danno.

Soluzioni come quelle proposte dagli interroganti (riduzione orario settimanale di lavoro, sospensione temporanea con ricorso alla Cassa integrazione guadagni) sono state prospettate in sede di trattazione della vertenza, ma i rappresentanti dell'azienda hanno sostenuto di non potere aderire a tali proposte, sia per ra-

gioni tecnico-organizzative sia per motivi di ordine economico.

L'intervento conciliativo del Ministero ha tuttavia reso possibile ridurre di 25 unità il numero dei licenziati.

Il Ministro: Bosco.

BOLOGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che su 10 miliardi di stanziamenti sia a favore dei programmi edilizi attuali dall'I. S.E.S. sia dei programmi edilizi dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati per la costruzione di alloggi popolari per i profughi (leggi rispettivamente: 27 febbraio 1958, n. 173 e 14 ottobre 1960, n. 1219) sono stati sinora utilizzati soltanto miliardi 1 e 832 milioni.

Questo è accaduto in quanto sono andati sinora deserti oltre 60 esperimenti di gara.

L'interrogante si permette far presente la gravità della situazione, a tacere degli altri aspetti, sotto l'aspetto umano: infatti, solo a Trieste vi sono circa 8 mila profughi ancora ospitati nei campi di raccolta (in baracche), in condizioni tutt'altro che dignitose. Ed in tali condizioni parecchi profughi vivono da circa dieci anni.

La procedura seguita nella indizione delle gare per l'aggiudicazione dei vari lotti di lavori alle ditte concorrenti si è dimostrata dannosa anche finanziariamente, perché non ha permesso di concludere sulla base delle controfferte in aumento delle ditte, mentre ha imposto l'indizione di nuove gare con prezzi quasi sempre superiori agli aumenti delle controfferte, gare che, per il trascorrere del tempo, si sono anche esse concluse negativamente; quindi, nuove gare, prezzi maggiormente aumentati, e risultati ancora incerti; ed il tempo passa ed i profughi rimangono nelle baracche.

Di fronte a questa situazione l'interrogante chiede al ministro se ritenga sia venuto il momento di innovare legislazione e procedure in questo settore al fine di non dover ulteriormente perdere tempo e denaro e scontentare i cittadini. (5200)

RISPOSTA. — È nota a questo Ministero la situazione venutasi a creare nel settore del mercato edilizio per l'appalto dei lavori da realizzare con i fondi di cui alle leggi 27 febbraio 1958, n. 173 e 14 ottobre 1960, n. 1219, in dipendenza della congiuntura.

Infatti con ministeriale in data 3 febbraio 1964 e successiva circolare del 22 febbraio

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1964

1964, n. 880, si è consentito anche all'I.S.E.S., allo scopo di poter addivenire nel più breve tempo possibile all'aggiudicazione delle opere ancora da appaltare, evitando ulteriori ritardi che necessariamente deriverebbero da nuovi aggiornamenti di prezzi, di provvedere all'appalto dei lavori mediante licitazioni private ammettendo anche offerte in aumento.

Con tali norme si ritiene di poter eliminare, in via di massima, gli inconvenienti lamentati dall'interrogante.

Il Ministro: PIERACCINI.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a favore del sanatorio « Vincenzo Cervello » di Palermo il quale deve essere restituito alla sua efficiente funzione ed al prestigio di ospedale, intervenendo con una spesa che si calcola intorno ai cento milioni per risollevarne le carenti condizioni ambientali dovute alla mancanza di fondi per la manutenzione e per lavori di ammodernamento, alla scarsità di impianti di riscaldamento e delle attrezzature che sono in parte mancanti ed in parte deficitarie.

Per tali condizioni gli ammalati respingono il ricovero in detto sanatorio scegliendone altri (in questi ultimi tempi infatti su 380 posti letto solo 180 risultano occupati) costringendo così l'amministrazione all'aumento delle rette dato lo scemare degli incassi.

L'interrogante chiede altresì al ministro urgenti interventi per sanare la situazione di cassa che è assai gravosa anche per i molti crediti mai soddisfatti da parte dei consorzi provinciali antitubercolari.

Chiede ancora di conoscere se il ministro, attese le condizioni anzidette, creda dare una soluzione consentendo il passaggio di gestione dell'ospedale alla Croce Rossa Italiana, che in Palermo egregiamente sovrintende alla gestione di altri ospedali, garantendo, ben inteso, al personale impiegatizio la stabilità del lavoro e l'attuale trattamento economico.

(4673)

RISPOSTA. — La situazione funzionale ed amministrativa del sanatorio in parola presenta notevoli deficienze, aggravate dalla pesante situazione economico-finanziaria in cui versa l'amministrazione del nosocomio in questione.

Contribuiscono a determinare tale situazione la vetustà dell'edificio e l'insufficiente attrezzatura dei servizi, unitamente al ritardo nel pagamento delle rette dovute dai consorzi

provinciali antitubercolari per il ricovero dei propri assistiti e alla mancata utilizzazione di una parte dei posti letto disponibili, senza la possibilità da parte dell'amministrazione di ridimensionare corrispondentemente le spese generali e quelle per il personale.

Occorre sottolineare, in linea generale, che si è in una fase discendente della morbosità tubercolare (nel quinquennio 1958-62 si è verificata una contrazione di oltre il 27 per cento nel numero dei nuovi casi di tubercolosi accertati presso i dispensari antitubercolari) e a tale favorevole andamento della morbosità si accompagna una riduzione della degenza media in relazione ai continui progressi nel campo della terapia antitubercolare. Tali fenomeni non possono non aver conseguenze su tutti gli istituti specializzati per la cura della tubercolosi, presso i quali è rimasto in media inutilizzato, nel 1962, il 21,4 per cento della disponibilità complessiva di posti letto.

Per venire incontro, nei limiti del possibile, alle difficoltà dei sanatori della Sicilia ed in particolare a quelle del sanatorio « Vincenzo Cervello », l'amministrazione sanitaria, fin dal 1960, ha impartito istruzioni ai medici provinciali affinché i consorzi provinciali antitubercolari della Sicilia limitassero allo stretto necessario gli invii di infermi tubercolosi in sanatori al di fuori della regione.

Nel 1962, e di nuovo nel 1963, questo Ministero ha direttamente interessato i consorzi provinciali antitubercolari di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Trapani perché inviino di preferenza i propri assistiti al sanatorio « Cervello », considerata la situazione economica del nosocomio in rapporto al numero dei posti letto non utilizzati.

Alcuni consorzi, per altro, hanno osservato che la retta di degenza del predetto sanatorio è particolarmente elevata rispetto a quella praticata da altri istituti di cura per tubercolosi.

Per quanto riguarda la prospettata somma di lire 100 milioni, necessaria, anche secondo il parere della competente autorità sanitaria periferica, per ripristinare il buon funzionamento del nosocomio, si porta a conoscenza dell'interrogante che il capitolo del bilancio del Ministero della sanità, sul quale vengono imputati i sussidi diretti a migliorare il funzionamento degli istituti di cura e di prevenzione della tubercolosi, non consente impegni per i relativi necessari stanziamenti, ma soltanto l'erogazione di sussidi di importo modesto e proporzionati all'ammontare degli stanziamenti medesimi. Si aggiunge che

in favore del sanatorio di che trattasi sono stati emessi i decreti di impegni per la concessione di due sussidi, l'uno nel febbraio 1962 dell'ammontare di lire 25 milioni, per l'acquisto dell'impianto di lavanderia, l'altro nel giugno 1963, dell'ammontare di lire 3 milioni, per il miglioramento dei servizi igienico-sanitari. Si fa presente che entrambi i provvedimenti non hanno potuto ancora essere perfezionati per il mancato invio, da parte del sanatorio, della documentazione necessaria per l'emissione dei decreti di pagamento.

Si fa presente inoltre, in linea generale, che lo Stato concede ai consorzi provinciali antitubercolari, per facilitare il ricovero dei tubercolotici nei luoghi di cura, un contributo annuo il cui importo viene determinato, sulla base dell'apposito stanziamento di bilancio, in relazione alla situazione epidemiologica delle province, alle quote di popolazione non assicurata e alle possibilità economiche degli enti e della popolazione.

Il contributo dello Stato, tuttavia, costituisce un intervento sussidiario per l'assolvimento dei compiti assistenziali dei consorzi che, a norma della vigente legislazione, si avvalgono anche della contribuzione degli enti consorziati (provincia e comuni). Si sottolinea che i consorzi della Sicilia, come del resto numerosi altri consorzi, incontrano continue difficoltà a causa del mancato versamento dei contributi consortili da parte delle amministrazioni comunali e tale situazione si ripercuote sugli istituti di cura.

L'amministrazione sanitaria ha già provveduto ad invitare i prefetti della Sicilia a svolgere il proprio interessamento affinché gli enti consorziati provvedano ad assolvere i propri obblighi contributivi nei riguardi dei consorzi provinciali antitubercolari, in vista del comune interesse ad una efficiente azione di assistenza e di profilassi antitubercolare.

Inoltre i consorzi di Palermo, Caltanissetta e Trapani, enti maggiormente debitori nei confronti del sanatorio « Cervello », sono stati direttamente invitati a procedere al pagamento delle speditività arretrate non appena ricevuto il contributo dello Stato.

Per le suesposte considerazioni — e tenendo presente che, qualora la morbosità tubercolare continui, come è auspicabile, a contrarsi, sarà necessario impostare in tutto il territorio nazionale (sul piano provinciale ed eventualmente su quello regionale) il ridimensionamento del patrimonio sanatoriale, destinando ad altre utilizzazioni una parte degli istituti — si fa presente che l'assunzione della gestione del sanatorio « Vincenzo Cervello » da parte del-

la Croce Rossa Italiana potrebbe avere effetti positivi a condizione che ne risulti un ridimensionamento della disponibilità di posti letto per tubercolosi esistente nella provincia, attualmente di gran lunga superiore al fabbisogno. Ovviamente occorrerà risolvere, con la eventuale collaborazione di tutte le istituzioni che nel comune di Palermo svolgono attività sanitaria, il problema di trovare una sistemazione al personale che verrebbe a trovarsi in eccedenza rispetto ai servizi antitubercolari ridimensionati.

Il Ministro: MANCINI.

BOSISIO, BOTTA, BORGHI E CALVETTI.

— *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se la richiesta da parte dell'autorità della Confederazione svizzera di conoscere l'atteggiamento del Governo italiano di fronte ad un progettato traforo ferroviario dello Spluga sia stata presa in favorevole esame e se essa formi oggetto di studio presso i competenti uffici, anche in relazione ai progetti stradali dello Spluga e dello Stelvio. (6026)

RISPOSTA. — Per quanto di pertinenza del Ministero dei trasporti si fa presente che nell'ambito del piano decennale di ammodernamento e di potenziamento della rete ferroviaria, sono già in corso notevoli lavori intesi ad adeguare le linee dei transiti di confine alle esigenze del traffico in atto ed a quelle che, secondo ragionevoli previsioni, è da ritenere matureranno nel decennio considerato.

Dopo la realizzazione del piano suddetto sussisteranno ancora altre possibilità per un ulteriore potenziamento delle linee e degli impianti in questione, sì da poter fronteggiare gli sviluppi del traffico anche dopo tale data.

Analoghi lavori di potenziamento dei rispettivi impianti risultano essere in corso, od in programma, da parte delle ferrovie federali svizzere.

Sicché, in definitiva, con l'attuazione dei suddetti interventi alle infrastrutture, e con l'auspicata adozione dei provvedimenti di carattere tariffario e doganale connessi con il progredire dell'integrazione europea, i traffici ferroviari attraverso i transiti di confine risulteranno certamente snelliti.

È poi da aggiungere che purtroppo, non soltanto in corrispondenza dei transiti con l'estero, ma anche all'interno, la rete ferroviaria è tuttora caratterizzata da molteplici strozzature ed insufficienze di strutture, di impianti e di mezzi, per la cui eliminazione occorrerebbero finanziamenti assai ingenti, di

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1964

gran lunga superiori a quelli di cui in atto si dispone.

È quindi necessario rivolgere le maggiori cure e gli scarsi mezzi disponibili alla eliminazione graduale di tali strozzature ed insufficienze che rappresentano un ostacolo di fondo ai fini di un acceleramento e snellimento apprezzabile dei trasporti ferroviari sia all'interno del paese che da e per l'estero.

Ciò stante la costruzione di una nuova linea ferroviaria attraverso lo Spluga, la quale comporterebbe spese assai ingenti (dell'ordine di almeno 100 miliardi per la parte di competenza dell'Italia), non appare per il momento di attualità. In tale senso è stata data quindi risposta alle autorità confederali svizzere.

Poiché per altro il problema dei trafori alpini va inquadrato in una visione a lunga scadenza ed è attualmente oggetto di vivaci discussioni, tanto in campo internazionale quanto nell'ambito degli ambienti economici nazionali interessati, si assicura che esso continuerà ad essere seguito con la dovuta attenzione dagli organi competenti del Ministero dei trasporti.

Il Ministro: JERVOLINO.

BRANDI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se risponda a verità che il Centro internazionale formazione professionale emigranti con sede a Salerno, dipendente dalla fondazione figli italiani all'estero, starebbe per essere assorbito dalla Cassa del mezzogiorno e, in caso affermativo, per sapere:

a) se, nelle more di tale provvedimento, si ritenga opportuno trattenere in servizio i lavoratori dipendenti corrispondendo loro il normale stipendio (essi hanno ricevuto una comunicazione con l'avviso che gli emolumenti verranno corrisposti fino al mese di aprile);

b) se ritengano di impegnarsi perché il passaggio del Centro alla Cassa del mezzogiorno o ad altro ente avvenga col mantenimento in servizio di tutto il personale e senza alcuna interruzione del rapporto di lavoro. (5028)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4327, del deputato Amendola Pietro, pubblicata a pag. 2194).

BRANDI. — *Ai Ministri della riforma della pubblica amministrazione e della difesa.* — Per sapere se, in relazione alla legge che delega il Governo a riorganizzare il Ministero

della difesa ed ai lavori in corso delle Commissioni per la riforma burocratica, si ritenga doveroso ed urgente dare una soluzione moderna ed adeguata, come avvenuto in altri paesi, al problema delle officine e degli arsenali dipendenti dal Ministero della difesa, che ormai lavorano a regime ridotto e che non sono assolutamente adeguati alle esigenze moderne, mentre vi sono tuttora impiegati cinquemila operai. Queste situazioni assolutamente incompatibili con le esigenze della vita di oggi e con la funzionalità di uno Stato moderno giustificano largamente la sfiducia diffusa nei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione. (5074)

RISPOSTA. — Nel precisare che già attualmente gli stabilimenti ed officine militari costituiscono complessi produttivi efficienti, si informa che è nei propositi dell'amministrazione militare di potenziarli, ammodernandone ulteriormente le attrezzature, assortendo le maestranze e coordinando i programmi di lavoro.

Si è quindi dato incarico ad apposito gruppo di studio, già da qualche tempo all'opera, di predisporre le necessarie misure che, occorrendo, potranno essere attuate con provvedimenti legislativi delegati, in base alla delega per il riordinamento del Ministero della difesa di cui si è chiesto la proroga al Parlamento.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

BRUSASCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per rendere transitabile, senza i gravi pericoli attuali, il tratto di strada che congiunge il comune di Camino (Alessandria) con quello di Trino Vercellese, già provinciale ora assunto dall'« Anas ».

I continui franamenti del terreno in questo tratto, percorso da un intenso traffico industriale, causano gravi danni ai veicoli e mettono in pericolo la vita delle persone con le conseguenti responsabilità civili e penali per i dirigenti dei competenti organi dello Stato.

Urgono, perciò, opere di consolidamento di questa strada per le quali l'interrogante chiede la più sollecita esecuzione. (5765)

RISPOSTA. — Il tratto di strada che congiunge il comune di Camino con quello di Trino Vercellese fa parte della strada provinciale « di Pontestura », inclusa nel piano delle strade da classificare gradualmente statali, ai sensi della legge 12 febbraio 1958,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1964

n. 126, ed avente il seguente itinerario: innesto statale n. 11 in Vercelli-Trino-innesto presso il ponte sul torrente Stura sulla strada provinciale « Val Cenina », di chilometri 33,200.

È già in corso il provvedimento di statizzazione di detta arteria, che assumerà la denominazione strada statale n. 455 « di Pontestura ».

Dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* di detto provvedimento, l'« Anas » prenderà in consegna la strada dalle amministrazioni provinciali di Vercelli e di Alessandria e potrà quindi provvedere, nei limiti delle disponibilità finanziarie, ad operare i necessari interventi sistematici per conferire all'arteria in parola le caratteristiche di statale.

Il Ministro: PIERACCINI.

CAIAZZA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga dover precisare agli enti ed uffici interessati che la tassa di circolazione, relativa agli autocarri adibiti ad esclusivo uso di scuola-guida, va corrisposta (con le riduzioni previste per le autovetture a tale scopo impiegate) in base alla « portata » degli autocarri stessi, anziché in relazione ai cavalli fiscali di essi.

L'interrogante fa presente che gli autocarri di che trattasi — che, com'è avvenuto, non possono essere impiegati per usi diversi dalle esercitazioni pratiche di guida — devono portare a bordo della zavorra dal peso corrispondente alla metà della « portata » indicata nella relativa carta di circolazione. (5934)

RISPOSTA. — Le vigenti norme in materia di tasse automobilistiche stabiliscono all'articolo 2, lettera *d*) del testo unico 5 febbraio 1953, n. 39, che la tassa per gli autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose deve essere commisurata alla portata espressa in quintali e precisamente alla differenza tra il peso massimo complessivo a pieno carico e la tara del veicolo.

Poiché gli autocarri impiegati dalle scuole-guida hanno le stesse caratteristiche tecniche di quelli adibiti al trasporto di cose, i medesimi sono soggetti alla tassa di circolazione prevista dalla tariffa *F*) annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, in base alla portata risultante dalla carta di circolazione rilasciata dal competente ispettorato della motorizzazione.

Ciò stante, non risulta possibile considerare, agli effetti del pagamento del tributo, una portata ridotta e cioè il solo peso della

zavorra caricata sugli autocarri per esigenze di insegnamento, come viene auspicato dall'interrogante.

Per quanto concerne l'estensione agli autocarri in parola della riduzione di tassa prevista per le autovetture adibite a scuola-guida dalla nota n. 3 della tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, si fa presente che, in mancanza di una norma analoga di favore per gli autocarri adibiti a scuola-guida, non è dato provvedervi in via amministrativa.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

CALABRO'. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere, a seguito del disagio e delle legittime proteste degli artigiani e dei piccoli commercianti per il danno che essi ricevono dalla circolare ministeriale 18 novembre 1963, n. 31 sulla « Disciplina dell'attività di consulenza del lavoro » intenda intervenire per dare assicurazione nel senso richiesto dalle categorie interessate. (4089)

RISPOSTA. — Tenuto conto della situazione di fatto determinatasi da diversi anni, dell'entità dei servizi all'uopo organizzati dalle associazioni sindacali interessate e della circostanza che il funzionamento di tali servizi non ha dato luogo ad inconvenienti o rilievi, si sono impartite disposizioni ai competenti uffici periferici, con circolare del 17 marzo 1964, n. 42, perché sia consentito alle associazioni sindacali datoriali di continuare a svolgere, nei confronti delle aziende associate, l'attività di tenuta e di regolarizzazione dei documenti aziendali di lavoro valendosi di consulenti legati alle associazioni stesse da rapporto di lavoro subordinato.

Il Ministro: BOSCO.

CALASSO. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'ordine del giorno dei medici consultoriali dell'O.N.M.I. di Lecce del 4 novembre 1963.

Con tale documento i medici dell'O.N.M.I., preso atto del provvedimento del commissario straordinario di que'la federazione provinciale, concernente la chiusura di diversi consultori materni e la riduzione delle sedute in molti consultori pediatrici, dopo avere espresso la propria solidarietà ai colleghi danneggiati, auspicavano la revoca del provvedimento ritenuto assolutamente ingiustificato sotto il profilo sanitario e sociale.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1964

Per sapere se sia vero che alla protesta dei sanitari il commissario straordinario dell'O.N.M.I. rispondeva giustificando il suo operato con la scarsità di frequenza dei consultori o con le insufficienti disponibilità finanziarie; per sapere se le difficoltà finanziarie non si potessero superare, richiamando la situazione in provincia di Lecce, dove il reddito delle famiglie dei lavoratori è in coda a quello di ogni altra provincia italiana; se la stessa scarsa frequenza si debba spiegare con la inadeguatezza dei servizi, con la mancanza di medicinali e di alimenti e corredi per i bambini, e finanche con le inadempienze da parte della federazione, fra cui per esempio, la mancata applicazione delle delibere della sede centrale del 6 novembre 1950, n. 225 e del 29 agosto 1959 n. 601, concernente la presenza delle ostetriche nei consultori materni; per sapere se i ministri ritengano giusto l'aver lesinato gli stanziamenti necessari per l'attività dell'O.N.M.I. nei centri abitati come Gagliano Barbarano, Lequile, Martignano, Otranto, Porto Cesareo, Leverano, Sogliano, Spongano, Tuglie, Uggiano la Chiesa, San Cesario, ecc. abitati da madri denutrite, da bambini bisognosi come le madri e dal punto di vista sanitario e da quello dell'alimentazione.

Per sapere infine se intendano intervenire revocando i provvedimenti denunziati dai medici e stanziando i fondi necessari per il migliore funzionamento di tutti i servizi dell'O.N.M.I. in provincia di Lecce. (5195)

RISPOSTA. — Il provvedimento di sospensione delle sedute consultoriali è stato operato dalla federazione O.N.M.I. di Lecce soltanto nelle sedi dove l'indice di frequenza è sceso al disotto di tre assistiti per seduta e di riduzione da settimanali a quindicinali nelle sei dove l'indice stesso è sceso al disotto dei dieci assistiti per seduta.

Analoghi provvedimenti sono stati adottati da altre federazioni nelle sedi dove, a causa della scarsissima frequenza degli assistiti, il costo unitario di ciascuna visita consultoriale risultava elevatissimo.

Non risulta invece che la federazione abbia rinunciato alla collaborazione delle ostetriche né che siano state sospese le concessioni di alimenti ricostituenti e materiali vari agli assistiti bisognosi.

E intendimento della federazione di Lecce, appena le condizioni di bilancio lo consentiranno, di riaprire i consultori sospesi e di intensificare l'attività di quelli con ridotto funzionamento, cercando di rimuovere, per

quanto possibile, tutte quelle cause ambientali che hanno determinato la scarsa frequenza o la diserzione da parte degli assistibili. Inoltre dal 1° marzo 1964 è stato ripristinato il normale funzionamento del consultorio pediatrico di San Cesario di Lecce che, pur non raggiungendo l'indice di frequenza stabilito, ha mostrato evidenti segni di ripresa.

Occorre infine avvertire che il disinteresse da parte delle popolazioni assistibili discende da una errata concezione dei consultori visti come istituzioni di beneficenza per la distribuzione di viveri, medicinali e indumenti mentre invece essi sono diretti all'erogazione di gratuiti controlli medici dello stato di salute di gestanti e bambini. Pertanto questa amministrazione auspica che siffatti orientamenti possano presto mutare per effetto di una educazione sanitaria congiunta ad un migliore tenore di vita che consentano l'abbandono di onerose forme di allettamento con le quali in passato si è cercato di diffondere l'attività consultoriale dell'O.N.M.I.

Il Ministro della sanità: MANCINI.

CALASSO. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se intendano intervenire per modificare l'articolo 10 ed il n. 3 del protocollo finale dell'accordo italo-tedesco, sulla assicurazione contro la disoccupazione.

Detto accordo stabilisce difatti che i lavoratori che volontariamente rinuncino al posto di lavoro in Germania per rimpatrio definitivo non possono ottenere il trasferimento in Italia dei contributi assicurativi in loro favore, in modo che in attesa di nuova occupazione restano privi di assistenza e di ogni erogazione previdenziale.

In conseguenza di tali norme, il lavoratore Antonio Giannone da Martano (Lecce), per esempio, costretto da imprescindibili motivi di famiglia ad abbandonare la sua occupazione in Germania, dove per sei anni aveva lavorato alle dipendenze della ditta J. A. Braun di Stoccarda, essendo stato nel frattempo in Italia cancellato dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, si è trovato privo di ogni diritto all'assistenza ed alla previdenza. Né in questi casi vale reclamare presso il tribunale sociale tedesco perché la giurisprudenza, come asserisce lo stesso I.N.P.S., è assolutamente scoraggiante.

Se credano infine i ministri interrogati che, secondo la migliore interpretazione del moderno diritto del lavoro, le somme versate per ogni assicurazione dei lavoratori debbano

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1964

considerarsi inalienabili e trasferibili ai lavoratori stessi, nel cui interesse debbono essere stipulati i trattati ed elaborati i regolamenti. (5364)

RISPOSTA. — I principi generali in materia di assicurazione contro la disoccupazione seguiti dall'articolo 10 dell'accordo italo-tedesco del 5 maggio 1953 e dal protocollo finale sono analoghi a quelli successivamente adottati dal regolamento C.E.E. n. 3 (articolo 33 e seguenti); secondo tali principi:

a) è tutelata soltanto la disoccupazione « involontaria » e sono pertanto esclusi dai benefici delle prestazioni i lavoratori che recedono unilateralmente dal contratto;

b) l'onere delle prestazioni è posto a carico del paese in cui la disoccupazione si è verificata, per cui non può esservi trasferimento in altri paesi dei contributi versati, dal lavoratore e dal datore di lavoro, nel paese di lavoro.

Di conseguenza anche secondo l'accordo italo-tedesco, il pagamento delle prestazioni è sempre a carico dell'istituzione del paese di lavoro. Esso però può essere delegato ad una istituzione del paese di residenza qualora l'interessato si trasferisca in altro paese membro, ma a condizione che vi sia la preventiva autorizzazione dell'Istituto debitore. In tal caso evidentemente non è necessario il trasferimento dei contributi.

Comunque è anche da tenere presente che nei casi di morte o grave malattia di congiunti o di malattia dello stesso richiedente, può essere richiesta l'autorizzazione al trasferimento ed è di solito lo stesso I.N.P.S. che in questi casi istruisce e inoltra le domande.

Per quanto riguarda il caso particolare del lavoratore Antonio Giannone, sono stati disposti accertamenti per vedere quali pratiche siano state da lui svolte o se sia ancora possibile in qualche modo venire incontro all'esigenza prospettata.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: STORCHI.

CALVARESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi, in relazione alle avvenute elezioni del consiglio direttivo della mutua dei coltivatori diretti di Offida, (Ascoli Piceno) al fine di annullare tali elezioni per permetterne un successivo svolgimento che garantisca la possibilità di partecipazione ad altre organizzazioni sindacali contadine.

L'interrogante fa presente che le suddette elezioni, convocate a sorpresa, sono state indette per la domenica 27 dicembre 1963. Poiché il regolamento prescrive che entro le ore 12 del terzo giorno antecedente le elezioni deve essere presentata la lista dei candidati corredata di documenti ed atti rilasciati ed autenticati dal comune, le altre organizzazioni, all'oscuro delle imminenti elezioni, non hanno avuto la pratica possibilità di ottenere il rilascio e l'autentica di tali atti e documenti, a causa della chiusura per più giorni degli uffici comunali stante il periodo delle festività natalizie.

È pertanto legittimo il sospetto che la data del 27 dicembre sia stata fissata con lo scopo preciso di impedire, per tali suesposte ragioni, la presenza nella competizione elettorale di altre organizzazioni sindacali.

L'interrogante chiede, pertanto, un energico intervento per ripristinare in seno alle mutue dei coltivatori diretti la certezza del diritto democratico e per far rispettare in tali enti, sorretti dal contributo dei coltivatori e dello Stato, le regole di una amministrazione aperta al pubblico controllo e basata sulla democrazia. (3712)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati in ordine alle avvenute elezioni del consiglio direttivo della cassa mutua comunale dei coltivatori diretti di Offida, è emerso che gli adempimenti pre-elettorali, effettuati il 29 dicembre 1963, furono svolti in conformità delle disposizioni allora vigenti.

È stato accertato, infatti, che il presidente della cassa mutua provinciale trasmise l'elenco degli elettori al commissario della cassa mutua comunale di Offida 30 giorni prima della data delle elezioni, che detto elenco fu affisso nella sede della cassa mutua comunale per tutto il periodo antecedente le elezioni stesse e che infine, il commissario della cassa mutua comunale fece consegnare a mano gli avvisi di convocazione agli aventi diritto al voto otto giorni prima della data delle elezioni, come prescritto dalle disposizioni normative.

Si assicura comunque l'interrogante che il Ministero del lavoro con circolari emanate agli inizi del corrente anno ha impartito istruzioni intese a garantire la più ampia partecipazione dei coltivatori diretti alla consultazione elettorale.

Il Ministro: BOSCO.

CALVARESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se e quando deciderà di autorizzare la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Ascoli Piceno ad ef-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1964

fettuare l'accredito dei contributi I.V.S. (invalidità e vecchiaia) del 1962 per i coloni e mezzadri.

L'interrogante fa presente che in difetto di tale accredito migliaia di contadini della provincia, vecchi ed invalidi, sono da circa due anni in attesa della concessione della pensione. (5604)

RISPOSTA. — Il Parlamento ha recentemente approvato la proposta di legge n. 647 del deputato De Marzi ed altri, intesa a sbloccare la situazione determinatasi a seguito della sospensione della riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, disposta, a suo tempo, nei confronti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Poiché le vigenti disposizioni in materia prevedono che le pensioni non possono essere erogate se non dopo il pagamento dei contributi, la sospensione di cui sopra aveva provocato un fermo nella liquidazione delle pensioni.

Per altro, a seguito dell'approvazione di detta proposta di legge da parte della Camera dei deputati, il Ministero del lavoro ha invitato l'I.N.P.S. a riprendere la riscossione dei contributi relativi alla rata di dicembre 1963 in due rate esattoriali, scadenti rispettivamente nell'aprile e nell'agosto del corrente anno, ed a predisporre — sulla base dell'avvenuta riscossione delle rate di agosto e di ottobre 1963 — tutti gli atti necessari per accreditarli in favore di quei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, che, avendo da tempo presentato domanda di pensione, necessitano di tale requisito per il raggiungimento del diritto.

Il Ministro: Bosco.

CARADONNA. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per conoscere se le autorità governative siano state informate della grave epidemia di epatite virale che ha colpito la popolazione infantile dei comuni di Cave, Palestrina, Olevano e Genazzano (Roma).

L'interrogante chiede altresì quali provvedimenti siano stati presi dalle autorità governative contro il diffondersi di detta epidemia e quali concreti aiuti abbiano devoluto o intendano devolvere a favore dei comuni interessati per porre gli stessi in condizione di potere provvedere ai compiti sanitari straordinari derivanti dal caso in oggetto. (3858)

RISPOSTA. — In alcuni comuni della provincia di Roma è stato denunciato, nel mese di dicembre 1964 in poi, un notevole nume-

ro di casi di epatite epidemica prevalentemente in bambini fino all'età della scuola primaria. I comuni più colpiti sono stati Poli con 18 casi, Montelibretti con 27 casi, Palestrina con 4 casi e Genazzano con 2 casi. Nel comune di Cave sono stati denunciati complessivamente 26 casi, dei quali 9 nel 1963 e 17 nel corrente anno 1964.

La malattia ha avuto in tutti i casi decorso benigno e non si è reso necessario alcun ricovero ospedaliero.

Dall'inchiesta epidemiologica è risultato che nessuno dei colpiti ha subito di recente le vaccinazioni obbligatorie, né ha praticato cure iniettive.

Si è provveduto ad inviare sul posto la sezione mobile di disinfezione con la squadra di disinfettori provinciali, i quali, coadiuvati da elementi locali, hanno disinfettato le scuole, gli asili, i locali pubblici, le case dei malati. Si è provveduto anche alla intensificazione del servizio annonario, del controllo degli acquedotti e della vigilanza sulle collettività scolastiche ed infantili. È stata inoltre attuata largamente la profilassi con gammaglobuline tra i familiari dei malati.

Tali provvedimenti sono tuttora adottati con l'impiego di funzionari medici dipendenti dall'ufficio del medico provinciale.

Il Ministro della sanità: MANCINI.

CASTELLUCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga opportuna ed urgente l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore degli esercenti attività commerciali (come già attuato per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie) per migliorare socialmente l'attuale precaria situazione del settore, in rapporto ad analogo trattamento di cui godono già altre categorie di lavoratori autonomi e l'istituzione, attraverso apposita regolamentazione, di un fondo di previdenza, sempre ai fini dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, in favore dei titolari di rivendita, di gestori di magazzino vendita generi di monopolio, nonché dei rispettivi coadiutori ed assistenti familiari. (4022)

RISPOSTA. — Le norme riguardanti la estensione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali sono in fase di avanzata elaborazione. Restano, tuttavia, da chiarire alcune

questioni di dettaglio che, d'altro canto, al momento, non si presentano di facile soluzione.

Nell'occasione, si assicura l'interrogante che nell'area dei soggetti protetti sarà inclusa anche la categoria dei titolari di rivendite e dei gestori di magazzini di generi di monopolio.

Il Ministro: Bosco.

CATALDO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — In riferimento all'ordine del giorno del consiglio comunale di Pisticci (Matera), del 19 giugno 1963, per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio in cui si sono venuti a trovare gli assegnatari di alloggi popolari nella frazione di Marconia del comune di Pisticci in seguito alla ingiunzione di pagamento di canoni scaduti su istanza dell'I.A.C.P. di Matera; se sia a conoscenza del fatto che trattasi di cittadini poveri ivi trasferiti perché la loro abitazione era andata distrutta in seguito al movimento franoso che interessò il comune di Pisticci e propriamente il rione Croci, dichiarato franoso e quindi da trasferire a cura e spese dello Stato, giusta decreto del Presidente della Repubblica del 7 ottobre 1960, n. 1568; se ritenga di suggerire a detto istituto di sospendere l'esecuzione dei provvedimenti di ingiunzione e di predisporre contemporaneamente i provvedimenti idonei a concedere a riscatto gli alloggi suindicati non solo con un canone minimo, ma con un contributo dello Stato non inferiore all'80 per cento, quanto meno per quei cittadini già proprietari di abitazione ad uso familiare nel rione Croci resa inabitabile dal movimento franoso ed il cui reddito deriva dal proprio lavoro di braccianti, salariati, impiegati, manovali, artigiani, contadini coltivatori, assegnatari di terreni; si chiede di sapere inoltre se e quali provvedimenti si intendano adottare per i danneggiati del rione Croci e Dirupo dell'abitato di Pisticci a causa del movimento franoso del 1959. (446)

RISPOSTA. — Nel 1960 si verificò a Pisticci un movimento franoso che interessò diversi alloggi di quell'abitato.

Per venire incontro alle precarie condizioni abitative in cui diversi cittadini erano venuti a trovarsi furono stanziati lire 200 milioni, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, per la costruzione di 60 alloggi in località Marconia (agro di Pisticci).

I relativi lavori furono condotti a termine entro il 25 giugno 1962 e gli alloggi furono assegnati nello stesso mese agli aventi diritto secondo una graduatoria predisposta dalla

commissione di cui all'articolo 8 della suindicata legge n. 640.

Per altro molti dei primi in graduatoria (che necessariamente dovevano essere i più provati dal movimento franoso), rinunciarono all'alloggio, talché l'intera graduatoria di 117 richiedenti fu esaurita; inoltre fu chiesta la compilazione di una seconda graduatoria per assegnare 3 alloggi non occupati.

Il canone di locazione, stabilito dall'I.A.C.P. di Matera di concerto con il locale ufficio del genio civile, secondo i criteri di cui alla circolare di questo Ministero del 16 maggio 1956, n. 6189, si aggira intorno a lire 5.000 mensili complessive, a seconda del numero dei vani, essendo gli alloggi tutti unifamiliari da 7 a 6 vani legali. All'atto della immissione in possesso gli assegnatari stipularono regolari contratti di locazione, versando una mensilità del canone; successivamente nessuno ha più corrisposto il canone stesso.

Ovviamente l'istituto ha dovuto svolgere una serie di azioni giudiziarie per dirimere la morosità dell'inquilinato, verificatasi negli anni decorsi.

A ciò aggiungasi che alcuni degli assegnatari degli alloggi del villaggio Marconia sembra non occupino di fatto gli alloggi stessi.

Per quanto concerne il riscatto degli immobili di che trattasi si precisa che gli alloggi vanno ceduti in base al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e legge 27 aprile 1962, n. 231, a richiesta degli interessati alle condizioni previste da tali norme, in base alle quali il prezzo di riscatto potrà mediamente aggirarsi intorno alle lire 1.650.000 per alloggi di 7 e 6 vani legali, da corrispondersi in 25 anni senza interessi, oltre la quota gestione.

In relazione all'ultima parte dell'interrogazione si informa che questo Ministero ha disposto l'assegnazione a favore del provveditorato regionale alle opere pubbliche di Potenza della somma di lire 12 milioni, ai sensi del decreto ministeriale 12 aprile 1948, n. 1010, per il finanziamento dei lavori di pronto soccorso a tutela della pubblica incolumità in dipendenza di danni prodotti da frane nel rione Croci del comune di Pisticci.

È stata inoltre disposta, a favore dello stesso provveditorato regionale, l'assegnazione della somma di lire 500 milioni, ai sensi del suindicato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, per la costruzione dei ricoveri in muratura nel comune di Pisticci, per assicurare una abitazione a tutte le famiglie rimaste senza tetto in dipendenza di calamità naturali.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1964

L'opportunità di disporre a favore del predetto comune interventi ai sensi della legge 4 novembre 1963, n. 1460 — che prevede la costruzione di alloggi popolari col contributo dello Stato — sarà tenuta presente in sede di formulazione del relativo programma.

Il Ministro: PIÉRACCINI.

CERUTI CARLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga equo ed urgente stabilire la facoltà dei rivenditori generi di monopolio, all'uopo tenuti alla distribuzione dei valori bollati, in conformità di precise disposizioni di legge, di provvedere all'annullamento automatico delle marche per patenti di guida, attraverso uno speciale bollino con l'anno di validità ovvero con l'adozione di un timbro a secco, indicante anche il numero della rivendita che provvede all'annullamento.

Si tratta di evitare anche al pubblico il disagio di dover rivolgersi, acquistata la marca presso la rivendita, ad altri uffici per l'annullamento prescritto; d'altra parte, le rivendite sono organi preposti a servizi di pubblico interesse, mentre il provvedimento in tal senso sollecitato tornerebbe a vantaggio, come si è detto, anche del pubblico. Il Ministero potrebbe prevedere, in apposita norma, che la rivendita — agli effetti dell'uso del timbro a secco — fosse tenuta a chiedere speciale autorizzazione alla intendenza di finanza per l'impiego del timbro in parola. (6097)

RISPOSTA. — Spiace di dover esprimere avviso contrario alla proposta di autorizzare le rivendite di generi di monopolio all'annullamento delle marche sulle patenti di guida con un timbro a secco, non risultando possibile affidare a privati, perché di competenza esclusiva della pubblica amministrazione, l'espletamento di particolari formalità alle quali è connesso l'esercizio di una pubblica funzione, come l'annullamento delle marche per concessioni governative, da cui consegue, come nella fattispecie, il rinnovo del relativo titolo amministrativo (passaporto o patente di guida autoveicoli).

Va considerato, per altro, che la disposizione a suo tempo impartita agli uffici periferici dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Automobile Club d'Italia di provvedere ugualmente all'annullamento delle marche e, quindi, al rinnovo del titolo, anche quando le marche stesse vengano presentate direttamente dagli interessati perché acquistate presso le rivendite, nel mentre agevola il cittadino nell'adempimento dei propri

doveri tributari, consente ai rivenditori di valori bollati un congruo smercio delle marche in dotazione.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

CINCIARI RODANO MARIA LISA, RE GIUSEPPINA, VIVIANI LUCIANA E DI VITTORIO BERTI BALDINA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza che dal concorso per esami a sette posti di vice cancelliere in prova (coefficiente 202) nel ruolo della carriera di concetto del Ministero della difesa-esercito, il cui bando è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* 10 marzo 1964, n. 62, sono escluse le donne.

Se ritenga tale disposizione in contrasto non solo con la Costituzione ma anche con la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente la ammissione delle donne ai pubblici uffici la quale non stabilisce limiti per il personale civile e tenuto conto che i cancellieri e vice cancellieri sono appunto inquadrati, in base al decreto 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, nel personale civile del Ministero della difesa.

È ben vero che l'articolo 2 del citato decreto dà facoltà alle singole amministrazioni di prescrivere altri requisiti oltre a quelli generali di cittadinanza, età, buona condotta e idoneità fisica, ma è evidente che tra questi requisiti non può essere compreso quello del sesso.

Le interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti il ministro intenda adottare per assicurare il rispetto della legge 9 febbraio 1963, n. 66. (5631)

RISPOSTA. — In base al regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 818, i cancellieri della giustizia militare sono iscritti nel corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare per essere richiamati in servizio militare in tempo di guerra.

L'articolo 2 della legge 21 marzo 1953, n. 210, richiede, quindi, ai fini dell'ammissione al concorso per vice cancelliere in prova della giustizia militare l'idoneità fisica per la nomina ad ufficiale di complemento.

In relazione a quanto sopra, il cennato articolo 2 è rimasto in vigore anche dopo l'emanazione della legge 9 febbraio 1963, n. 66, e i bandi di concorso debbono ad esso uniformarsi.

Il Ministro: ANDREOTTI.

COLASANTO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — Per sapere se ritengano giusto che la G.E.S.C.A.L., per la stipula dei contratti per l'assegnazione in proprietà degli alloggi degli attuali assegnatari, costringa i lavoratori ad oneri che si aggirano dalle 50 alle 70 mila lire mentre potrebbe decentrare agli istituti delle case popolari od agli uffici provinciali del lavoro tali pratiche con un provvedimento che autorizzi un funzionario di tali istituti o di detti uffici alla stipula notarile dei contratti, analogamente a quanto si pratica da diverse amministrazioni dello Stato; e ciò con notevolissime economie da parte dei lavoratori. (3881)

RISPOSTA. — Per ciò che concerne gli oneri connessi ai trasferimenti in proprietà degli alloggi I.N.A.-Casa, sia nella legge 14 febbraio 1963, n. 60, sia nel regolamento approvato con il successivo decreto del Presidente della Repubblica dell'11 ottobre 1963, n. 1417 (articolo 84) sono state previste agevolazioni fiscali, quali l'esenzione delle imposte di bollo, l'applicazione dell'imposta fissa minima di registro e ipotecaria, e la riduzione ad un quarto degli onorari notarili.

Per altro, la maggior parte degli oneri è costituita da spese (registrazioni, trascrizioni, iscrizioni, certificati catastali ed eventuali tipi di frazionamento) che avrebbero, in ogni caso, gravato sugli assegnatari anche nella ipotesi che il legislatore avesse consentito alla Gestione case per lavoratori la facoltà di rogito degli atti nella speciale forma pubblica amministrativa.

In merito poi all'estensione della facoltà di rogito a pubblici ufficiali diversi dai notai, il Ministero di grazia e giustizia fa presente che non è possibile considerare favorevolmente tale proposta, in quanto oltre ad infirmare il principio sancito nell'articolo 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che configura il notaio come il pubblico ufficiale istituzionalmente investito della funzione di ricevere gli atti aventi carattere negoziale, verrebbe a frustrare l'esigenza fondamentale che l'ufficiale rogante abbia una posizione assolutamente indipendente rispetto alle parti che concorrono alla formazione dell'atto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

COTTONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare con urgenza di fronte al

pericolo che minaccia numerose famiglie del comune di Salaparuta (Trapani), per effetto di una recente frana. (3917)

RISPOSTA. — L'abitato del comune di Salaparuta venne incluso, con regio decreto 13 agosto 1926, tra quelli da consolidare in base alla legge 9 luglio 1908, n. 445.

In conseguenza, in passato, vi si sono effettuati vari interventi, consistenti nella costruzione di muraglioni di sostegno nella zona sud-est dell'abitato, i quali - in generale - hanno dato risultati soddisfacenti.

Da qualche tempo, però, lungo il marciapiede a valle del corso Vincenzo Di Giovanni sono apparse delle fenditure, che si sono ingrandite col trascorrere del tempo, per cui sono state effettuate delle indagini geognostiche, dirette ad accertare le cause di tali dissesti.

Da tali indagini è emerso che la zona è interessata dalla formazione di una frana negli strati profondi, per una lunghezza di circa 150 metri, dovuta all'ammollimento delle argille in presenza di acqua.

Per arrestare il processo evolutivo del fenomeno, si dovrebbero eseguire drenaggi negli strati sabbiosi a contatto con l'argilla.

Senonché, un intervento del genere è scongiurabile, in quanto il prosciugamento delle argille provocherebbe una rapida contrazione delle stesse con il conseguente aggravamento delle precarie condizioni dei fabbricati sovrastanti.

Esclusa, quindi, per i motivi suesposti, l'opportunità del provvedimento anzidetto, ed essendosi, d'altro canto, constatato un ulteriore aggravamento nelle lesioni dei fabbricati, il comune di Salaparuta, nel quadro dei provvedimenti di propria competenza, per la tutela dell'incolumità pubblica, ha attuato, su invito del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, lo sgombero delle famiglie che occupano detti immobili ed ha provveduto all'erezione di uno stecconato per inibire l'accesso alla zona stessa.

Stando così le cose, l'unica soluzione possibile è quella di inibire definitivamente la zona alla residenza, demolire le case pericolanti, sistemare le superfici di risulta e procedere alla costruzione, in zona solida, di un sufficiente numero di alloggi, utilizzando le provvidenze della vigente legislazione sull'edilizia popolare, da assegnare agli abitanti della zona colpita dal movimento franoso.

A tal fine sono state impartite disposizioni all'ufficio del genio civile di Trapani di prendere accordi con le autorità, per promuovere

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1964

iniziative per la costruzione di alloggi popolari, da eseguirsi a totale carico dello Stato, o della regione siciliana, o con il contributo di questi ultimi.

Ciò posto, si fa presente che per l'esercizio in corso il provveditorato alle opere pubbliche competente ha destinato al comune di Salaparuta la somma di lire 5 milioni per i saggi occorrenti al fine di accertare la idoneità della zona ove dovrebbero essere costruiti gli edifici popolari da assegnare agli sfrattati.

Il Ministro: PIERACCINI.

CRUCIANI. — *Al Ministro della sanità.*
— Per conoscere i motivi che ostano alla istituzione nel comune di Bastia Umbra (Perugia) della seconda farmacia. (5753)

RISPOSTA. — Il comune di Bastia Umbra, con popolazione superiore a 5 mila abitanti, può avere una seconda farmacia (articolo 104, del testo unico delle leggi sanitarie), da istituire a seguito di modifica della pianta organica. Tuttavia, il medico provinciale di Perugia, in relazione alle locali esigenze dell'assistenza farmaceutica, non ha sinora ravvisato una situazione di urgenza tale da legittimare la revisione straordinaria della pianta organica ai sensi dell'articolo 22, secondo comma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706.

La questione è ora allo studio e sarà esaminata in occasione della revisione ordinaria della pianta organica delle farmacie in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

Il Ministro: MANCINI.

CRUCIANI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per conoscere i motivi per i quali la dogana di seconda classe istituita a Prato (Firenze) con decreto presidenziale dell'aprile 1963, non è mai entrata effettivamente in funzione.

Per conoscere altresì i motivi per i quali il servizio T.I.F. non riesce ad adeguarsi alle crescenti esigenze delle esportazioni pratesi, che concorrono in modo cospicuo all'equilibrio della bilancia commerciale anche nell'attuale difficile congiuntura economica.

(5969)

RISPOSTA. — La dogana di seconda classe di Prato, formalmente istituita con decreto presidenziale 23 aprile 1963, n. 694, non ha potuto sinora esplicare la sua attività per l'estrema difficoltà di risolvere il problema dei locali e delle infrastrutture indispensabili alle esigenze organizzative della dogana medesima.

A tale riguardo, sono state esaminate diverse soluzioni d'intesa con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato e con gli enti economici interessati, ma la complessità tecnica delle opere da realizzare e i rilevanti oneri finanziari ad esse connesse non hanno sinora condotto a risultati concreti.

Si calcola, tra l'altro, che l'ammontare della spesa delle opere previste e cioè la costruzione di un edificio per la dogana con relativi magazzini e attrezzature raccordati con la stazione ferroviaria ammonti a circa un miliardo.

L'amministrazione finanziaria confida, comunque, di trovare quanto prima una base di accordo con le ferrovie e con gli enti anzidetti per attuare un soddisfacente programma che risolva definitivamente la situazione dei servizi doganali a Prato.

Nella località medesima funziona attualmente una sezione doganale che provvede esclusivamente allo sdoganamento delle merci in importazione. Le relative operazioni, per mancanza di regolari spazi doganali e di magazzini di custodia della merce, vengono eseguite, per le materie tessili, stracci, cascami artificiali e sintetici, lane, ecc., presso gli stabilimenti delle ditte destinatarie, mentre per tutte le altre merci si svolgono sul piazzale antistante l'ingresso della sezione.

Alle operazioni di esportazione concernenti in massima parte merci ammesse alla restituzione dei diritti, provvede, invece, la dogana di Firenze distaccando nelle ore pomeridiane quasi tutto il personale disponibile che abbia già svolto nella mattinata il lavoro pertinente alla dogana medesima.

In ordine alla seconda parte dell'interrogazione relativa al traffico dei carri T.I.F. in esportazione, può assicurarsi che, in attesa della entrata in funzione della dogana di Prato, la questione verrà imminentevolmente risolta con la istituzione di una « sezione doganale esportazione » sul posto, non appena cioè si renderanno disponibili alcuni locali nell'ambito della stazione per i quali l'amministrazione ferroviaria sta eseguendo lavori di adattamento proprio per l'uso della sezione in parola.

Con siffatto provvedimento, il servizio T.I.F. sarà in grado di far fronte a tutte le necessità riguardanti il settore delle esportazioni, che per altro è il più importante nella sfera delle operazioni doganali da svolgere nella sede in questione.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1964

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se, in relazione alla svalutazione della moneta in atto, che ha ridotto ad un valore eccessivamente minimo l'assegno della cassa ufficiali che si concede agli ufficiali dell'esercito, allorché cessano dalla posizione di « riserva », ritenga opportuno il ripristino del contributo dello Stato inspiegabilmente abolito col decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

Con l'occasione l'interrogante chiede di conoscere l'attuale consistenza del fondo patrimoniale della cassa predetta, per sapere se riesca possibile abolire subito la non giustificata discriminazione di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 168, fra ufficiali cessati dalla « riserva » prima e dopo la data del 1° gennaio 1946. (5831)

RISPOSTA. — Per il pagamento dell'assegno speciale corrisposto dalla cassa ufficiali dell'esercito non sono mai stati previsti contributi da parte dello Stato, ma solo anticipazioni di fondi destinati a sopperire a momentanee deficienze di cassa (articolo 6 della legge 9 maggio 1940, n. 371). Il sistema della anticipazione, per altro, non ebbe mai applicazione, per cui con decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, venne soppeso.

Il ripristino del sistema in parola non sembra possa risolvere il problema della rivalutazione dell'assegno speciale connesso alla situazione patrimoniale della cassa e non già ad una temporanea insufficienza di fondi.

La rivalutazione effettuata nel 1958 (tre volte, rispetto al 1940, per gli ufficiali cessati dal servizio fino al 31 dicembre 1945 e otto volte per coloro che cessarono dal servizio stesso dopo tale data) tiene conto principalmente dei rapporti contributivi degli interessati e delle disponibilità finanziarie della cassa.

Tali disponibilità sono rimaste pressoché immutate, e pertanto non si vede la possibilità di elevare la misura dell'assegno speciale dovuto agli ufficiali che lasciarono il servizio prima del 1946.

Si soggiunge che la cassa ufficiali è un organismo avente personalità giuridica la cui gestione è affidata ad un consiglio di amministrazione.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DE MARZI, ARMANI E CASTELLUCCI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi tecnici per i quali è stata istituita una « tassa disinfezione

carri » per il trasporto dei pulcini vivi di un giorno. Chiedono se intenda abolire tale disposizione, in considerazione che i pulcini di un giorno viaggiano in apposito contenitore con il fondo chiuso e con i fori unicamente nella parte alta e quindi senza possibilità di sporcare esternamente o di lasciare odori.

Fanno presente che il nuovo onere è notevole in relazione al valore della merce trasportata. (6027)

RISPOSTA. — Sono già state impartite disposizioni affinché non venga applicata la tassa di disinfezione o pulitura carri per i trasporti di pulcini di un giorno comunque spediti, purché contenuti in appositi contenitori a fondo chiuso.

Il Ministro: JERVOLINO.

DE PASCALIS. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se ritenga opportuno, anche in vista dell'ormai prossimo esame parlamentare delle proposte di riforma della disciplina delle farmacie, procedere attraverso i medici provinciali e sulla base dei dati rilevabili dal registro delle farmacie ad un rapido censimento per registrare:

a) quanti hanno beneficiato del diritto di preferenza assoluta di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, senza che sia intervenuta la premorienza del padre e del coniuge titolare della farmacia;

b) quanti, in dispregio alle norme di cui ai comma primo, secondo e terzo dell'articolo 112 dello stesso testo unico abbiamo affittato la farmacia avuta per concorso; siano titolari di più farmacie; abbiano venduto, in quanto vincitori di un'altra sede, la farmacia che avrebbe dovuta essere messa a concorso. (5403)

RISPOSTA. — L'attuale formulazione dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sanitarie ha sostituito con il termine « coniuge » il termine « vedova » della corrispondente norma di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1913, n. 468.

In sede giurisdizionale il Consiglio di Stato ha ritenuto che la preferenza assoluta a favore del coniuge o figlio del titolare decaduto opera soltanto a seguito della morte del farmacista.

Si vedano in proposito le decisioni n. 178 in data 23 ottobre 1956 e n. 433 in data 9 novembre 1956 della sezione IV del Consiglio di Stato. Questo Ministero si è sempre tenuto a tale corretta interpretazione della norma.

Pertanto, qualora nella nuova disciplina del servizio farmaceutico, all'esame del Parlamento, dovesse conservarsi la norma di cui all'articolo 107, sarebbe opportuno formularla in conformità della giurisprudenza consolidata; non si ravvisa quindi l'utilità di una cognizione delle autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 107 ai fini della riforma della legge sulle farmacie.

Né, per altro, è agevole una indagine diretta ad accertare il numero delle farmacie affittate e cedute di fatto, in quanto, trattandosi di attività vietate, i relativi negozi, che sono nulli, sfuggono ad ogni controllo.

Quanto al cumulo di più titolarità di farmacie nella stessa persona, il fenomeno è possibile per le farmacie situate in diverse province. A tal fine è in corso una indagine per la compilazione di uno schedario generale di tutte le farmacie esistenti.

Si osserva infine che è impossibile per il farmacista vendere la farmacia del quale è titolare per effetto della vincita, per concorso, di altro esercizio. È probabile invece che l'interrogante intenda riferirsi ai titolari di farmacie di diritto transitorio, ancora trasferibili, che concorrono per l'autorizzazione ad altra farmacia.

In tal caso, conseguendo il nuovo esercizio essi devono vendere la farmacia di provenienza, che per sua natura è cedibile *una tantum*.

Il Ministro: MANCINI.

DE PASQUALE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se ravvisi l'opportunità di promuovere un provvedimento di giustizia riparatrice nei confronti della signora Giovanna Farina in Dieni titolare di ruolo presso la sede O.N.M.I. di Messina, ingiustamente allontanata dalla sua sede e trasferita a quella di Taormina per far posto all'attuale addetta economa, nipote del precedente presidente.

Inutile sono state le istanze della ricorrente signora Farina all'attuale presidente dell'O.N.M.I., Gotelli, la quale pur riconoscendo fondate le ragioni addotte dalla ricorrente, non ha dato corso ad alcun provvedimento per ragioni di pretesa opportunità. (4969)

RISPOSTA. — La presidenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ha fatto presente di aver disposto il richiesto trasferimento della signora Giovanna Farina in Dieni da Taormina a Messina.

Il Ministro: MANCINI.

DI MAURO LUIGI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la strada provinciale bivio Misericordia-Caltanissetta, transitante per il borgo Cascino, della quale è stato deciso il passaggio all'« Anas », è interrotta da oltre un anno per i lavori di sistemazione e ammodernamento e che l'attuale ritmo dei lavori fa prevedere un ancor lungo periodo di interruzione della transitabilità della strada.

Per conoscere quali provvedimenti il ministro intenda adottare affinché siano accelerati i lavori della strada predetta ed attuato il passaggio all'« Anas ». (5560)

RISPOSTA. — Il tronco di strada che attraversa il Borgo Cascino sulla direttrice Enna-Caltanissetta, già consortile e ora provincializzata, è attualmente interessata da lavori di ampliamento e miglioramento, finanziati ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, che saranno ultimati quanto prima. Il tratto di strada in parola è stato chiuso al transito per consentire la migliore riuscita dei lavori, considerato che le comunicazioni fra Enna-Pietraperzia-Caltanissetta sono assicurate con la parallela strada statale n. 122. Il passaggio all'« Anas » della ripetuta strada potrà essere preso in considerazione non appena saranno completati i suddetti lavori.

S'informa, infine, che il tronco di strada in questione sarà incorporato nella strada a scorrimento veloce (in costruzione a cura della Cassa per il mezzogiorno) collegante Porto Empedocle, Agrigento, Caltanissetta ed Enna alla costruenda autostrada Palermo-Catania.

Il Ministro: PIERACCINI.

DI MAURO LUIGI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se e quando sarà provveduto ai lavori di sistemazione e allargamento della strada statale Enna-Caltanissetta e più precisamente dal Bivio Benesiti al Bivio Misericordia. (5561)

RISPOSTA. — Il progetto relativo ai lavori di sistemazione ed allargamento della statale n. 117-bis, Centrale sicula, nel tratto compreso tra Bivio Benesiti e Bivio Misericordia, dell'importo complessivo di lire 375 milioni, è stato restituito al compartimento della viabilità di Palermo per l'aggiornamento dei prezzi.

Il progetto aggiornato sarà quanto prima trasmesso nuovamente all'« Anas » e sarà sottoposto, per l'approvazione, al parere del consiglio di amministrazione dell'« Anas » in una delle sue prossime adunanze.

Il Ministro: PIERACCINI.

DI MAURO LUIGI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga opportuno intervenire presso l'« Anas » affinché siano ripresi i lavori della strada statale Enna-Catania (dal chilometro 1 al chilometro 20) che sono sospesi da oltre due anni per il fallimento della ditta appaltatrice.

È da rilevare che la mancata ripresa dei lavori rischia di rendere del tutto intransitabile la strada predetta che è di vitale importanza per il collegamento tra le province dell'interno della Sicilia e le province di Catania, Messina e Siracusa. (5562)

RISPOSTA. — I lavori di sistemazione generale e di allargamento del piano viabile tra i chilometri 0 e 19 della statale n. 192, della Valle del Dittaino, in provincia di Enna, con variante tra i chilometri 2+323 e 3+715 ed allargamento del sottovia ferroviario al chilometro 3+150, dell'importo complessivo di lire 500 milioni, non hanno potuto svilupparsi con la dovuta celerità a causa delle difficoltà in cui è venuta a trovarsi l'impresa assuntrice. Rimasti infruttuosi i provvedimenti disposti dal compartimento della viabilità di Palermo, è stato stabilito di procedere alla rescissione del contratto con la detta impresa. La questione è stata sottoposta all'esame del consiglio di amministrazione dell'« Anas » il quale ha espresso parere favorevole in merito alla rescissione del contratto. Pertanto il compartimento della viabilità di Palermo è stato incaricato di redigere una perizia per i restanti lavori al fine di poter pervenire al più presto possibile ad un nuovo appalto degli stessi.

Detto compartimento non ha mancato di intervenire, nel frattempo, lungo il tratto stradale suindicato, con opere di manutenzione e con estesi lavori di carattere straordinario, per assicurare le migliori condizioni di transitabilità.

Il Ministro: PIERACCINI.

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinché siano subito normalizzate le condizioni di abitabilità e di accesso agli edifici costruiti a Genova dall'I.N.A.-Casa in via Mura degli Angeli, condizioni la cui estrema precarietà — già rappresentata con interrogazione n. 2985 del 12 dicembre 1963 — è dimostrata dal fatto che il muro di cinta di uno dei suddetti casggiati, da tempo pericolante, è crollato causando la morte di un passante. (3683)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti risulta che la gestione case per lavoratori ha approvato in data 29 novembre 1963 una perizia

per l'effettuazione delle opere sussidiarie agli edifici I.N.A.-Casa, siti in Genova alla via Mura degli Angeli, e per l'eliminazione di taluni inconvenienti lamentati. I lavori relativi sono già stati eseguiti a cura dell'« Incis », stazione appaltante interessata.

Anche per le opere di sistemazione esterna è già stata predisposta apposita perizia di spesa, in corso di definizione normale.

Altra perizia, concernente la spesa per la riparazione dei danni provocati dal gelo agli impianti di riscaldamento, è già stata favorevolmente esaminata dagli uffici tecnici a ciò preposti per essere sottoposta ai competenti organi deliberanti per il necessario visto di approvazione.

Per quanto, infine, riguarda il completamento delle operazioni di consegna di tutti gli alloggi del quartiere, sono state già date disposizioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Genova perché proceda all'assegnazione di detti alloggi in favore dei lavoratori aventi diritto, in base alle rispettive graduatorie dei bandi di concorso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

DURAND DE LA PENNE. — *Ai Ministri delle finanze, dell'industria e commercio e della marina mercantile.* — Per sapere quali risoluzioni il Governo intenda prendere nei confronti delle attività economiche produttive, distributive e turistiche connesse alla nautica da diporto, che, a causa degli insopportabili oneri imposti dalla nuova tassa di immatricolazione, dovranno soccombere, senza possibilità di salvezza, entro pochi mesi.

È significativo, infatti, che in questi giorni due importanti aziende hanno già cessato la attività. L'esportazione, già di per sé difficile a causa del forzato aumento dei costi e quindi dei prezzi di vendita, diverrà assolutamente impossibile per l'incremento ulteriore dei costi unitari connesso al ridotto assorbimento del mercato interno. Ciò proprio quando lo sviluppo del mercato mostrava una curva ascendente in proporzione quasi geometrica, creando le migliori premesse per una esportazione crescente in funzione del combinato effetto della produzione in ascesa e dei prezzi in flessione costante.

L'interrogante sottolinea che questo settore produttivo, estremamente giovane, avrebbe avuto bisogno di essere aiutato per acquistare una sempre maggiore consistenza competitiva e capacità di resistenza sui mercati esteri nei confronti di analoghe organizzazioni industriali.

L'entrata in crisi del settore nautico comporterà:

1) l'onere per lo Stato della disoccupazione del personale specializzato delle industrie di produzione, per quella notevole percentuale delle circa 80 mila unità ora impiegate che non potranno essere assorbite in altri settori; con la conseguenza che ne verrà subito una ulteriore fonte di oneri per il bilancio dello Stato;

2) la forte contrazione delle entrate che, con gettito crescente di anno in anno, affluiscono al pubblico erario a seguito della continua dilatazione dei consumi.

A giudizio dell'interrogante, per evitare questo duplice danno e l'inutile sacrificio del settore economico nautico non rimane che sospendere l'imposta dalla quale non derivano che gravi danni all'economia e alla finanza nazionale.

Fra l'altro l'impostazione, così come è stata richiesta, coinciderebbe con il periodo più delicato delle attività del settore, mentre era in pieno sviluppo cioè lo svolgimento del programma stagionale faticosamente e arditamente avviato sulla scorta degli anni precedenti, ed ora colpito intempestivamente in piena fase di realizzazione degli impegni produttivi e commerciali.

Per quanto già il provvedimento abbia molto compromesso e danneggiato i rapporti economici in atto, si può tutt'al più pensare che l'entrata in vigore della legge sarebbe stata meno rovinosa dopo il prossimo mese di settembre, soprattutto se opportunamente ridimensionata.

In tal modo la produzione in corso, già iniziata e programmata nel luglio-agosto 1963, potrebbe essere assorbita senza creare una crisi insopportabile e si potrebbe permettere alle aziende, ora troppo esposte, di orientare diversamente la produzione verso un livello più accessibile per tipi, prezzi e dimensioni, alle capacità di assorbimento di un mercato necessariamente ridotto, evitando così l'inevitabile chiusura delle aziende e la connaturale dilatazione della disoccupazione. (5325)

RISPOSTA. — Il provvedimento di natura fiscale cui si fa riferimento è stato adottato nel quadro delle misure stabilizzatrici studiate dal Governo al fine di difendere il metro monetario ed assicurare la continuità dello sviluppo nazionale: sospendere o procrastinarne sia pure di pochi mesi, come proposto, l'entrata in vigore avrebbe avuto come logica conseguenza di compromettere la realizzazione

stessa delle finalità che dette misure intendono perseguire.

Si fa presente, comunque, che il Governo non ha mancato di tener conto, nei limiti del possibile, degli interessi del settore economico di che trattasi e che in tale spirito si è orientato sulle modifiche apportate all'originario provvedimento in sede di conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze:
VALSECCHI.

FABBRI RICCARDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in favore di quegli impiegati che sono stati collocati nella qualifica di « segretario » in virtù dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 e che — a suo tempo — non poterono effettuare l'opzione per la qualifica di « direttore principale di ragioneria », in un primo momento, per le limitazioni poste dall'articolo 64 della legge succitata, successivamente per le sopravvenute promozioni alle qualifiche di « primo segretario », di « segretario principale e di segretario capo ».

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni — in considerazione che solo un esiguo numero di personale (36 unità) — si è trovata nella impossibilità di esercitare il diritto di opzione al momento dell'approvazione delle modifiche alla legge 119, presentò un emendamento riparatore (vedi articolo 38 della legge 1406), ma purtroppo quest'ultimo articolo — il cui spirito era di dare a tutti indistintamente la possibilità di optare — non ha trovato pratica applicazione ed è rimasto inoperante, in quanto che le 36 unità che avrebbero dovuto beneficiare non rivestivano più la qualifica di « primo segretario » bensì quella di « segretario principale », a seguito di uno scrutinio effettuato pochi mesi prima della pubblicazione della legge 1406.

Per un atto di giustizia tutto il personale deve optare almeno una volta.

Pertanto, l'interrogante chiede al ministro se e quale provvedimento intenda adottare per sanare l'ingiustizia che si minaccia. (5568)

RISPOSTA. — Il collocamento nelle corrispondenti qualifiche del ruolo organico della carriera di concetto dei direttori o ispettori di ragioneria (tabella F) istituito dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119, era riservato a norma dell'articolo 64, primo comma della legge stessa, agli impiegati con qualifica di segretario capo, segretario principale e primo segretario.

Il legislatore non ha, tuttavia, precluso al personale contemplato dall'interrogazione, col-

locato nella qualifica di « segretario », la possibilità di optare per il ruolo di cui alla tabella *F*, poiché la legge n. 119 ha disposto con l'ultimo comma dell'articolo 64 che « il personale sistemato a norma dell'articolo 87 potrà essere scrutinato alla qualifica di direttore principale o ispettore di ragioneria ed equiparato dopo l'ultimo vincitore per esame di colloquio che avrà luogo alla scadenza del 31 dicembre 1959 ».

Successivamente il secondo comma dell'articolo 38 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ha esteso l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 66 della citata 119 (concernenti la promozione alle qualifiche della tabella *F* degli impiegati inquadrati nella qualifica di segretari) anche nei confronti di primi segretari, consentendo in tal modo l'opzione per la tabella *F* anche a coloro che, a suo tempo, non l'avevano esercitata.

Gli impiegati considerati nell'interrogazione non hanno ritenuto di avvalersi della citata norma, sia perché pervenuti, nell'ambito del ruolo amministrativo-contabile (tabella *G*), a qualifiche superiori a quella di primo segretario (coefficiente 340) e sia perché la promozione nel ruolo della tabella *F* avrebbe comportato una decorrenza meno favorevole.

Non può sottacersi poi che il personale in questione, per la situazione più favorevole verificatasi nella tabella *G*, ha raggiunto in breve volgere di tempo le qualifiche terminali; altrettanto non si è verificato per quello del ruolo della tabella *F*.

Si fa notare inoltre che gli impiegati in questione avrebbero potuto e possono tuttora, sostenendo l'esame previsto dall'articolo 35 della menzionata legge n. 119, accedere al ruolo della tabella *F*.

Infine va sottolineato che l'adozione di un eventuale provvedimento nel senso auspicato determinerebbe ingiustificati scavalcamenti a danno degli impiegati appartenenti alla tabella *F*.

Per quanto precede non sussistono ragioni obiettive che possano indurre a promuovere iniziative in favore del personale di che trattasi.

Il Ministro: Russo.

FANALES. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza delle serie e fondate preoccupazioni in cui si trovano gli operatori economici di Caltagirone (Catania) per l'assoluta insufficienza dei vagoni da derrate coperti e vuoti, in partenza dalla stazione ferroviaria, e ciò

specialmente nel colmo della campagna agrumaria; e se ritenga necessario intervenire con urgenza per tranquillizzare gli interessati e per fornire i vagoni merci in misura adeguata alle reali necessità. (6016)

RISPOSTA. — Quanto segnalato dall'interrogante per lo scalo ferroviario di Caltagirone, in questo periodo si è andato purtroppo verificando in numerose altre stazioni siciliane interessate al traffico ortofrutticolo, poiché l'insufficiente fornitura di carri è derivata dalla contemporaneità di una notevole occorrenza per il carico delle patate novelle e di ortaggi stagionali con il persistere di un elevatissimo numero di richieste per il trasporto degli agrumi.

Tutto ciò in misura che può ben definirsi eccezionale, tanto che per l'intero mese di aprile 1964 la domanda complessiva di carri si è mantenuta ad un livello quasi doppio dello scorso anno e, comunque, sensibilmente superiore al limite consentito dalle attuali concrete possibilità di traghettamento attraverso lo stretto.

In tale situazione, l'azienda ferroviaria non ha mancato di adottare tutti i provvedimenti possibili, ivi comprese gravose limitazioni negli altri traffici da e per la Sicilia, allo scopo di incrementare, al massimo consentito dai mezzi di cui oggi si dispone, il trasporto dei prodotti di che trattasi, fino al termine della campagna in corso.

A seguito di tali interventi si sono potuti infatti caricare nell'isola, nel periodo dal 5 al 30 aprile 1964, circa 13.600 carri di soli agrumi; quantità di gran lunga superiore a quella registrata negli scorsi anni.

Per quanto riguarda, in particolare, la stazione di Caltagirone, risulta che negli stessi giorni vi sono stati forniti 118 carri per il carico di agrumi, con un aumento del 61 per cento nei confronti del medesimo periodo dello scorso anno. Tale fornitura ha consentito di soddisfare in proporzione notevole le reali occorrenze di quella zona, tanto che in qualche giorno, in cui l'assegnazione è stata effettuata in misura superiore alla media dei giorni precedenti, alcuni carri non sono stati caricati, oppure sono stati caricati in giorni successivi.

Ciò premesso, si fa presente che la situazione dei servizi di traghetto attraverso lo stretto di Messina potrà subire qualche miglioramento con l'entrata in linea, ormai non lontana, di una nuova nave e con l'esecuzione dei lavori agli impianti terminali relativi, da tempo programmati e di prossima esecuzione.

Il Ministro: JERVOLINO.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1964

FASOLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che i lavori già in corso nel tratto di ferrovia tra Monterosso al Mare e Levanto (La Spezia) sono stati interrotti e che addirittura la ditta Costanzi e la ditta Provera-Carrassi (appaltatrici dei lavori stessi) hanno proceduto alla sospensione di notevole numero delle maestranze che trovavano impiego nella esecuzione di dette opere; per sapere quali sono le cause di tale interruzione dei lavori ed infine per conoscere quali provvedimenti ed iniziative intenda assumere perché tali cause siano rapidamente rimosse al fine che non si verifichi ritardo nel completamento del raddoppio del binario ferroviario tra Manarola e Framura, auspicato e necessario per lo sviluppo dei traffici e delle comunicazioni nazionali non meno che per quelle locali. (5995)

RISPOSTA. — La situazione segnalata trae origine dalla sperequazione, da tempo esistente, fra le retribuzioni ufficiali della provincia di Genova, sperequazione di trattamento che è rimasta anche dopo l'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro valido dal 1° gennaio 1964.

Le maestranze dei cantieri esistenti nella zona e ricadenti tutti in provincia di La Spezia subito dopo il loro ingaggio promossero talune manifestazioni di protesta che si conclusero con un accordo in virtù del quale, oltre alle retribuzioni ufficiali vigenti in provincia di La Spezia, hanno percepito un sensibile compenso aggiuntivo a titolo di indennità di disagiata sede.

Come le altre imprese interessate, le ditte Costanzi e Provera-Carrassi, però, condizionarono il mantenimento delle pattuizioni concordate al rimborso di tale indennità da parte dell'azienda ferroviaria.

Quest'ultima non è invero in grado di potere riconoscere tale accordo, in quanto eccedente la precisa pattuizione contenuta nei contratti stipulati con le predette imprese, così come del resto in tutti i contratti del genere.

Infatti la clausola per la revisione contrattuale dei prezzi stabilisce che il maggior corrispettivo può essere riconosciuto soltanto per i rincari della mano d'opera derivanti da accordi collettivi nazionali o provinciali, mentre il citato accordo è internazionale ed ha posto in essere una pattuizione del tutto privata, che non si inquadra fra gli accordi collettivi.

Non avendo ottenuto da parte dell'Azienda ferroviaria la rivalsa della indennità di disagiata sede, le imprese Costanzi e Provera hanno sospeso dal 1° aprile 1964 la corresponsione dell'indennità stessa.

Il provvedimento ha determinato ulteriori agitazioni delle maestranze, di cui una forte aliquota si è licenziata, rallentando fortemente l'attività dei cantieri.

Allo stato delle cose, l'atteggiamento dell'Azienda ferroviaria trova la sua giustificazione nel fatto che la richiesta avanzata investe una questione di principio posta a base dei rapporti contrattuali in essere per tutti gli appalti in corso, e quindi irrinunciabile senza che si determinino gravose ripercussioni negative per la generalità degli appalti.

Al contrario l'Azienda ferroviaria, come già portato a conoscenza degli imprenditori e delle maestranze interessate, non avrebbe motivo di opporsi al riconoscimento dei maggiori compensi in questione, ove le intese sin qui raggiunte fra ditte e lavoratori venissero regolarmente trasferite in un accordo su base provinciale fra le competenti organizzazioni dei costruttori e dei lavoratori che hanno, a suo tempo, trattato e definito il vigente contratto nazionale collettivo di lavoro.

Ad evitare eccessivi ritardi nella esecuzione dei lavori di raddoppio, qualora le imprese non siano in grado di superare le attuali difficoltà, l'azienda dovrà necessariamente prendere in considerazione l'opportunità di proseguire i lavori di ufficio, avvalendosi della facoltà concessale dalla legge sulle opere pubbliche.

Il Ministro: JERVOLINO.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti il Ministero intenda prendere, per accelerare il ricovero dei discinetici, bisognosi di rieducazione.

Il fenomeno di ammalati non assistiti è particolarmente accentuato nell'Italia meridionale, dove centinaia di bisognosi restano in attese pluriennali di un intervento a loro favore.

Si chiede, ancora, se il Ministero ritenga opportuno programmare la creazione di istituti di Stato, che contribuiscano alla soluzione della dolorosa situazione di fatto segnalata.

(3041)

RISPOSTA. — Il problema dell'assistenza ai discinetici è particolarmente grave nell'Italia meridionale, a causa dello squilibrio esistente fra le richieste numerose e l'insuffi-

ciente numero di posti negli appositi istituti di rieducazione motoria.

Occorre sottolineare, d'altra parte, che l'impianto di un maggiore numero di istituti per il ricovero postula l'assegnazione di fondi in misura sufficiente per far fronte successivamente alle spese di assistenza. Le somme stanziare attualmente in bilancio per tale scopo non consentono neppure di coprire la spesa derivante dalla occupazione di tutti i posti-letto esistenti, pur mantenendo la retta nella misura media di lire 2.200, di gran lunga inferiore alle richieste delle amministrazioni degli enti di ricovero.

Si informa che nell'ultimo biennio sono entrati in funzione nell'Italia centro-meridionale nuovi istituti, di cui due residenziali (Porto Potenza Picena e Vibo Valentia) e altri (Altamura, Andria, Arezzo, Cosenza, Monopoli, Napoli, Pisa, Pistoia e Prato) a degenza diurna.

In questi ultimi i piccoli minorati vengono accolti dalle ore 8,30 alle 17, ricevono i vari trattamenti rieducativi (fisioterapia, terapia occupazionale, logoterapia, ecc.) e frequentano, se in età scolare, le annesse scuole speciali. Il trasporto dal domicilio al centro e viceversa viene fatto a cura del centro stesso e con piccoli autobus appositamente attrezzati a tale scopo.

E' stata data la preferenza a tale tipo di istituti perché il trattamento con degenza diurna, ove attuabile, oltre a richiedere un minore impegno di spesa offre alcuni vantaggi di ordine psicologico e sociale, in quanto, mentre allevia le famiglie dal peso di una onerosa assistenza, non allontana i disincettici dagli affetti più significativi.

Si assicura che l'amministrazione sanitaria, ben consapevole della necessità e dell'urgenza di creare altri centri sia a carattere residenziale sia a degenza diurna, si sta adoperando in ogni modo per avere a disposizione i mezzi necessari per lo sviluppo dell'assistenza agli infermi in questione.

Il Ministro: MANCINI.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni:

1) della resistenza del Ministero vigilante a ratificare il regolamento organico presentato, dopo 16 anni, dall'amministrazione dell'« Enaoli »;

2) delle modificazioni che, senza tenere conto alcuno delle posizioni acquisite dal per-

sonale, il Ministero vigilante ha proposto allo schema di regolamento deliberato dall'amministrazione il 22 ottobre 1963. (5048)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'« Enaoli », nella seduta del 3 marzo 1964, anche sulla base dei suggerimenti formulati dai competenti uffici ministeriali, ha adottato un nuovo regolamento organico del personale, in sostituzione di quello deliberato il 22 ottobre 1963.

Il relativo decreto di approvazione è stato trasmesso per la controfirma al ministro del tesoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

FIUMANO'. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza della pubblica manifestazione di protesta, a cui le popolazioni della frazione di Fossato Jonico e delle altre frazioni e contrade del comune di Montebello (Reggio Calabria) sono dovute ricorrere, lunedì 24 febbraio 1964, per richiamare l'attenzione delle autorità sui problemi: della sistemazione della strada provinciale Saline-Montebello Jonico, della strada Montebello-Fossato di competenza della Cassa per il mezzogiorno e della viabilità di campagna; della erogazione dell'energia elettrica, deficiente per tutte le zone in atto servite da società private e della necessità dell'erogazione per la prima volta per le zone di campagna dove, malgrado l'esistenza degli impianti, l'erogazione non viene ancora concessa né dalla ditta privata (per cui pende pratica di estromissione) né da parte dell'« Enel » invitato ad intervenire; della crisi della produzione olearia, a causa della mancanza di un adeguato prezzo alla produzione e della scarsa quota di ammasso per contingente stabilita per la provincia;

2) se siano a conoscenza dell'intervento delle forze di polizia e della carica ordinata nei confronti della popolazione che conduceva una manifestazione unitaria e pacifica in collaborazione con tutte le forze politiche e sindacali del luogo, proprio nel momento in cui stava per intervenire sul posto l'invitato del prefetto, vice prefetto dottor Terzi;

3) quali provvedimenti intendano adottare per corrispondere alle richieste legittime e primarie delle popolazioni del comune di

Montebello Jonico e per richiamare le forze di polizia a maggiore prudenza e sconsigliare l'uso della forza quando essa non si rende assolutamente necessaria e può trasformarsi anzi in misura controproducente. (4782)

RISPOSTA. — Il 24 febbraio 1964, circa 800 abitanti delle varie frazioni del comune di Montebello Jonico, confluivano alla spicciolata in località Sant'Elia, attuando un blocco sulla strada statale n. 106, in segno di protesta per la mancata sistemazione della strada provinciale Saline-Montebello Jonico e della strada Montebello Jonico-Fossato, per le deficienze nel servizio di distribuzione dell'energia elettrica nel territorio del comune ed, infine, per la mancata soluzione di altri problemi interessanti l'economia, prevalentemente agricola, delle frazioni medesime.

La forza pubblica, prontamente intervenuta, limitava in un primo tempo la sua opera al controllo della situazione, mentre il prefetto di Reggio Calabria incaricava il viceprefetto dottor Gaetano Terzi di recarsi *in loco* per prendere contatto con le autorità e gli esponenti politici locali e comunicare loro che per il pomeriggio dello stesso giorno erano stati convocati, presso il prefetto, il sindaco del comune di Montebello Jonico, insieme ai rappresentanti dei competenti organi tecnici per un esame dei problemi che interessano quel comune.

Dopo circa tre ore, rendendosi assolutamente necessario ripristinare la circolazione stradale — ingorgata da qualche migliaio di automezzi, i cui occupanti, tra i quali molti pressati da importanti ed urgenti impegni di lavoro, cominciavano già a dare palesi segni di intolleranza — carabinieri e guardie di pubblica sicurezza si aprivano il varco, tra i dimostranti, riuscendo a ripristinare il traffico: nel corso dell'azione si aveva qualche tafferuglio.

Due ufficiali dei carabinieri, nove carabinieri e quattro guardie di pubblica sicurezza riportavano lesioni guaribili in 10 giorni.

Nessun ferito o contuso veniva registrato tra i dimostranti, fatta eccezione per una persona, affetta da epilessia che, colta da crisi, cadeva riportando una contusione occipitale giudicata guaribile in sei giorni.

Per quanto riguarda la definizione dei problemi che hanno dato origine alle proteste, si fa presente che, a seguito della riunione tenuta presso la prefettura il 24 febbraio, sono stati adottati vari provvedimenti.

L'amministrazione provinciale ha predisposto il progetto per la sistemazione generale

ed organica della strada Saline-Montebello Jonico, per un importo di spesa di lire 144 milioni 595.200, da finanziare con le provvidenze di cui alla legge 19 febbraio 1958, n. 126: detto progetto ha già ottenuto l'approvazione in linea tecnica dal provveditorato regionale alle opere pubbliche per cui, dopo la registrazione del decreto alla Corte dei conti, potrà essere subito indetta la gara per l'appalto dei lavori. Intanto, sono stati appaltati, con procedura d'urgenza, i lavori per la manutenzione ordinaria dell'intero tronco della strada suindicata.

Al fine di consentire poi la immediata agibilità della strada Montebello-Fossato Jonico, è stata già autorizzata la redazione di una perizia di lavoro di pronto intervento per lo sgombero delle frane ricadenti sulla strada medesima.

Circa la viabilità di campagna, l'amministrazione provinciale, nel precisare che i relativi lavori non rientrano nella propria competenza, ha, tuttavia, fatto presente che, per venire incontro alle richieste degli abitanti della frazione Fossato, i quali da tempo attendono l'allacciamento della frazione medesima all'attuale rotabile, è stata redatta dallo ufficio tecnico provinciale una perizia per lavori di completamento della strada Montebello-Fossato con un tronco di penetrazione per quest'ultimo abitato.

La relativa perizia, che prevede una spesa di 17 milioni di lire, è stata trasmessa alla Cassa per il mezzogiorno per il finanziamento.

Per quanto concerne poi l'erogazione dell'energia elettrica nel territorio del comune di Montebello Jonico, sin dal novembre del decorso anno la società S.A.I.E.P. di Roma ha ultimato i lavori di costruzione di un elettrodotto, realizzato con il finanziamento della Cassa per il mezzogiorno, e destinato a servire numerose contrade rurali tuttora prive dell'energia elettrica: l'elettrodotto non è stato ancora messo in funzione anche per le divergenze sorte tra il comune e la Società elettrica irrigua B. Cilione.

L'amministrazione comunale, considerato il notevole disservizio nella distribuzione dell'energia elettrica, con deliberazione del 29 dicembre 1963, n. 96, approvata, per quanto di competenza, dall'organo tutorio, ha deciso di dichiarare decaduta la ditta Società elettroirrigua B. Cilione dall'appalto di fornitura dell'energia elettrica, dando mandato alla giunta municipale di iniziare gli atti necessari per il rilascio da parte della ditta stessa degli impianti di proprietà comunale e, con-

temporaneamente, di richiedere all'« Enel » di subentrare nel servizio suddetto.

La prefettura, in data 25 febbraio 1964, ha rivolto telegraficamente nuove premure alla direzione regionale dell'« Enel » di Catanzaro per l'urgente normalizzazione del servizio nel territorio del comune in questione e ha sollecitato il collaudo e la consegna all'amministrazione comunale dei nuovi impianti elettrici di recente realizzati nelle anzidette contrade rurali del comune medesimo.

In merito alla crisi della produzione olearia, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura ha rilevato che effettivamente la persistente pesantezza del mercato libero dell'olio, la cui richiesta è limitata ed i cui prezzi sono inadeguati, è motivo di preoccupazione per i produttori di olio, tenuto anche conto che il contingente di ammasso assegnato alla provincia, pur non essendo trascurabile, non è tale da potere soddisfare le numerose richieste.

Tale situazione di disagio, però, più che i produttori della zona cui si riferisce l'interrogante (versante jonico), si appalesa di una certa rilevanza per i produttori della zona tirrenica, in considerazione della maggiore produzione olearia della zona stessa.

Il predetto ispettorato ha chiarito che per le domande presentate per il conferimento all'ammasso per contingente nei previsti termini al consorzio agrario provinciale da parte degli olivicoltori del comune di Montebello Jonico, l'apposita commissione provinciale ha già deciso di accoglierle, trattandosi nella quasi totalità di piccoli produttori.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
CECCHERINI.

FIUMANO'. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, ed ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — in riferimento all'ordine del giorno votato dall'assemblea generale dei lavoratori del comune di Canolo (Reggio Calabria) — quali provvedimenti intendano adottare:

1) per intensificare i lavori del bacino montano con l'assunzione di congruo ulteriore numero di lavoratori disoccupati e per l'approvazione di perizie suppletive per la sistemazione del torrente Novito e dei suoi affluenti da parte del corpo forestale dello Stato e del consorzio di bonifica competente;

2) per l'immediata corresponsione degli assegni familiari agricoli per l'anno 1963;

3) per l'assegnazione urgente di un contributo straordinario E.C.A. a favore dei lavoratori disoccupati del comune. (4784)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno, in prosecuzione degli interventi già realizzati per la sistemazione idraulico-forestale del bacino Lordo-Portigliola in agro del comune di Canolo (Reggio Calabria) e che hanno finora comportato una spesa di circa 460 milioni di lire, ha di recente approvato il progetto Cal/10585 dell'importo di lire 63 milioni. Detto progetto prevede l'esecuzione di lavori estensivi di forestazione ricadenti in agro del comune di Canolo; conseguentemente sono stati sollecitati telegraficamente all'ufficio affidatario (ufficio speciale Calabria del corpo forestale dello Stato) gli adempimenti per la gara di appalto e l'inizio dei lavori.

Va, inoltre, precisato che l'unica perizia suppletiva (Cal/10151) finora pervenuta alla Cassa per lavori di sistemazione del torrente Novito è stata approvata (per l'importo di lire 1.645.780) dal consiglio di amministrazione della Cassa medesima nella seduta del 29 gennaio 1964, del che è stata data comunicazione all'ufficio affidatario con nota numero 2/85437 del 19 febbraio 1964.

Per quanto concerne la corresponsione degli assegni familiari ai lavoratori agricoli del comune di Canolo, il competente dicastero precisa che l'I.N.P.S. ha provveduto, fin dal 15 dicembre 1963, a corrispondere gli assegni familiari in favore di tutti i lavoratori iscritti nell'elenco riassuntivo relativo all'anno 1963.

Per i lavoratori dipendenti dal corpo forestale e dal consorzio di bonifica sono stati invece corrisposti, in data 12 febbraio 1964, soltanto degli acconti, in attesa che il locale ufficio dei contributi unificati in agricoltura trasmetta l'elenco di rilevamento per l'anno 1963. Il dirigente di quest'ultimo ufficio ha per altro assicurato che trasmetterà con la dovuta urgenza detto elenco all'I.N.P.S. affinché si possa procedere immediatamente alla liquidazione delle competenze dovute ai lavoratori interessati.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: PASTORE.

FIUMANO'. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per aderire alle legittime e pressanti richieste dei numerosi abitanti delle contrade di campagna Fiume, Barvi e Cerasia del comune di Molochio (Reggio Calabria) tendenti ad ottenere l'impianto dell'elettrodotto per la fornitura dell'energia elettrica per uso illuminazione. (5779)

RISPOSTA. — L'amministrazione comunale di Molochio, nell'intento di migliorare le condizioni di vita degli abitanti delle contrade Fiume Barvi e Cerasia, abitate da circa 125 persone, ha da tempo svolto le necessarie pratiche per la realizzazione di due cabine elettriche occorrenti per l'alimentazione dell'energia alle contrade stesse.

All'uopo, con deliberazione del 19 dicembre 1963, veniva approvato il progetto per l'elettificazione dei centri rurali per una spesa di oltre 26 milioni di lire a carico della Cassa per il mezzogiorno, ai sensi della legge 9 aprile 1963, n. 297.

L'« Enel » di Catanzaro, però, prima di assumere l'impegno a fornire l'energia elettrica necessaria, riteneva di proporre alcune modifiche al progetto, che importano una maggiore spesa di circa 3 milioni.

L'elaborato, nuovamente sottoposto al consiglio comunale, è stato approvato con deliberazione n. 19 del 1° maggio 1964: l'importo complessivo della spesa è di lire 29.194.943 a carico della Cassa per il mezzogiorno ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 297.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
CECCHERINI.

GAGLIARDI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere le azioni svolte e i provvedimenti che sono stati assunti e che s'intendono assumere — di fronte alla grave crisi in cui versa la Società mediterranea di assicurazioni — al fine di garantire:

1) la sopravvivenza della società stessa e, quindi, la tutela di tutti gli assicurati nei settori infortuni, vita, ecc.;

2) il mantenimento del posto di lavoro ai circa 400 lavoratori della direzione romana, nonché ad alcune altre migliaia di dipendenti operanti in tutta Italia.

In particolare, l'interrogante chiede che, ove fossero ravvisate specifiche responsabilità, le stesse vengano perseguite con la maggiore decisione. (6427)

RISPOSTA. — Con decreto in corso di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, è stato fatto divieto alla Compagnia mediterranea di assicurazioni, con sede legale in Palermo e direzione generale in Roma, di assumere nuovi affari ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 113 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Il decreto fissa il termine di sessanta giorni entro il quale la società dovrà sanare la situa-

zione di irregolare funzionamento in cui è venuta a trovarsi. In ordine al provvedimento si forniscono le seguenti precisazioni.

La Compagnia mediterranea di assicurazione fu costituita nel 1952; e con decreto ministeriale 16 gennaio 1954 venne autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita, contro i danni, la riassicurazione, nonché delle operazioni di capitalizzazione.

Nella sua azione di vigilanza il Ministero dell'industria e commercio ha seguito l'attività della compagnia stessa, la cui gestione ha dato luogo a gravi squilibri, a causa dell'adozione di basi tecniche inadeguate e della concessione indiscriminata di elevati sconti sui premi nell'assunzione dei rischi, specie di « responsabilità civile autoveicoli ».

Negli ultimi anni, a seguito dell'esame del bilancio e della documentazione presentata dalla compagnia, sono state effettuate ben tre ispezioni. Dagli accertamenti sono emerse irregolarità sia nel funzionamento dell'impresa sia nelle impostazioni dei bilanci; sono altresì emerse perdite che non apparivano nei bilanci stessi, ma potevano dedursi dalle effettive risultanze industriali.

A seguito delle accennate ispezioni, dei numerosi rilievi e contestazioni e, infine, degli interventi — ripetuti in forme diverse — da parte del Ministero, perdurando il grave deficit della gestione, gli azionisti della Mediterranea conferirono nel 1962 nuovi mezzi finanziari per oltre 4 miliardi di lire. In tal modo varie irregolarità furono eliminate. Questi interventi finanziari non sono valse, però, a sanare gli squilibri tecnici ed economici della gestione.

La necessità in cui si sono trovati gli azionisti di maggioranza di costituire in pegno presso le banche creditrici la quasi totalità delle azioni della Mediterranea (con la conseguente carenza di fatto degli organi responsabili della società) l'immobilizzo di notevole parte del patrimonio, nonché la mancanza di liquidità che ne è derivata, hanno ulteriormente aggravato la situazione negli ultimi due esercizi.

Nel 1963 e nel 1964 sono stati effettuati numerosi tentativi di risanamento consistenti in interventi intesi a far acquistare il pacchetto azionario della Mediterranea, da parte di gruppi assicurativi e industriali. Tali proposte di intervento non si sono realizzate a causa della complessità della situazione tecnica e finanziaria della Mediterranea. In questa situazione al fine di evitare che la compagnia assuma nuovi affari, senza poter offrire le necessarie garanzie per l'adempimento dei relativi impegni, il Ministero ha ritenuto necessaria

l'adozione del provvedimento di divieto di assunzione di nuovi affari. Si tratta di un provvedimento che ha carattere cautelativo e non preclude la possibilità di proseguire i tentativi per il risanamento della compagnia.

Il Ministero segue gli sviluppi della questione e prosegue nell'azione di tutela degli interessi pubblici e delle aspettative legittime degli assicurati, dei terzi e del personale.

Il Ministro dell'industria e commercio:
MEDICI.

GELMINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per avere notizie in ordine alla circolare diramata, in data 18 novembre 1963, n. 31, protocollo n. 26375, dalla Direzione generale dei rapporti di lavoro in materia di « disciplina dell'attività di consulenza del lavoro ». La sua applicazione, infatti, comporterebbe la proibizione dell'attività di consulenti debitamente autorizzati presso le associazioni sindacali, danneggiando particolarmente le piccole aziende artigiane, che, per le peculiarità caratteristiche della loro attività, non possono disporre di attrezzature amministrative adeguate che consentano loro di provvedere alle scritturazioni e agli obblighi di natura contabile e amministrativa resi obbligatori dalle norme vigenti.

Si sottolinea che le norme contenute nella circolare su richiamata contengono una interpretazione restrittiva della legge del 1939, n. 815, e ciò in contrasto con la prassi vigente, messa in atto dalla circolare 11 giugno 1951, n. 74, protocollo n. 4263/1-J-1, della stessa Direzione generale per i rapporti di lavoro.

In attesa di una riforma, si chiede pertanto al ministro quali provvedimenti intenda attuare per permettere almeno, come presentemente avviene, che consulenti debitamente autorizzati possano esercitare tale attività nell'ambito delle associazioni sindacali stesse.

(3407)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4089, del deputato Calabrò, pubblicata a pag. 2202).

GUERRIERI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga necessario ed urgente intervenire con una adeguata azione di controllo e con apposite disposizioni:

a) perché nei film riproducenti azioni di guerra sia finalmente e rigorosamente rispettata la verità storica troppo spesso offesa da una deplorabile sistematica deformazione

di episodi che pur furono combattuti dai nostri soldati con strenuità di valore e profusione di sangue su tutti i fronti;

b) perché non siano ulteriormente tollerati nei confronti delle nostre forze armate tanto il deplorabile uso di un linguaggio che ha solo nome « vilipendio », quanto lo sconveniente abuso che si fa della loro uniforme - già insanguinata in trincea a difesa della patria - in rappresentazioni di vario genere, prive di ogni ispirazione ideale, moralmente equivocate e ricche solo di un contenuto banalmente farsesco.

L'interrogante considera della maggiore gravità quanto lamentato perché, non solo offende il prestigio e il decoro delle nostre forze armate, espressione viva delle virtù del popolo italiano, ma altresì impoverisce e deprime quel sano spirito patriottico che sempre, ma soprattutto in regime democratico, rappresenta in ogni paese la forza più valida e insostituibile per la difesa delle sue tradizioni e per la sicurezza del suo avvenire.

(5531)

RISPOSTA. — Come è noto, nessun potere dispositivo e di controllo la legge concede al Ministero della difesa in materia di produzione cinematografica e di pubblici spettacoli, né - secondo le norme vigenti - lo Stato può direttamente far molto nel senso auspicato dall'interrogante, salvo il settore del credito negli istituti di diritto pubblico.

Esiste, tuttavia, in modo determinante la necessità ed il dovere morale di tutelare la sensibilità di madri, di vedove, di orfani, di invalidi, agli occhi dei quali la profanazione del sacrificio dei caduti risulta comprensibilmente inaccettabile.

Le argomentazioni esposte dall'interrogante sono ispirate a sani e giusti sentimenti e sarebbe un errore considerarli come sintomi di fascismo, come polemicamente usa dirsi, perché ciò - tra l'altro - porterebbe ad accreditare soltanto « ad alcuni » tutto il patrimonio dei valori patriottici, comune invece all'intero popolo italiano.

È una questione che non investe affatto le divisioni politiche. È un problema di giusti limiti e di umana delicatezza che andrebbe giustamente esaminato da tutti con la stessa onestà ed obiettività che ha mosso l'interrogante, tanto più che si può benissimo non disturbare la libertà dell'arte ed assicurare nel contempo una giusta educazione pacifica delle nuove generazioni.

Il Ministero della difesa - per quanto è nelle sue possibilità - ha appoggiato e con-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1964

tinua ad appoggiare tutte le iniziative cinematografiche che siano intese a ricordare e valorizzare episodi importanti della nostra storia militare.

Il Ministro: ANDREOTTI.

LAFORGIA, DE MARZI, TAMBRONI, URSO, DEL CASTILLO, SGARLATA, BOVA e SAMMARTINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali urgenti determinazioni intenda adottare in merito alle numerose e giustificate proteste formulate da tutte le organizzazioni sindacali degli imprenditori artigiani, piccoli industriali e commercianti a seguito delle rigide disposizioni emanate con la circolare ministeriale del 18 novembre 1963, n. 31, in base alle quali è stato negato a milioni di piccoli imprenditori artigiani, commercianti ed industriali il diritto di assicurarsi attraverso le proprie libere associazioni di categoria, secondo legittime finalità statutarie, una adeguata ed efficiente assistenza per il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi posti a loro carico dalla complessa legislazione vigente nel campo del lavoro e della previdenza sociale mercé l'opera specifica di consulenti di lavoro, regolarmente autorizzati, e retribuiti dalle associazioni a mezzo di regolare rapporto di lavoro.

Al riguardo gli interroganti chiedono di conoscere se il ministro ritenga che il divieto posto con la citata circolare sia non solo costituzionalmente infondato ma anche chiaramente in contrasto con lo spirito e la lettera delle norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1315, le quali escludevano dal divieto posto dall'articolo 2 della predetta legge n. 1315, citato nella circolare in questione, le organizzazioni sindacali che all'epoca avevano la figura giuridica di enti pubblici. (4003)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4089, del deputato Calabrò, pubblicata a pag. 2202).

LANDI. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per assicurare la piena funzionalità delle opere e degli impianti del porto mercantile di La Spezia e per consentire il sollecito inizio delle opere previste nel programma di attuazione nel nuovo piano regolatore del porto stesso.

L'interrogante chiede, in particolare, di conoscere gli intendimenti dei ministri inte-

ressati in ordine alle richieste recentemente avanzate dalle organizzazioni dei lavoratori portuali di La Spezia per ottenere:

1) l'assegnazione degli arredamenti meccanici destinati al costruendo accosto a levante del molo Garibaldi;

2) la ripresa dei lavori di costruzione del tratto di banchina a levante del molo Garibaldi, interrotti da oltre tre anni per il fallimento della ditta appaltatrice;

3) la realizzazione di un adeguato e più moderno servizio di « pesa pubblica portuale »;

4) la creazione di un più razionale ed agevole parco ferroviario, nel quadro della graduale realizzazione delle opere previste dal nuovo piano regolatore del porto. (4837)

RISPOSTA. — Le necessità del porto di La Spezia, consistenti essenzialmente nella realizzazione delle opere previste dal piano regolatore (il quale prevede anche il potenziamento degli impianti ferroviari portuali), approvato con decreto ministeriale 20 maggio 1959, n. 4243, sono state tenute nella dovuta considerazione nella redazione del programma generale per il potenziamento dei porti nazionali, redatto dalle amministrazioni della marina mercantile e dei lavori pubblici.

Tale programma è stato ora trasmesso agli organi della programmazione economica, nel cui ampio quadro va posto anche il problema dei porti per la sua graduale risoluzione.

Per quanto attiene ai problemi contingenti si può assicurare:

a) che di recente è stata espletata la gara per la fornitura e posa in opera sulle banchine di levante del molo Garibaldi di una gru a braccio retrattile e di un ponte elevatore (per una spesa complessiva di 211 milioni), e che ai lavori potrà essere dato corso non appena il decreto relativo sarà stato registrato alla Corte dei conti);

b) che i lavori di costruzione del tratto di banchina e levante del molo Garibaldi, interrotti a causa del fallimento della impresa appaltatrice, sono stati appaltati ad altra impresa, e sono in corso di esecuzione. La impresa assuntrice dei lavori è stata di recente invitata a dare ai lavori stessi un maggiore impulso;

c) che il problema relativo alla realizzazione di un più moderno servizio di pesa pubblica portuale è già allo studio presso i competenti uffici locali delle amministrazioni dei lavori pubblici e della marina mercantile.

Il Ministro della marina mercantile:
SPAGNOLLI.

LENTI, SULOTTO, SPAGNOLI E BO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative intende assumere nei confronti della direzione dello stabilimento I.N.V.E.X. situato nel comune di Quattordio (Alessandria), la quale ha commesso un grave atto di arbitrio e di intimidazione, licenziando per rappresaglia l'operaio Pero Lorenzo.

Il direttore dello stabilimento ha motivato, di fronte a tutta la maestranza appositamente convocata, che l'operaio Pero è licenziato in tronco perché si è impegnato ad organizzare l'elezione della commissione interna, ed, inoltre, ha dichiarato che l'azienda non tollera l'esistenza nella fabbrica della commissione interna, né del sindacato.

Gli interroganti chiedono se il ministro intenda intervenire sollecitando la direzione a ritirare il provvedimento, perché non solo ingiusto e arbitrario, ma in contrasto con le leggi e la Costituzione. (728, già orale).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 746, già orale, del deputato Angelino, pubblicata a pag. 2195).

LENTI, SULOTTO, SPAGNOLI E BO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se e quali iniziative intenda prendere nei confronti della ditta Atlasolai di Pontestura (Alessandria) che ha licenziato l'operaio De Vita Domenico per avere egli, nella funzione di membro della commissione interna, denunciato l'accordo stipulato tra le parti, essendo la ditta inadempiente alle norme del contratto stesso e alle leggi sui versamenti contributivi.

Il chiaro carattere di rappresaglia che presenta il caso in oggetto spinge gli interroganti a chiedere un pronto intervento del ministro. (731, già orale)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 746, già orale, del deputato Angelino, pubblicata a pag. 2195).

LENTI, BO, SULOTTO, SPAGNOLI E ANGELINO PAOLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del licenziamento di 17 giovani operaie lavoranti presso la ditta Rizzoglio del comune di Ponti (Alessandria), produttrice di biancheria femminile e occupante circa 130 unità lavorative.

Il licenziamento trova motivo nel proposito delle maestranze di esigere il rispetto del contratto di lavoro e di dare vita, nell'azien-

da, alla commissione interna finora inesistente, ed è perciò un atto di rappresaglia arbitrario ed illegittimo, che si aggiunge ad altri simili accaduti in questi ultimi tempi nell'alessandrino, sì da assumere nell'insieme, il carattere di una vera e propria offensiva del padronato contro le libertà sindacali e i diritti costituzionali dei lavoratori nell'interno della fabbrica.

Gli interroganti desiderano sapere altresì quali provvedimenti il ministro abbia assunto o intenda assumere in proposito, per porre fine alla catena di illegali intimidazioni attuate, mediante i suddetti licenziamenti dai gruppi più retrivi del padronato locale. (5166)

RISPOSTA. — In data 14 gennaio 1964, la ditta Rizzoglio di Ponti ha chiesto l'applicazione della procedura prevista dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1950 sui licenziamenti per riduzione di personale, adottando quindi il provvedimento di licenziamento nei confronti di 17 operaie. Nel frattempo cinque operaie, comprese in una lista di candidati, membri della commissione interna, si sono dimesse. Relativamente ad esse la ditta ha fatto presente di non aver ricevuto la richiesta prevista dall'accordo interconfederale 8 maggio 1953 sulla costituzione delle commissioni interne, avendo ricevuto soltanto una generica comunicazione da parte di un gruppo di dipendenti, proprio nel periodo in cui erano in corso i licenziamenti. Di tale comunicazione non avrebbe tenuto conto in forza dell'articolo 4 del regolamento annesso all'accordo citato, che ammette il rinvio delle elezioni per la costituzione della commissione interna ad esperita procedura di licenziamento collettivo. La ditta, comunque, ha tenuto a fare presente che non intende ostacolare l'istituzione della commissione interna.

L'ispettorato del lavoro di Alessandria, che non ha mancato di svolgere gli interventi di propria competenza in occasione di visite ispettive alla ditta Rizzoglio, ha accertato mancata registrazione, nel libro paga, di lavoro straordinario e parziali omissioni nel versamento di contributi assicurativi, inadempienze per le quali ha agito a carico della ditta ai sensi di legge.

Il Ministro: Bosco.

LEVI ARIAN GIORGINA E TODROS. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere l'esatto ammontare del canone annuo di locazione pagato dalla Cassa

per il mezzogiorno alla parrocchia di Santa Caterina da Siena di Torino per l'affitto di parte dell'edificio, dove dal marzo 1963 sono istituiti, in 12 aule e laboratori, corsi di addestramento professionale per immigrati, diretti dalla Cassa per il mezzogiorno.

Per sapere se i ministri ritengano legittimo che la parrocchia Santa Caterina da Siena richieda ad un ente statale una pigione — che si presuppone aggirarsi almeno sui 12-15 milioni annui — per locali che, ai fini della scuola parrocchiale che non ha mai funzionato, sono stati costruiti integralmente con denaro pubblico, ossia per opera dei cantieri di lavoro per i disoccupati finanziati dal Ministero del lavoro e dal comune di Torino e con oblazioni di questo comune, per un ammontare complessivo di circa 40 milioni.

Se siano a conoscenza del fatto che in due piani del suddetto edificio la parrocchia, con la somma ottenuta dalla Cassa per il mezzogiorno per la pigione, ospita gratuitamente decine di studenti universitari raccomandati da vescovi di varie città, ai quali in contraccambio sono richieste alcune ore di lavoro al giorno nel cinema parrocchiale e in tutti gli altri servizi installati dalla parrocchia nel quartiere.

Se ritengano opportuno che — poiché l'edificio non è stato destinato al fine per il quale il Ministero del lavoro e il comune di Torino sono intervenuti con cospicui finanziamenti — sia requisito e, data la gravissima carenza di edifici scolastici a Torino, sia destinato provvisoriamente al centro professionale della Cassa per il mezzogiorno fino a che non sarà costruito l'edificio progettato e in seguito diventi sede di scuola pubblica.

Infine se siano pure a conoscenza che la parrocchia di Santa Caterina da Siena per i suoi servizi di vario genere, fra cui la carità ai senza tetto, occupa gratuitamente oltre 40 vani in stabili dell'I.A.C.P., che vengono così sottratti alla ingente massa di cittadini torinesi senza tetto. (3958)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti risulta che la parrocchia di Santa Caterina del villaggio profughi del comune di Torino prese, a suo tempo, l'iniziativa della costruzione, mediante cantieri di lavoro, di una scuola professionale per la cui realizzazione lo scrivente concesse quattro cantieri di lavoro che furono affidati in gestione al comune di Torino. L'importo complessivo del finanziamento per i suddetti cantieri è stato di lire 12.878.475, mentre la spesa a carico dell'ente proprietario dello stabile risulta in lire

52.947.868. Il Ministero dei lavori pubblici, dal canto suo, ha concesso contributi per 67 milioni di lire.

L'intero stabile è costituito da 4 piani, dei quali il seminterrato, il primo ed il secondo piano sono occupati dal centro professionale Le Vallette, gestito e finanziato direttamente dalla Cassa per il mezzogiorno per la qualificazione e specializzazione di maestranze e tecnici meridionali, mentre il terzo e il quarto piano sono nella disponibilità della parrocchia di Santa Caterina da Siena con destinazione a fini assistenziali.

La destinazione dello stabile a sede di scuola professionale sembra sostanzialmente conseguita con l'insediamento, in una parte dell'immobile, dei corsi di formazione professionale finanziati dalla Cassa per il mezzogiorno, avuto particolare riguardo alla circostanza che l'opera è stata solo parzialmente finanziata dal Ministero del lavoro.

Dal canto suo, il Comitato dei ministri per il mezzogiorno precisa che i rapporti tra la Cassa per il mezzogiorno e la parrocchia Santa Caterina per l'affitto di parte dell'immobile in questione adibito a sede del centro professionale Le Vallette, sono regolati da un normale contratto di locazione per un periodo di 18 mesi e per il corrispettivo mensile di lire 1.500.000, di cui un milione quale canone di locazione e mezzo milione quale rimborso delle spese di riscaldamento, di energia elettrica, di forza motrice, di acqua e di ogni altra spesa di manutenzione.

Il Comitato in parola fa, altresì, rilevare che il canone sopra indicato è più che modesto in relazione al numero ed all'ampiezza dei locali e degli spazi scoperti o coperti con sole tettoie, nonché dei servizi vari di cui usa la Cassa per il mezzogiorno per una superficie totale di metri quadrati 10.500. Risulta, infatti, secondo i dati forniti sia dall'ufficio di coordinamento necessità edilizie del comune di Torino, sia dall'assessorato alla istruzione della provincia di Torino, che mentre il canone pagato dalla Cassa per il mezzogiorno alla parrocchia di Santa Caterina è di circa lire 4.500 annue per metro quadrato, i canoni praticati normalmente in Torino vanno dalle lire 5.000 per le vecchie costruzioni alle lire 11 mila per edifici di recente costruzione.

Per quanto, infine, riguarda l'ultima parte dell'interrogazione, il Ministero dei lavori pubblici sottolinea che, ai sensi dell'articolo 26, secondo e quarto comma dello statuto-tipo per gli istituti autonomi per le case popolari, approvato con regio decreto 25 maggio 1936,

n. 1049, detti istituti possono concedere l'uso gratuito di propri locali ad istituzioni di beneficenza e di carattere assistenziale per lo svolgimento delle loro attività.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

LEVI ARIAN GIORGINA, SPAGNOLI, TODROS E GUIDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere per quali motivi è stata conferita la commenda al merito della Repubblica italiana al professor Lino Businco, il quale firmò il famigerato « manifesto della razza » del luglio 1938, fu vice-direttore dell'ufficio studi razza del ministero fascista della cultura popolare e fu pertanto responsabile delle persecuzioni razziste in Italia, che costarono la vita a migliaia di vittime innocenti.

Per sapere se ritenga che l'aver nominato commendatore tale persona suoni offesa ai valori dell'antifascismo e della Resistenza, dalla quale è nato l'ordinamento della nostra Repubblica, e getti un'ombra sulle manifestazioni del ventennale della lotta di liberazione, che il popolo italiano intende celebrare senza compromessi. (5469)

RISPOSTA. — In occasione della visita ufficiale del principe e gran maestro del Sovrano Ordine di Malta al Presidente della Repubblica e della visita di restituzione avvenuta l'8 ottobre 1962, vi fu, come è nella consuetudine, uno scambio di onorificenze.

In tale occasione, il S.M.O.M. propose, tra gli altri, Lino Businco, nella sua qualità di direttore del Centro studi biologici dell'Associazione cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, per la onorificenza di commendatore dell'ordine al merito della Repubblica, distinzione che fu conferita, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1952, secondo una prassi di cortesia di carattere internazionale costantemente seguita.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

LEZZI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere i provvedimenti che intende adottare a difesa del litorale demanio marittimo di Capri (Napoli) e più precisamente le disposizioni che intende impartire per evitare i discarichi di terra e materiale di rifiuto, che vengono attuati da tre località eminentemente panoramiche e cioè: dal belvedere di Tragara sopra la grotta dei Marinai;

dal parco di Augusto sopra la grotta della Certosa; dalla via Krupp, presso la grotta dell'Arsenale. (4591)

RISPOSTA. — Contrariamente a quanto fatto presente dall'interrogante, non risulta che dal Belvedere di Tragara siano mai stati eseguiti discarichi di terreno o di altri materiali. Ciò è stato anche confermato, oltre che dagli organi locali del Ministero della marina mercantile, anche dal comune di Capri e dalla locale azienda autonoma di soggiorno e turismo.

Dalla via Krupp, presso la grotta dell'Arsenale, sono stati effettuati, nel decorso mese di febbraio, degli scarichi, disposti dal comune di Capri su terreno di proprietà del comune stesso, allo scopo di livellare il terreno, ed anche allo scopo di poter provvedere a piantare degli alberi. Lo scarico è stato ultimato il 10 aprile 1964 e non ha interessato zone demaniali marittime.

Si precisa, inoltre, che il signor Raffaele Vuotto aveva iniziato, il giorno 22 febbraio 1964, lo scarico a mare di materiali di risulta di fabbricati in demolizione, dal parco di Augusto sopra la grotta della Certosa. È stato, per altro, impartito immediato ordine di sospensione di siffatta operazione e, in data 5 marzo 1964, è stato elevato a carico del Vuotto verbale di contravvenzione.

Si assicura infine che all'ufficio marittimo di Capri sono state date precise disposizioni affinché, con il concorso della guardia di finanza, dei carabinieri e dei vigili urbani di Capri, provveda ad esplicitare una costante vigilanza per evitare e reprimere eventuali abusi del genere di quelli segnalati.

Il Ministro: SPAGNOLI.

LIZZERO, FRANCO RAFFAELE E BERNETIC MARIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali deliberazioni intenda prendere per erogare gli equi e necessari compensi al personale postelegrafonico della regione Friuli-Venezia Giulia in relazione all'inevitabile superlavoro creato dalla campagna elettorale per l'istituzione della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia.

Gli interroganti chiedono sollecita risposta, tenuto conto dello sciopero in corso, giustamente deliberato dalle organizzazioni sindacali e del disagio per le popolazioni della regione, se la lotta dei postelegrafonici dovesse perdurare. (6088)

RISPOSTA. — In analogia a quanto fu a suo tempo disposto in occasione delle elezioni per la Regione siciliana, in data 29 aprile 1964, sono state impartite istruzioni alle direzioni provinciali postali e telegrafiche di Trieste, Udine e Gorizia per l'erogazione di un compenso per servizio straordinario al personale dipendente, in relazione al maggior lavoro determinatosi in dette sedi per le elezioni recentemente tenutesi.

È venuta così a cessare l'agitazione del personale interessato.

Il Ministro: Russo.

LOMBARDI RICCARDO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere il suo pensiero sulla interpretazione dell'articolo 6, terzo comma, della legge 5 agosto 1962, n. 1336 — *Gazzetta ufficiale* n. 229 dell'11 settembre 1962 — relativo all'Ente ville venete che recita: « Per i trasferimenti, autorizzati ai sensi della legge 1° giugno 1963, n. 1089, per le successioni aventi ad oggetto gli immobili stessi, si applicano le imposte fisse di registro e ipotecarie ».

Dalla lettura degli atti parlamentari infatti risulterebbe che per i trasferimenti e le successioni aventi ad oggetto gli immobili stessi, debbono applicarsi solo le imposte fisse di registro e ipotecarie e che nessuna interpretazione diversa da quella letterale della norma è ammissibile: il che si deduce chiaramente sia dalla relazione presentata al progetto di legge del senatore Zanotti Bianco, sia dalle discussioni svoltesi sul progetto di legge prima al Senato della Repubblica e successivamente alla Camera dei deputati. Ma al contrario l'ufficio successioni di Venezia sostiene che la norma in questione non prevede l'esenzione dall'imposta di successione, ma soltanto l'applicazione in misura fissa e non proporzionale dell'imposta ipotecaria. Nulla dice circa l'imposta di successione né circa l'imposta globale dell'asse ereditario; cosicché in mancanza di una norma che espressamente ne disponga l'esenzione, queste due imposte farebbero indubbiamente carico all'erede.

Mentre dagli atti parlamentari perciò risulterebbe in modo inequivocabile che si debbano pagare solo le imposte fisse di registro ed ipotecaria, nel testo della legge non figura la parola « solo » in mancanza della quale l'ufficio successione dà un'interpretazione del tutto restrittiva che sembra in netto contrasto con la volontà del proponente e delle Camere. (5690)

RISPOSTA. — In relazione al particolare regime fiscale previsto dall'articolo 6, terzo comma, della legge 5 agosto 1962, n. 1336, relativa all'Ente ville venete, si ritiene che nell'economia di detto articolo non è dato far rientrare anche l'esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario nelle successioni degli immobili cui la norma si riferisce.

La pretesa dell'ufficio delle successioni di Venezia di applicare nei trasferimenti *mortis causa* dei beni in questione i normali tributi successori risulta conforme alla più corretta ermeneutica della norma di che trattasi.

Ed invero, con la disposizione anzidetta viene consentita l'applicazione dell'imposta fissa di registro e dell'imposta fissa ipotecaria in luogo delle normali imposte di registro ed ipotecaria che risultano applicabili; nulla viene disposto, invece, per quanto riguarda l'imposta di successione e quella sul valore globale dell'asse ereditario, le quali — nel silenzio della legge — debbono ritenersi normalmente applicabili.

Questo Ministero esprime pertanto l'avviso che, attesa la formulazione della norma in esame, sia nel giusto l'ufficio successioni di Venezia nel non riconoscere ed accordare l'esenzione da tributi non esplicitamente previsti dalla legge.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

LUCIFREDI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale.* — Al fine di conoscere quali siano le ragioni dello sciopero delle maestranze addette ai lavori del raddoppio ferroviario sulla Riviera di Levante tra Monterosso e Bonassola (La Spezia) e per sapere quali provvedimenti abbia preso od intenda prendere il Governo al fine di evitare che nascano motivi di ritardo nell'esecuzione di lavori di tanta importanza e di tanta urgenza. (5835)

RISPOSTA. — Lo stato di agitazione delle maestranze impiegate nei quattro cantieri di raddoppio della linea Genova-La Spezia trae origine dalla sperequazione, da tempo esistente, fra le retribuzioni ufficiali della provincia di La Spezia, e quelle, sensibilmente maggiori, della adiacente provincia di Genova, sperequazione di trattamento che è rimasta anche dopo l'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro valido dal 1° gennaio 1964.

Le maestranze dei quattro cantieri (circa 600 operai), ricadenti tutti in provincia di La Spezia, subito dopo il loro ingaggio promossero talune manifestazioni di protesta che si conclusero con un accordo in virtù del quale, oltre alle retribuzioni ufficiali vigenti in provincia di La Spezia, hanno percepito un sensibile compenso aggiuntivo a titolo di indennità di disagiata sede.

Le quattro imprese interessate, però, condizionarono il mantenimento delle pattuizioni concordate al rimborso di tale indennità da parte dell'azienda ferroviaria.

Quest'ultima non è invero in grado di poter riconoscere tale accordo, in quanto eccedente la precisa pattuizione contenuta nei contratti stipulati con le quattro imprese, così come del resto in tutti i contratti del genere. Infatti la clausola per la revisione contrattuale dei prezzi stabilisce che il maggior corrispettivo può essere riconosciuto soltanto per i rincari della mano d'opera derivanti da accordi collettivi nazionali o provinciali, mentre il citato accordo è interaziendale ed ha posto in essere una pattuizione del tutto privata, che non si inquadra fra gli accordi collettivi.

Non avendo ottenuto da parte dell'azienda ferroviaria la rivalsa della indennità di disagiata sede, tre delle quattro imprese appaltatrici hanno sospeso dal 1° aprile 1964 la corresponsione dell'indennità stessa. Il provvedimento ha determinato ulteriori agitazioni delle maestranze, di cui il 50 per cento circa si sono licenziate, rallentando fortemente l'attività dei cantieri.

Allo stato delle cose, l'atteggiamento dell'azienda ferroviaria, trova la sua giustificazione nel fatto che la richiesta avanzata investe una questione di principio posta a base dei rapporti contrattuali in essere per tutti gli appalti in corso, e quindi irrinunciabile senza che si determinino gravose ripercussioni negative per la generalità degli appalti.

Al contrario l'azienda ferroviaria, come già portato a conoscenza degli imprenditori e delle maestranze interessati, non avrebbe motivo di opporsi al riconoscimento dei maggiori compensi in questione, ove le intese sin qui raggiunte fra ditte e lavoratori venissero regolarmente trasferite in un accordo su base provinciale fra le competenti organizzazioni dei costruttori e dei lavoratori che hanno, a suo tempo, trattato e definito il vigente contratto nazionale collettivo di lavoro.

Ad evitare eccessivi ritardi nella esecuzione dei lavori di raddoppio, qualora le imprese non siano in grado di superare le attuali difficoltà, l'azienda ferroviaria dovrà necessariamente

prendere in considerazione l'opportunità di proseguire i lavori d'ufficio, avvalendosi della facoltà concessale dalla legge sulle opere pubbliche.

Il Ministro: JERVOLINO.

MACCHIAVELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per cui gli alloggi del cantiere n. 16032 di Genova, costruiti per i dipendenti del comune di Genova e dell'A.M.G.A., soci della cooperativa Cristoforo Colombo, e siti in località San Gottardo, non sono ancora stati consegnati agli assegnatari, nominati da una regolare commissione provinciale assegnazione alloggi fin dal 1961; e se ritenga che così notevoli ritardi siano in contrasto con gli interessi della collettività e dei singoli assegnatari. (4049)

RISPOSTA. — Il lamentato ritardo è dipeso dalle difficoltà incontrate per la realizzazione degli allacciamenti alle reti idrica e fognaria, indispensabili per rendere pienamente abitabili gli alloggi di cui sopra, ultimati da qualche tempo soltanto nella parte edilizia. Dette difficoltà sono imputabili soprattutto alle trattative che si sono dovute condurre per ottenere l'autorizzazione a costruire un tratto della fognatura su area di proprietà privata, non essendo stata possibile una diversa soluzione.

Comunque, per quanto riguarda l'allacciamento elettrico, si sta esaminando, con favorevole predisposizione, la possibilità di cedere un locale cantinato da adibirsi a cabina elettrica, mentre per l'esecuzione dei lavori relativi all'allacciamento fognario è già stata favorevolmente esaminata dai competenti uffici della G.E.S.C.A.L., apposita perizia di spesa, per la cui definitiva approvazione da parte degli organi deliberanti si è in attesa che gli assegnatari interessati trasmettano le dichiarazioni d'impegno a corrispondere la somma eccedente quella a suo tempo prevista per la realizzazione dell'opera di che trattasi.

Si ha, pertanto, ragione di ritenere che quanto prima si provvederà al completamento degli alloggi sopra indicati ed alla relativa consegna per la quale i competenti uffici della gestione hanno già provveduto alla compilazione dei rispettivi contratti.

Il Ministro: BOSCO.

MAGNO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritengano di doversi interessare affinché il consorzio per la bonifica mon-

tana del Gargano provveda alla costruzione di una strada per l'accesso alla strada statale garganica delle case sparse della borgata Macchia Libera, del comune di Monte Sant'Angelo (Foggia).

La mancanza della strada in questione rende assolutamente insopportabile la vita alle numerose famiglie della borgata. (4819)

RISPOSTA. — La costruzione di una strada per l'accesso alla strada statale Garganica delle case sparse della borgata Macchia Libera, in comune di Monte Sant'Angelo (Foggia), non è compresa nei programmi relativi alle opere pubbliche di bonifica montana da attuare nel comprensorio del Gargano a cura del Ministero dell'agricoltura, né nei programmi esecutivi della Cassa per il mezzogiorno, la quale, a causa della nota carenza di fondi, non è in grado, al momento presente, di potere provvedere in ordine alla segnalazione di che trattasi.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: PASTORE.

MAZZONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere, di fronte al costo aumentato per la erogazione delle prestazioni sanitarie di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assistenza agli esercenti attività commerciali, costo che ha portato nella provincia di Firenze, secondo il bilancio di previsione del 1964 a elevare il contributo per la prima classe a lire 12.200, per la seconda classe a lire 22.400 e per la terza classe a lire 25.700, se ritenga opportuno intervenire per accertare i criteri amministrativi delle mutue stesse e predisporre, dato che per gli artigiani e per i coltivatori diretti sono stati disposti ben due provvedimenti che hanno elevato il contributo dello Stato, misure che alleggeriscono il peso contributivo ormai insostenibile per i piccoli e medi operatori commerciali. (2342)

RISPOSTA. — L'aumentato costo delle prestazioni sanitarie, per l'assistenza agli esercenti attività commerciali, è da attribuirsi sia all'incremento del numero delle richieste di prestazioni da parte degli assistiti, sia all'aumento dei costi delle prestazioni ospedaliere e specialistiche.

I criteri amministrativi delle mutue — che sono oggetto di costante attenzione da parte del Ministero del lavoro — non hanno subito modificazioni nel tempo. Le spese generali, infatti, preventivate a questo titolo per il 1964 sono mantenute, nei bilanci di tutte le casse mutue, in limiti percentuali modesti.

In particolare, per quel che riguarda la cassa mutua di Firenze, l'incidenza delle spese generali sul complesso delle uscite del bilancio di previsione del 1964, è del 5,67 per cento, percentuale al di sotto della media nazionale.

In merito al richiesto incremento del contributo dello Stato, allo scopo di ridurre gli oneri contributivi della categoria di che trattasi, si fa presente che non è possibile, nell'attuale congiuntura, l'adozione del provvedimento desiderato.

Infine, si precisa che, per l'esercizio 1964, i contributi suppletivi della provincia di Firenze sono stati fissati nella misura di lire 9.200 per la prima classe, di lire 18.400 per la seconda classe e di lire 21.300 per la terza classe.

Il Ministro: BOSCO.

MAZZONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga di mantenere le disposizioni in materia di disciplina dell'attività di consulenza del lavoro previste dalla circolare 11 giugno 1951, n. 74, protocollo n. 4263/1-J-1, modificate con la recente circolare 18 novembre 1963, poiché il divieto dell'attività di consulenti presso le associazioni sindacali danneggia gravemente le piccole imprese artigiane e commerciali, che per la limitata dimensione non possono disporre delle attrezzature amministrative indispensabili. (3622)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 4089, del deputato Calabrò, pubblicata a pag. 2202).

MAZZONI, TOGNONI, SULOTTO E ROS-SINOVICH. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga di prendere iniziative per normalizzare l'ingiusto trattamento fatto ai tubercolotici assistiti dall'I.N.P.S., in seguito all'interpretazione data dall'istituto alla legge 14 novembre 1963, n. 1540, che esclude coloro che non hanno avuto un ricovero superiore a 6 mesi dall'indennità post-sanatoriale per la durata di un anno, sebbene la volontà del legislatore non sia dubbia, come attesta la verbalizzata posizione della Commissione lavoro della Camera in occasione dell'approvazione della legge ricordata: « Deve pertanto intendersi come pacifico che la durata dell'indennità in parola è di un anno, senza eccezioni, e che le disposizioni anteriori contrastanti debbono intendersi abrogate ».

(4174)

RISPOSTA. — La XIII Commissione della Camera dei deputati, nella seduta del 29 aprile 1964, ha approvato in sede legislativa la proposta di legge n. 926, recante norme per il « miglioramento del regime post-sanatoriale per i tubercolotici assistiti dall'I.N.P.S. ».

Tale proposta, abrogando il terzo comma dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, assicura l'indennità post-sanatoriale per la durata di un anno anche a coloro che sono stati ricoverati per un periodo inferiore a sei mesi.

Per doveroso ossequio verso il Parlamento, si ritiene opportuno attendere l'esito della suddetta iniziativa parlamentare che, secondo le previsioni, sarà sollecitamente esaminata anche dal Senato.

Il Ministro: Bosco.

MAZZONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quale risposta e quali provvedimenti intenda adottare per tranquillizzare i medici mutualistici, che già hanno effettuato uno sciopero generale e continuano l'agitazione per conseguire un diverso trattamento tributario e specificatamente la classificazione in seconda categoria della parte di reddito loro liquidato in seguito a prestazioni effettuate per conto degli enti mutualistici. (5827)

RISPOSTA. — L'argomento è stato più volte rappresentato anche dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici, dai vari ordini provinciali dei medici e dalle associazioni di categoria.

In tali occasioni questo Ministero ebbe a mettere in evidenza che l'attività accertatrice nei confronti dei medici è risultata, in passato, caratterizzata da notevoli sperequazioni a causa, fra l'altro, sia delle difficoltà di acquistare utili elementi sia della insufficiente documentazione prodotta dagli interessati a corredo delle dichiarazioni. Ne è derivato che i redditi accertati a carico dei medici sono, a volte, apparsi attraverso l'analisi dei dati statistici eccessivamente lontani dalla realtà.

Si è pertanto imposta la necessità di una più realistica valutazione dei redditi dei professionisti non disgiunta, certamente, da un beninteso equilibrio al fine di perseguire l'auspicata azione perequativa nella distribuzione del carico tributario in relazione alla effettiva capacità contributiva di ciascuno. Il che torna, in ultima analisi, a beneficio e vantaggio della categoria stessa.

A questo punto occorre soffermarsi sul diverso rapporto intercorrente tra gli enti previdenziali e assistenziali e i medici ambula-

toriali e fiduciari, nonché tra i predetti enti e i medici convenzionati. Infatti, l'amministrazione finanziaria, riconosciuta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra gli enti previdenziali e i medici ambulatoriali e fiduciari, consentì la classificazione, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, in categoria C-2 dei relativi compensi. Tale trattamento tributario non fu, invece, concesso ai medici convenzionati, in quanto la regolamentazione dei rapporti intercorrenti fra detti enti ed i medici in questione configura l'esistenza di un rapporto di prestazione di opera professionale, senza alcun elemento di subordinazione, come ebbe ad affermare esplicitamente la stessa Federazione nazionale degli ordini dei medici, con nota 22 marzo 1955, n. 2819/1, secondo la quale i medici convenzionati operano in situazione diversa da quella degli ambulatoriali ed inoltre non beneficiano del « capitolato ambulatoriale ».

Da ciò discendono le richieste, ai fini tributari:

a) dei medici ambulatoriali o fiduciari intese ad ottenere una detrazione — a titolo di spese di produzione — dal reddito mobiliare di categoria C-2 pari al 20 per cento dei proventi percepiti dagli enti previdenziali;

b) dei medici convenzionati per la concessione di una detrazione forfettaria dell'80 per cento a titolo di spese sui proventi dell'attività mutualistica classificabili, ai fini del tributo mobiliare, in categoria C-1.

Per quanto concerne la richiesta dei medici ambulatoriali, l'amministrazione finanziaria ha più volte precisato che il particolare sistema di tassazione cui sono soggetti i redditi di lavoro classificati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile nella categoria C-2 non consente di ammettere in detrazione le spese sostenute dai medici per l'espletamento del loro lavoro e per il loro aggiornamento professionale. Giova per altro ricordare che ai fini dell'imposta complementare l'articolo 5 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, ammette per i redditi di lavoro subordinato e per le pensioni la detrazione delle relative spese nella misura forfettaria del 20 per cento dei redditi stessi, con un massimo di lire 360 mila.

In merito alla richiesta dei medici convenzionati è stato confermato che la richiesta stessa — intesa ad ottenere la detrazione del reddito mobiliare di categoria C-1, delle spese in misura forfettaria, prescindendo, cioè, da una sufficiente ed idonea documentazione — non è assecondabile, essendo in contrasto con le norme del vigente ordinamento tributario che prescrivono di seguire, nell'imposizione

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1964

diretta, il sistema della determinazione analitica del reddito in base alla dichiarazione annuale prodotta dal contribuente.

I redditi dei medici mutualistici convenzionati, quindi, al pari di quelli delle altre categorie di reddituari, vanno assoggettati all'imposta di ricchezza mobile previa l'analisi degli elementi attivi e passivi che concorrono alla formazione dei redditi stessi.

Né può essere accolta per i motivi sopra esposti l'auspicata parificazione del trattamento tributario dei predetti redditi a quello riservato ai redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C-2. Una tale parificazione farebbe venire meno la necessità di diversificare i redditi nelle categorie C-1 e C-2 a seconda che derivino dal lavoro autonomo o dal lavoro subordinato, come stabilito dall'articolo 85 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

MENCHINELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere la ragione per la quale il Ministero ritiene di prolungare l'assenza di regolamentazione per l'applicazione di dispositivi antevivori per autobus con guida a destra, la cui persistente mancanza aggrava lo stato di pericolosità della circolazione stradale ed è causa frequente dei sempre più numerosi incidenti stradali, in ragione di quanto a suo tempo rilevò lo stesso Ministero dei trasporti emanando la circolare n. 27 del 24 gennaio 1956 e la successiva n. 41/1958 del 22 marzo 1958, il cui oggetto fu purtroppo trascurato in sede di emanazione del nuovo codice della strada. (5891)

RISPOSTA. — Le norme in vigore precedentemente al nuovo codice della strada prevedevano l'obbligatorietà dell'applicazione degli specchi antevivori sugli autobus con guida a destra di larghezza superiore a metri 1,80. Furono stabilite le caratteristiche che i dispositivi dovevano soddisfare per ottenere l'approvazione del tipo. Tuttavia indagini eseguite e l'esperienza acquisita portarono alla conclusione che gli specchi antevivori davano luogo a numerosi inconvenienti ben più rilevanti dei vantaggi che il loro uso avrebbe apportato e quindi non rispondevano agli scopi per cui erano stati ideati.

Di conseguenza nell'attuale codice della strada non fu previsto l'impiego di specchi antevivori e per tale motivo questo Ministero non ritiene di dovere dare una regolamentazione non richiesta dal predetto codice.

Il Ministro: JERVOLINO.

MESSE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

1) i motivi per cui la R.A.I.-TV. esclude dai concorsi i giovani soggetti agli obblighi di leva danneggiandoli nel loro avvenire e deprimendoli nello spirito militare solo perché stanno servendo, o a suo tempo dovranno servire la patria in armi;

2) se ritenga o meno contrario allo spirito e ai fini dell'articolo 52 della Costituzione e del decreto-legge 13 settembre 1946, n. 303 l'atteggiamento della R.A.I.-TV.;

3) se intenda adottare i necessari provvedimenti perché ai concorsi banditi dagli enti controllati e dalle aziende a partecipazione statale siano ammessi anche i giovani in servizio militare o soggetti agli obblighi di leva. (2721)

RISPOSTA. — La R.A.I.-TV. pone in essere con i propri dipendenti contratti di lavoro di natura privatistica, stante — come è noto — la sua struttura giuridica societaria.

I concorsi da essa banditi per la scelta del proprio personale non sono quindi paragonabili a quelli dello Stato, poiché detta società, dopo aver ammesso ad una prova comparativa i candidati, opera una selezione, basata su criteri discrezionali, degli elementi ritenuti più idonei alle proprie necessità.

Molto spesso, inoltre, i concorsi non vengono effettuati per una assunzione immediata, ma solo per l'ammissione a corsi formativi indetti per sopperire ad eventuali future necessità della società e quindi paragonabili a semplici borse di studio.

In particolare, poi, per quanto riguarda il punto 1) della interrogazione, si deve far presente che il criterio seguito dalla R.A.I., nella scelta dei propri dipendenti non è preclusivo nei confronti dei giovani con obblighi di leva, tanto è vero che in diverse occasioni sono state assunte persone che non avevano ancora prestato servizio militare. L'aver adempiuto a detto obbligo costituisce soltanto uno dei titoli preferenziali previsti di volta in volta nel contesto dei criteri di massima da tenere a base delle selezioni da operare. La R.A.I. è costretta a tenere conto della circostanza predetta perché in relazione alla particolare attività svolta, si trova nella necessità di avere sempre a disposizione, in numero sufficiente, dipendenti in possesso di una elevata qualificazione ed una approfondita pratica.

Per quanto attiene al secondo punto dell'interrogazione, si osserva che l'articolo 52 della Costituzione non può essere invocato nel

caso in esame. Detta disposizione, fa riferimento alla posizione di lavoro, espressione che, esaminata nel contesto dell'intero articolo, concerne indubbiamente un rapporto di lavoro già in atto, in quanto instaurato precedentemente al servizio militare.

Si soggiunge che anche il decreto legislativo 12 settembre 1946, n. 303, citato dall'interrogante, si riferisce (all'articolo 1) ai casi in cui il rapporto di lavoro è già costituito e viene interrotto per l'adempimento degli obblighi di leva fissando, altresì, le modalità ed i limiti entro i quali il prestatore d'opera ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Tale normativa è stata regolarmente recepita nei contratti collettivi stipulati dalla R.A.I.-TV.

Ciò premesso, si assicura che in materia è in corso di diramazione una circolare con la quale viene richiamata l'attenzione degli enti ed aziende dipendenti da questo Ministero sull'osservanza delle norme sopra riportate.

Il Ministro: Bo.

MINASI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Al fine di conoscere quali provvedimenti intenda adottare per la sistemazione del torrente Canneto, che scorre al confine del territorio di Nicastro con quello di Sambiasi (Catanzaro), che, come viene denunciato anche dalla stampa locale, minaccia la vita di 50 famiglie, residenti nella contrada omonima.

Il pericolo viene aggravato dalla sovrastante collina, che, sotto l'azione della pioggia, frana; difatti recentemente la strada Sambiasi-Nicastro fu bloccata da una massa di terriccio trasportata dal torrente straripato. (5072)

RISPOSTA. — Fino a questo momento, non è pervenuta alla Cassa per il mezzogiorno alcuna richiesta relativa alla sistemazione del torrente Canneto in agro di Nicastro e Sambiasi (Catanzaro).

Si assicura, tuttavia, che la Cassa ha provveduto ad interessare gli enti territoriali competenti, perché vengano accertate, attraverso i propri tecnici, le effettive esigenze di sistemazione del torrente suddetto e facciano pervenire a quell'istituto esaurienti proposte d'intervento.

Non appena in possesso degli elementi di giudizio sopra cennati, la Cassa per il mezzogiorno avrà anche cura di vagliare le eventuali possibilità di reperire i finanziamenti necessari per i provvedimenti sollecitati dal-

l'interrogante e riferire quindi, con la dovuta concretezza e precisione, sia in merito agli aspetti tecnici sia circa le effettive possibilità di inserimento del particolare intervento nei programmi della legge speciale per la Calabria.

Il Ministro: PASTORE.

MONASTERIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se, tenuto anche conto che, dopo la tardiva firma del ministro del tesoro, è da ritenersi di imminente pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* il decreto per lo sgravio delle imposte relative all'anno 1963, in favore dei contribuenti della provincia di Brindisi gravemente danneggiati dalle calamità atmosferiche verificatesi nella decorsa annata agraria, creda di dovere emanare il provvedimento necessario a conferire carattere generale, per i comuni più colpiti dalle predette avversità, alla già disposta sospensione — a richiesta di parte — del pagamento delle rate d'imposte in corso di riscossione, al fine di rendere immediatamente operante la citata sospensione e di evitare, in pari tempo, agli interessati il ricorso a fastidiose pratiche burocratiche ed agli uffici periferici competenti un superfluo aggravio di lavoro. (5760)

RISPOSTA. — Il decreto interministeriale di sgravio tributario cui ci si riferisce, è stato già trasmesso, per l'esecuzione, alla competente intendenza di finanza.

Non è possibile aderire alla richiesta di sospendere la riscossione dell'ultima rata di aprile dei tributi fondiari dovuti dai contribuenti della provincia di Brindisi danneggiati dalle avversità atmosferiche, sia perché la rata per la quale si chiede la sospensione della riscossione è già scaduta, sia perché la stessa rata è relativa ad un periodo di imposta diverso da quello che forma oggetto del provvedimento di sgravio. In altri termini, non è possibile derogare al principio fissato dall'articolo 3 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, sulla base del quale ad ogni periodo di imposta corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

MONTANTI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se risulti vera la notizia diffusa dalla stampa secondo la quale sarebbe allo studio la soppressione della linea marittima che collega la città di Trapani alle isole di Lampedusa e Linosa, notizia che ha

destato enorme e viva preoccupazione non solo fra gli operatori economici della provincia di Trapani, che continuano ad avere normali rapporti commerciali con le isole sopraddette, ma fra le stesse popolazioni che vedono ulteriormente ridotte le già scarse possibilità di collegamento con la Sicilia con conseguente aggravamento delle già precarie condizioni di vita.

Il provvedimento di soppressione della predetta linea marittima, qualora risultasse fondata la notizia, non potrebbe trovare giustificazione alcuna, specialmente nel momento in cui da parte delle popolazioni interessate e da parte della stampa vengono invocati provvedimenti urgenti capaci di migliorare il tenore di vita di tanta gente costretta a vivere in due isole tanto distanti dalla terra ferma. (3458)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda la paventata soppressione del collegamento marittimo Trapani-Linosa-Lampedusa, cui ci si riferisce, si fa anzitutto presente che dal 1° gennaio 1964 due nuove motonavi sono entrate in servizio sulle linee D-4 e D-5, rispettivamente esercitate dalla società Sirena con il seguente itinerario: Trapani-Pantelleria-Lampedusa-Linosa-Porto Empedocle; e Porto Empedocle-Linosa-Lampedusa-Pantelleria-Trapani. Le linee suddette vengono tuttora esercitate con periodicità bisettimanale.

In occasione della immissione in linea delle due nuove unità, secondo quanto sopra accennato, alcuni enti interessati alle comunicazioni marittime di quel settore (comuni, camere di commercio, ecc.) hanno preso l'iniziativa per una modifica dei predetti itinerari.

Poiché le proposte avanzate sono risultate discordanti, allo scopo di pervenire ad una eventuale intesa, è stata tenuta presso la direzione marittima di Palermo, una riunione, nella quale tuttavia non è stato raggiunto alcun accordo di modifica degli attuali itinerari delle linee D-4 e D-5. Le linee suddette continueranno pertanto ad essere esercitate con gli itinerari già specificati.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

MONTANTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che si oppongono alla utilizzazione dell'eliporto dell'aeronautica militare ad Orbetello (Grosseto), con conseguente distacco di militari e mezzi, tenendo conto che i lavori di adattamento degli impianti relativi sono stati ultimati da molti mesi, tanto che il 30 giugno 1963 l'eliporto è stato inaugurato ufficialmente. (5374)

RISPOSTA. — Per ragioni organiche e di bilancio l'oneroso progetto relativo alla costituzione in Orbetello di un nuovo reparto elicotteri non può per il momento essere attuato.

Tuttavia, in attesa di poter realizzare tale progetto, si conta di potere quanto prima far luogo alla riclassificazione dell'idroscalo di Orbetello da « custodito » in « attrezzato » con conseguente aumento del personale addetto, in modo che l'infrastruttura possa essere utilizzata quale punto di appoggio e rifornimento degli elicotteri in transito.

Il Ministro: ANDREOTTI.

NAPOLI E PUCCI ERNESTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda promuovere per rendere operante la disposizione in base alla quale anche le rivendite di generi di monopolio sono state opportunamente autorizzate alla vendita delle marche per le patenti di guida, trattandosi di gestioni riconosciute anche agli effetti della vendita dei valori bollati e postali, al fine di poter provvedere all'annullamento delle marche stesse, anche nell'interesse del pubblico che si vedrebbe agevolato nell'operazione di rinnovo senza dover rivolgersi altrove per l'annullamento delle marche acquistate alla rivendita.

Per conoscere altresì se a tale scopo si ritenga conveniente proporre l'adozione da parte dei tabaccai, autorizzati alla vendita dei valori bollati, di apposito timbro a secco, portante la data dell'annullamento e il numero della rivendita, in modo da stabilire, ad ogni effetto, l'origine della operazione ovvero proporre che il rinnovo sia implicito con la apposizione della marca recante l'anno di validità al quale si riferisce, così come è in uso per gli accendisigari. (6004)

RISPOSTA. — Spiace di dover esprimere avviso contrario alla proposta di autorizzare le rivendite di generi di monopolio all'annullamento delle marche sulle patenti di guida con un timbro a secco, non risultando possibile affidare a privati, perché di competenza esclusiva della pubblica amministrazione, l'espletamento di particolari formalità alle quali è connesso l'esercizio di una pubblica funzione, come l'annullamento delle marche per concessioni governative, da cui consegue, come nella fattispecie, il rinnovo del relativo titolo amministrativo (passaporto o patente di guida autoveicoli).

Va considerato, per altro, che la disposizione a suo tempo impartita agli uffici periferici dal Ministero delle poste e delle teleco-

municazioni e dall'Automobile Club d'Italia di provvedere ugualmente all'annullamento delle marche e, quindi, al rinnovo del titolo, anche quando le marche stesse vengano presentate direttamente dagli interessati perché acquistate presso le rivendite, mentre agevola il cittadino nell'adempimento dei propri doveri tributari, consente ai rivenditori di valori bollati un congruo smercio delle marche in dotazione.

Non si ritiene, infine, accoglibile la proposta che le marche di concessione governativa per patenti rechino l'indicazione dell'anno di validità perché è evidente che ciò si tradurrebbe in un maggiore onere che lo Stato verrebbe a sopportare per l'approntamento di tali nuovi tipi di marche e per la distruzione delle scorte eventualmente inutilizzate alla fine di ciascun anno, senza adeguati apprezzabili benefici per il cittadino.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere presso quale sede dell'I.N.P.S. siano finiti i contributi assicurativi del signor Rebuschi Giovanni Battista fu Giuseppe, classe 1918, per il lavoro dallo stesso compiuto in Cirenaica, al villaggio Oberdan, tra il 1938 e il 1940.

(4947)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti è risultato che il signor Rebuschi Giovanni Battista è titolare della posizione assicurativa n. 16769/Bengasi, che, in data 13 luglio 1959, è stata trasferita alla sede provinciale dell'I.N.P.S., presso la quale ha assunto il n. 739844; su di essa, per altro, non figura accreditato alcun contributo.

Si precisa che tale circostanza non concreta un caso di omissione assicurativa, dato che i coloni che hanno prestato la loro opera in Libia non sono mai stati assoggettati all'obbligo assicurativo per l'invalidità e la vecchiaia ma, in virtù delle disposizioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1971, sono stati obbligatoriamente assicurati solo contro la tubercolosi.

In particolare, per la provincia di Bengasi, tale forma di assicurazione ha avuto decorrenza dal 1° novembre 1939.

Il signor Rebuschi, infatti, per l'attività lavorativa svolta presso il villaggio Oberdan, quale componente della famiglia colonica del proprio padre signor Rebuschi Giuseppe, risulta assicurato contro la tubercolosi per l'anno agrario 1940.

Il Ministro: Bosco.

NICOLETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che le pensioni percepite da lavoratori italiani per lavoro svolto in Germania non vengono mai pagate con regolarità.

Per sapere quali provvedimenti intenda prendere al fine di eliminare ogni ingiustificato ritardo e confusione.

(4948)

RISPOSTA. — In base all'accordo amministrativo firmato a Bonn il 6 dicembre 1953 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'8 giugno 1956, n. 139), relativo alla esecuzione della convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, le pensioni liquidate dall'assicurazione germanica sono pagate dall'I.N.P.S. bimestralmente, all'inizio del secondo mese del bimestre cui si riferisce il pagamento.

In linea di massima, la data dei pagamenti è condizionata da tre elementi, per altro, suscettibili di variazione da un bimestre all'altro.

1) la tempestività con cui l'ente straniero trasmette la documentazione necessaria (schede ed elenchi);

2) il tempo occorrente all'I.N.P.S. — 20-25 giorni, nonostante tutti i possibili accorgimenti per ridurre al massimo i tempi di lavoro — per l'elaborazione del materiale e l'emissione degli appositi assegni conto corrente postale a favore dei beneficiari;

3) il tempo necessario all'amministrazione postale per la vidimazione e l'inoltro degli assegni ai destinatari.

In proposito si forniscono indicazioni circa i tempi di elaborazione e di emissione degli assegni per i pagamenti delle più recenti rate di pensione.

Per il sesto bimestre 1963 il materiale è pervenuto dall'ente straniero il 15 novembre, gli assegni sono stati trasmessi all'ufficio postale nei giorni dal 7 al 9 dicembre e la vidimazione è avvenuta nei giorni dal 10 al 17 dicembre.

Per il primo bimestre 1964 il materiale è pervenuto soltanto in data 21 gennaio, gli assegni sono stati trasmessi all'ufficio postale nei giorni 14 e 15 febbraio e sono stati vidimati dal 17 al 22 febbraio.

Si assicura, comunque, che la questione del pagamento delle pensioni estere ai beneficiari residenti in Italia ha formato e continua a formare oggetto di particolare attenzione da parte di questo Ministero e dell'I.N.P.S. allo scopo di ottenere, anche mediante opportune segnalazioni in sede internazionale, il pagamento delle pensioni nel più breve tempo possibile.

Il Ministro: Bosco.

NICOLETTO. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'esplosione della polveriera Sorlini avvenuta a Carzago Riviera (Brescia) il 15 aprile 1964 con gravi danni alle case del paese; per conoscere i motivi che hanno consentito la costruzione della polveriera in luogo abitato, nonostante le riserve delle autorità locali e dei cittadini. (5861)

RISPOSTA. — Nella fabbrica di esplosivi, sita in Calvagese della Riviera, frazione Carzago, località Campagna, il 15 aprile 1964 si verificò un incendio che determinò la deflagrazione di circa 250 chilogrammi di tritolo contenuti in una vasca di fusione ed in un carrello di rifornimento.

La deflagrazione ha provocato danni soltanto ad alcune attrezzature della fabbrica, ma non alle case vicine.

La fabbrica è stata regolarmente autorizzata il 5 febbraio 1961, essendo state riscontrate sussistenti tutte le condizioni previste dalla legge per l'impianto di detti opifici.

Non consta a questo Ministero che a suo tempo siano state espresse riserve da parte delle autorità locali e dei cittadini in merito alla installazione della polveriera.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
CECCHERINI.

NICOLETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere dove sia archiviata la documentazione sanitaria riguardante l'ex militare Gaudiosi Domenico di Marco classe 1917, distretto militare di Brescia, già prigioniero di guerra prima in India e poi in Inghilterra fino al 1946. (5863)

RISPOSTA. — Presso questa amministrazione militare non risultano precedenti sanitari relativi al reduce cui si riferisce l'interrogante.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ORIGLIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se e quali provvedimenti siano allo studio per eliminare le gravi deficienze di personale ed organizzative emerse in tutta evidenza presso la dogana di Milano, e se ed in quale maniera si intenda ovviare ai gravissimi inconvenienti derivanti dalle recenti disposizioni ministeriali per l'applicazione strettamente formale di norme vecchie ed in parte superate dalla evoluzione degli scambi internazionali e del progresso tecnologico.

L'abnegazione dei funzionari doganali — i quali, pur nell'assenza di garanzie per l'impossibilità di discriminare l'errore dall'atto intenzionale, si sono assunte le pesanti re-

sponsabilità di una applicazione illuminata ed intelligente della legge e del regolamento — ha permesso in passato al traffico di merci di defluire senza eccessivi intralci e ritardi, nonostante il continuo e fortissimo incremento registrati.

Poiché il rigore formale rischia ora di far degenerare una situazione già critica e di compromettere lo stesso sforzo produttivo del paese, l'interrogante richiama l'attenzione del ministro sull'urgenza di provvedimenti che consentano lo snellimento delle formalità e delle procedure doganali. (5828)

RISPOSTA. — L'imponente mole di lavoro che negli ultimi tempi la dogana di Milano ha dovuto affrontare a seguito del forte incremento dei traffici internazionali ha reso precaria la situazione dei servizi doganali di quella sede.

Soprattutto gli spazi e le attrezzature ferroviarie doganali a disposizione si sono rivelati del tutto inadeguati alle esigenze crescenti degli operatori, determinando un comprensibile rallentamento nel movimento delle merci e dannose ripercussioni sull'andamento del servizio. La causa principale di tali inconvenienti è da riferire in particolare alla insufficienza degli spazi e degli impianti ferroviari allo scalo Milano-Farini, con conseguente obbligo per i funzionari di eseguire la visita dei carri « in linea » senza possibilità di disporre lo scarico delle merci, e di effettuare controlli sommari della merce stipata nei carri stessi. In tali circostanze, non può farsi a meno, per una minima esigenza di difesa fiscale, di ordinare la traduzione di qualche vagone in rampa per un migliore controllo della merce, ma l'operazione stessa provoca ingorghi suscitando le inevitabili proteste degli operatori e della stessa azienda ferroviaria.

Nell'intento, tuttavia, di evitare siffatti inconvenienti è stata recentemente prospettata all'amministrazione ferroviaria la possibilità di dislocare, per il tempo strettamente limitato alla visita doganale, tutti i vagoni che giornalmente non possono trovare asilo entro gli spazi doganali lungo alcune « ribalte » di cui sono dotati i magazzini ferroviari siti nello scalo Farini, ottenendo in tal modo un controllo più rispondente alla natura del carico delle merci ed evitando che da un sistema di verifiche troppo sommarie derivi incoraggiamento per i tentativi di contrabbando già troppo frequenti nella zona.

Escluso che possa ravvisarsi in tali accorgimenti un comportamento informato ad eccessivo rigore formale, si desidera sottolineare

che non si è mai tralasciata occasione per consentire opportune semplificazioni nell'adempimento delle varie formalità ed anche facilitazioni per rendere più agevole il compito degli operatori, nel rispetto, s'intende, delle disposizioni di legge vigenti.

Per quanto concerne l'insufficienza di personale della dogana di Milano lamentata dall'interrogante, deve pur troppo confermare che le esigenze di servizio assorbono ed anzi superano le normali disponibilità organiche di funzionari, per cui non è possibile prevedere un superamento della critica situazione in atto se non mediante l'immissione di nuove unità, con espletamento di un concorso per vice ispettori di prossimo bando.

Per quanto attiene, invece, alla funzionalità dei servizi, può assicurarsi che sono stati già posti allo studio opportuni provvedimenti intesi a potenziare le attrezzature e i servizi delle più importanti dogane, compresa quella di Milano, al fine di adeguarne l'efficienza alle attuali necessità di traffico.

Il Ministro: TREMELLONI.

ORLANDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se ritenga legittima ed opportuna l'intervenuta instaurazione di procedura disciplinare da parte del competente servizio della Croce rossa italiana nei confronti di un gruppo di medici, i quali — con esposto sottoscritto, indirizzato al direttore dei servizi sanitari dell'ente e, data la dipendenza funzionale, ai direttori degli ospedali e delle cliniche universitarie di Roma — denunciarono la carenza di disponibilità di sangue, con particolare riguardo al tipo *O.Rh* negativo universale e le conseguenze che possono derivarne, e per conoscere se ritenga di dovere intervenire per evitare che venga approvata la proposta — che ha un chiaro significato di intimidazione e discriminazione — di non riconferma in servizio avanzata dalla direzione del centro trasfusionale nei confronti di medici cui è stato rivolto l'esclusivo addebito di aver sottoscritto l'esposto soprarichiamato. (4237)

RISPOSTA. — La procedura disciplinare adottata nei confronti dei medici addetti ai dipendenti centri trasfusionali ospedalieri, firmatari dell'esposto, si è limitata al solo provvedimento amministrativo legittimo di accertamento di responsabilità e di formale invito agli stessi di giustificare il loro operato.

Poiché dalle giustificazioni presentate non è risultato esservi stata da parte dei medici firmatari alcuna intenzione di voler scredi-

tare la propria amministrazione, il comitato centrale della Croce rossa italiana non ha adottato alcuna sanzione disciplinare.

Nessuna proposta, inoltre, come riferisce lo stesso comitato, è stata mai avanzata dalla direzione del centro nazionale trasfusione sangue tendente alla non riconferma in servizio dei medici in questione.

L'amministrazione sanitaria, nel prendere atto di quanto sopra, ha ritenuto opportuno invitare la Croce rossa italiana a fornire ulteriori chiarimenti in ordine alla lamentata carenza di sangue umano nei dipendenti centri trasfusionali ospedalieri, nonché a far conoscere, ove fosse acclarata tale carenza, quali provvedimenti siano stati adottati od intenda adottare al fine di garantire, assieme alla più efficiente funzionalità dei centri di cui sopra, un regolare rifornimento di sangue umano per uso trasfusionale sufficiente a far fronte alle esigenze terapeutiche ospedaliere.

Il Ministro: MANCINI.

ORLANDI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se ritenga equo concedere il rilascio della carta di libera circolazione ai capi personale viaggiante principali ed ai controllori, collocati a riposo antecedentemente all'entrata in vigore dell'attuale stato giuridico dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, in considerazione del fatto che i colleghi pensionati dopo tale data, anche se in possesso della sola qualifica, beneficiano di tale agevolazione. (5944)

RISPOSTA. — La concessione della carta di libera circolazione ai capi personale viaggiante principali e controllori viaggianti principali in servizio (ex grado settimo) è stata ammessa a seguito dell'entrata in vigore dello stato giuridico del personale e del quadro di equiparazione che ha collocato tali qualifiche allo stesso livello di altre di ex grado sesto che già godevano di tale beneficio.

Non essendo tale elevamento operante per i capi personale viaggiante principali e per i controllori viaggianti principali collocati a riposo prima dell'entrata in vigore dell'attuale stato giuridico del personale, è rimasta ferma la disposizione secondo la quale detti dipendenti hanno titolo alla carta di libera circolazione solo se in possesso all'atto del collocamento in quiescenza di almeno sei anni di anzianità nella qualifica.

La richiesta di una eventuale estensione della concessione a favore dei capi personale viaggiante principali e dei controllori viaggianti principali a riposo con meno di sei

anni di anzianità nella qualifica, formerà oggetto di esame ai fini di un eventuale provvedimento favorevole in sede regolamentare.

Il Ministro: JERVOLINO.

PELLEGRINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi per cui l'ultimo volo aereo in arrivo a Palermo alle ore 22,10 non prosegue per Trapani.

Se ritenga opportuno intervenire perché l'aereo in arrivo alla predetta ora all'aeroporto di Punta Rais anziché pernottare a Palermo sostì nella notte a Trapani Birgi e da qui ripartire la mattina servendo in tal modo una zona il cui notevole incremento di passeggeri e merci in questi ultimi tempi non può essere mortificato da un servizio insufficiente com'è attualmente. (3826)

RISPOSTA. — Il prolungamento a Trapani della linea serale Roma-Palermo e conseguentemente di quella del mattino Palermo-Roma non risulta giustificato dal traffico attuale fra Trapani e Roma e tanto meno dalle possibilità assai modeste offerte dal tratto Trapani-Palermo.

Infatti, la media attuale dei passeggeri fra Trapani e Roma è di circa sei giornalieri, mentre più bassa è quella dei passeggeri giornalieri fra Trapani e Palermo.

Tenuto presente quanto sopra e in considerazione degli alti costi di esercizio in relazione alla brevità del percorso, questo Ministero è spiacente di comunicare che nel momento attuale non è possibile aderire alla richiesta formulata.

La questione, tuttavia, viene tenuta allo studio per eventuali futuri sviluppi ed evoluzione del traffico.

Il Ministro: JERVOLINO.

PELLEGRINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave pericolo che corre buona parte della popolazione di Salaparuta (Trapani) per la frana abbattutasi nel corso Di Giovanni del paese e che minaccia da vicino moltissime abitazioni.

Se ritenga d'intervenire adottando i provvedimenti necessari a scongiurare il pericolo e sistemare opportunamente e definitivamente la zona raccogliendo i voti del consiglio provinciale di Trapani del 9 gennaio 1964. (4071)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 3917, del deputato Cottone, pubblicata a pag. 2208).

PERINELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se ritenga di intervenire presso la presidenza dell'Opera nazionale maternità ed infanzia per far cessare la scandalosa recente abitudine di assunzione di personale direttivo in soprannumero e che già fruisce, talora, di altri stipendi; se ritenga parimenti necessario ed urgente provvedere alla nomina di un commissario governativo cui sia affidato il compito di liquidare la sede centrale dell'O.N.M.I. stessa e di dare autonomia alle sedi provinciali predisponendo il passaggio dell'attività assistenziale di sua competenza alle province ed ai comuni, sotto la vigilanza ed il controllo di una apposita direzione generale del Ministero della sanità.

Notizie di stampa documentano, infatti, con larga citazione di circostanze e di nomi, come la sede centrale dell'O.N.M.I., malgrado le ristrettezze finanziarie in cui l'ente si dibatte, tanto da dover interrompere l'azione di assistenza nell'interesse delle madri e dei bambini che ne hanno bisogno, sia diventata una vera e propria succursale dell'ufficio di assistenza di un partito politico, adibita unicamente ad elargire benefici economici a numerosi elementi privi di qualsiasi altro titolo e merito oltre a quello di appartenere allo stesso partito. (4059)

RISPOSTA. — Presso l'O.N.M.I. non è stata effettuata alcuna assunzione di personale direttivo in soprannumero, come assicura la stessa opera all'uopo interpellata.

L'attuale giunta dell'istituto, infatti, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 62 e 63 del vigente regolamento organico del personale, ha nominato un solo consulente che — mancando l'O.N.M.I. di un ufficio stampa, propaganda e studi — è stato preposto proprio a tali settori e, in particolare, alla cura della rivista con la carica di direttore responsabile.

Attualmente è in corso di studio la riforma strutturale dell'Opera stessa, allo scopo di rendere i servizi più funzionali e più rispondenti alle moderne esigenze assistenziali.

Il Ministro: MANCINI.

PEZZINO, MANENTI, BRIGHENTI, PELLEGRINO, CALASSO E GIORGI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali reazioni vi siano state o vi saranno da parte del Governo italiano a seguito delle dichiarazioni che, come riporta la stampa, il cancelliere Erhard ha rese l'8 aprile ad Heidenheim per aumentare di due ore e mezzo la settimana lavorativa nella repubblica fe-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1964

derale tedesca, allo scopo di fare a meno di circa un milione di lavoratori stranieri, la maggioranza dei quali, com'è noto, è rappresentata da emigrati italiani che, se il provvedimento venisse adottato, dovrebbero ritornare in patria dove resterebbero disoccupati. (5625)

RISPOSTA. — Dalle informazioni pervenute a questo Ministero non risulta che il cancelliere Erhard abbia reso alcuna dichiarazione cui possa attribuirsi il significato di voler aumentare la settimana lavorativa allo scopo di fare a meno dei lavoratori stranieri attualmente impiegati nella repubblica federale. Al contrario, dall'insieme del discorso da lui pronunciato ad Heidenheim nel quadro della propaganda elettorale in corso per le elezioni regionali del Baden-Wuerttemberg, ed al quale si ritiene debba riferirsi l'interrogazione, appare che il cancelliere considera la riduzione dell'orario di lavoro come una conquista che ha posto la repubblica federale di Germania all'avanguardia di tutta l'Europa in questo settore e di conseguenza la frase che forma oggetto dell'interrogazione figura in tale discorso come un argomento usato dall'oratore per dimostrare l'importanza che ha per tutto il paese ogni spostamento anche di breve durata negli orari settimanali di lavoro e, forse, un richiamo diretto ad evitare ulteriori riduzioni dell'orario: ma certo non come la manifestazione di concrete intenzioni contro i lavoratori stranieri.

D'altra parte anche nei recenti incontri fra la delegazione italiana e quella tedesca per l'esame delle condizioni e dei metodi relativi al reclutamento della manodopera italiana per la Germania sono state confermate le posizioni e le direttive già in atto, e ciò nel quadro delle ulteriori esigenze di occupazione straniera nella repubblica federale di Germania.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

PICCIOTTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere cosa intendano fare per venire incontro alle esigenze degli assegnatari I.N.A.-Casa di Aprigliano (Cosenza), danneggiati gravemente dall'alluvione del 4 ottobre 1963, e per disporre l'immediato inizio dei lavori di riparazione già accertati dagli uffici competenti.

Per sapere se ritengano opportuno disporre una inchiesta sullo stato di quelle abitazioni, sui criteri di costruzione e sui risultati del collaudo, dal momento che a distanza di un solo anno le suddette abitazioni presentano infiltrazione permanente di acqua, tetti e gron-

daie logorati, muri screpolati, balconi a livello stradale tanto che le acque alluvionali hanno potuto facilmente allagare gli appartamenti e abbattere i muri divisorii interni.

Per sapere come mai la direzione provinciale dell'I.N.A.-Casa, nonostante abbia avuto fin dal gennaio 1963 la segnalazione dei necessari lavori di riparazione in tutti gli stabili I.N.A.-Casa, non abbia ancora provveduto ai suddetti lavori. (2621)

RISPOSTA. — A seguito delle eccezionali piogge del 4 ottobre 1963 venne effettuato un sopralluogo da tecnici del genio civile e dell'I.A.C.P. di Cosenza nell'abitato di Aprigliano.

Il complesso edilizio, al quale fa riferimento l'interrogante, è stato costruito dall'I. A.C.P. per conto dell'I.N.A.-Casa, e quindi al di fuori della sorveglianza dell'amministrazione dei lavori pubblici. È costituito da due fabbricati attigui, con dieci alloggi, ubicati nel compluvio di due colline, che per tre lati circoscrive l'area di pertinenza delle due palazzine, ad eccezione cioè soltanto del fronte principale. Nel citato compluvio, a seguito delle suddette piogge, si raccolse una notevole quantità di acqua che, per mancanza di opere di smaltimento, si riversò nell'area delle palazzine e, attraverso le finestre dei vani cantinati, provocò l'allagamento degli stessi cantinati e danni di lieve entità agliintonaci esterni e alle zoccolature; si ebbe anche occasione di notare che le canne pluviali poste in opera non erano sufficienti a smaltire le acque provenienti dai tetti.

Per il ripristino dei fabbricati l'I.A.C.P. di Cosenza, a seguito dell'approvazione, da parte della gestione case per lavoratori (G.E.S.C. A.L.), della perizia dei lavori da eseguire ha indetto apposita gara di appalto per il giorno 18 aprile 1964. Poiché detta gara ha avuto esito negativo, l'istituto predetto dovrà procedere alla rielaborazione della perizia, aggiornando i relativi prezzi di elenco, e successivamente esperire una nuova gara.

L'istituto ha assicurato che l'aggiornamento di che trattasi sarà effettuato con ogni urgenza.

Il Ministro dei lavori pubblici:
PIERACCINI.

QUARANTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per chiedere se sia a conoscenza del fatto che l'amministrazione comunale di Sala Consilina (Salerno) per la vaccinazione antipolio dei bambini non iscritti nell'elenco dei poveri ha preteso un pagamento di lire 120 pro

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1964

capite e quali provvedimenti intenda adottare perché i circa 800 bambini che i genitori, per protesta contro l'amministrazione e per le disagiate condizioni economiche, non hanno fatto vaccinare, vengano immunizzati. (5556)

RISPOSTA. — Al comune di Sala Consilina sono state inviate, nel mese di marzo, 1.400 dosi di vaccino antipolio Sabin, tipo I, per la vaccinazione dei minori compresi fra i 4 mesi e 5 anni che ammontavano a 1.205 unità. Poiché la vaccinazione è stata estesa ai soggetti superiori ai 5 anni d'età, il comune ha provveduto ad acquistare mille dosi di vaccino, consentendo così la vaccinazione di altri 1.319 soggetti. Il comune con atto del 4 marzo 1964, n. 1581, ha deliberato di limitare ai non abbienti la somministrazione gratuita del vaccino ma la deliberazione non è stata approvata e pertanto è stato ordinato il rimborso del pagamento ai 79 vaccinati superiori al 5° anno d'età, che avevano versato 120 lire *pro capite*.

Non risulta invece che siano stati respinti dalla vaccinazione soggetti che non hanno versato il corrispettivo dell'importo del vaccino. Infatti, alla somministrazione della prima dose, i minori da 4 mesi a 5 anni vaccinati gratuitamente ammontano a 940, pari al 77 per cento della popolazione infantile presente, e 1.319 quelli superiori al quinto anno di età.

Il Ministro: MANCINI.

RAIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che a Marina di Ragusa, ridente località di villeggiatura del ragusano, è quasi impossibile poter assistere alle trasmissioni televisive per la mancanza di un ripetitore capace di diffondere le immagini in modo soddisfacente.

Per conoscere, altresì, quali iniziative intenda adottare perché il lamentato inconveniente, causa di continue lamentele da parte dei cittadini utenti del luogo, sia celermente eliminato. (5619)

RISPOSTA. — Esigenze tecniche, organizzative ed economiche impongono che l'estensione della rete televisiva all'intero territorio nazionale proceda per gradi, sulla base di periodici programmi di lavoro compilati dalla R.A.I. e realizzati dopo l'approvazione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni. Tale estensione, inoltre, incontra notevoli difficoltà tecniche dovute all'elevato numero degli impianti in funzione rispetto a quello dei canali televisivi disponibili.

Dette difficoltà, maggiormente sensibili nella zona segnalata, impediscono di anti-

pare previsioni circa l'epoca in cui si riuscirà a normalizzare la ricezione televisiva nella zona stessa.

Si assicura, comunque, che sarà fatto tutto il possibile per trovare una soluzione sollecita e soddisfacente.

Il Ministro: RUSSO.

RIGHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che presso la sezione territoriale « Inam » di Arpino (Frosinone) presta servizio come primo medico di controllo il dottor Garibaldi Tommaso; premesso ancora che il dottor Garibaldi Gustavo, fratello del predetto, esercita la professione libera nell'ambito del territorio della medesima sezione assistendo ben 1.400 mutuatati che temono, con altra scelta, le conseguenze in sede di controllo; tenuto conto che i medici locali hanno ricorso alla direzione generale dell'« Inam » dandone notizia al ministro del lavoro — quali provvedimenti intenda adottare per normalizzare il descritto stato di cose. (5272)

RISPOSTA. — In merito alla situazione prospettata sono stati disposti particolari accertamenti perché, non rilevandosi nella specie una incompatibilità di diritto fra l'attività del dottor Tommaso Garibaldi, dipendente dall'« Inam », e quella del di lui fratello dottor Gustavo, si voleva accertare l'eventuale esistenza di elementi di incompatibilità sostanziale.

Gli accertamenti hanno avuto esito negativo. Il servizio, infatti, dei controlli domiciliari ed ambulatoriali, relativi agli assistiti del comune di Arpino, non è affidato al dottor Tommaso Garibaldi, ma è svolto direttamente dal primo medico di sezione o dall'altro medico aggiunto che, come il dottor Tommaso Garibaldi, coadiuva il medesimo primo medico negli adempimenti di competenza della sezione territoriale.

La questione è stata esaminata anche sotto il profilo degli incrementi numerici degli assicurati in carico a ciascuno dei medici convenzionati di Arpino, ma non esistono elementi che possano far pensare a una influenza del dottor Tommaso Garibaldi a favore del fratello, il quale, già prima dell'assunzione del dottor Tommaso Garibaldi presso l'« Inam », aveva in carico circa mille assicurati, che negli anni successivi (dal 1956 al 1963) sono aumentati a 1.278, in misura percentuale nettamente inferiore a quella relativa all'incremento degli assistiti dai sanitari che hanno lamentato l'asserita situazione di incompatibilità.

Il Ministro: BOSCO.

RIPAMONTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che non hanno fin qui consentito di emanare i bandi di prenotazioni per il primo programma triennale, di cui alla legge del 14 febbraio 1963, n. 60, in considerazione del fatto che l'esecuzione delle costruzioni può essere effettuata solo dopo l'approvazione delle graduatorie definitive dei prenotati per il primo e secondo settore.

Per sapere, ancora, se il ministro sia a conoscenza che una delle motivazioni addotte a giustificazione del ritardo, riguarderebbe l'obbligatorietà di utilizzo di aree comprese nei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167; giustificazione che non ha alcun fondamento perché i tempi tecnici occorrenti per la definizione delle graduatorie sono tali da consentire, nel frattempo, ai comuni interessati di ottemperare alle disposizioni previste dalla sopraccitata legge n. 167. (620, già orale)

RISPOSTA. — L'obbligo di utilizzare le aree comprese nei piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, non interferisce sulla pubblicazione dei bandi di prenotazione degli alloggi da realizzare in base al primo piano triennale di costruzione, considerato che la legge 14 febbraio 1963, n. 60, e il regolamento di attuazione n. 1471 non prescrivono che venga preventivamente indicata l'ubicazione delle aree sulle quali verranno realizzate le costruzioni. Tuttavia, occorre che il suddetto piano triennale sia completato con la ripartizione dei fondi per comprensori intercomunali, previo parere dei comitati provinciali. Pertanto, soltanto allorché i suddetti comprensori intercomunali saranno formati ed il comitato centrale avrà potuto fissare i costi convenzionali degli alloggi e, quindi, i canoni convenzionali, potrà procedersi alla pubblicazione dei bandi di prenotazione per ciascun comprensorio.

Si assicura tuttavia l'interrogante che il Ministero del lavoro ha adottato tutte le misure atte ad accelerare i detti adempimenti preliminari, conseguendo positivi risultati specialmente per quanto riguarda la istituzione dei comitati provinciali.

Il Ministro: Bosco.

ROBERTI E CRUCIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere se e come intendano intervenire per la soluzione delle controversie in corso nell'ambito dell'*Italcable* — organismo con funzioni di pubblica utilità, ove è in atto uno sciopero — contro-

versie relative al rinnovo del contratto di lavoro, scaduto a fine 1963, considerato che le avvenute riunioni in sede ministeriale non hanno sortito alcun esito positivo malgrado il fatto che i rappresentanti dei lavoratori abbiano presentate varie richieste, quale ad esempio quella del rinvio del rinnovo del contratto per ben sei mesi, mentre dall'altra parte è stato negato di portare ad una cifra meno irrisoria delle ventimila lire lorde offerte l'*un tantum* compensativo del citato rinvio di sei mesi. (5688)

RISPOSTA. — A seguito di ripetuti interventi svolti da questo Ministero, la controversia insorta tra il personale dipendente e la società *Italcable* per l'inizio delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, scaduto il 31 dicembre 1963, è stata positivamente avviata.

Infatti, nell'ultima riunione, tenutasi presso questo Ministero, il 16 aprile 1964, le organizzazioni sindacali interessate hanno raggiunto un accordo in base al quale si sono impegnate a dare immediatamente inizio alle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro in parola.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

ROMANO. — *Al Ministro della Sanità.* — Per conoscere se ritenga opportuno intervenire affinché le autorità sanitarie competenti provvedano ad istituire il dispensario dermo-venereo a Giugliano, Frattamaggiore e Afragola (Napoli). (2858 e 5332)

RISPOSTA. — A seguito della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1963, n. 18, relativo alla popolazione legale della Repubblica secondo il censimento del 15 ottobre 1961, il Ministero della sanità in data 1° marzo 1963 ha invitato, tramite il medico provinciale di Napoli, le amministrazioni comunali di Afragola, Frattamaggiore e Giugliano a provvedere all'istituzione dei rispettivi dispensari antivenerei. Le amministrazioni sono state invitate a produrre altresì la documentazione necessaria alla stipula della relativa convenzione, in base alla quale potranno beneficiare del contributo da parte dello Stato nella misura del 50 per cento delle spese di gestione, come previsto dalla sopraccitata legge.

Il medico provinciale allo scopo di agevolare e rendere più solleciti gli adempimenti da parte dei comuni interessati ha dato incarico all'ispettore dermosifilografo provinciale,

professor Giovanni Santoianni, di eseguire frequenti sopralluoghi e la situazione, alla data del 13 aprile 1964, è la seguente:

Giugliano. Il presidente dell'ospedale civile ha acconsentito alla cessione di tre locali per l'istituendo dispensario antivenereo. L'amministrazione comunale non ha ancora perfezionato la relativa pratica, nonostante sia stata ulteriormente sollecitata in data 19 febbraio 1964.

Afragola. I locali prescelti dall'amministrazione comunale sono ubicati nella stessa sede comunale (ex ufficio collocamento) ed hanno bisogno di lavori di adattamento; all'uopo l'ispettore dermosifilografo ha invitato l'amministrazione a provvedervi suggerendo le istruzioni del caso. L'amministrazione comunale ha reso noto che la sistemazione dei locali per l'istituendo dispensario antivenereo rientra nel progetto di trasformazione di parte dell'edificio comunale, al fine di meglio sistemare i servizi. Detto progetto è in corso di elaborazione e se ne attende la conseguente realizzazione.

Frattamaggiore. Il comune, più volte sollecitato per i relativi adempimenti — anche tramite l'ispettore dermosifilografo provinciale, ha reso noto che la istituzione del dispensario sarebbe stata deliberata in una delle prossime sedute consiliari.

Si fa presente infine che in tutti e tre i comuni è in funzione, dal 1° gennaio 1961, un dispensario antivenereo annesso al consultorio dell'O.N.M.I., gestito a cura della medesima opera ed aperto a tutte le donne e bambini anche quando non rientrano fra le categorie assistite.

Il Ministro MANCINI.

ROMANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga opportuno intervenire in favore del signor Domenico Caione, domiciliato a Napoli in vico Santa Teresella degli Spagnoli 12, al quale è stata negata l'assegnazione di un appartamento I.N.A.-Casa, nonostante nell'ultimo bando di concorso gli fossero stati assegnati punti 8 e malgrado egli abiti in un tugurio con la moglie e quattro figli. (4141)

RISPOSTA. — La commissione provinciale assegnazione alloggi I.N.A.-Casa di Napoli ha attribuito al signor Domenico Caione, partecipante al bando di concorso n. 17578 riservato alla categoria dei dipendenti pubblici, in sede di graduatoria definitiva, punti otto ripartiti nel modo seguente: punti 2 per terraneo antigi igienico e coefficiente di sovraffolla-

mento; punti 3 per anzianità di lavoro, decorrente dal 14 giugno 1943; punti 3 per carico familiare (sette persone).

Lo stesso punteggio era stato riconosciuto nella graduatoria provvisoria al lavoratore interessato, il quale presentò ricorso avverso detta graduatoria facendo presente di abitare, con il proprio nucleo familiare, in un garage.

Dalle informazioni degli organi di polizia e dal certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario risultò trattarsi non già di un garage ma di due vani terranei, sia pure antigi igienici e sovraffollati.

Pur considerata la precarietà della situazione alloggiativa del Caione, la commissione provinciale I.N.A.-Casa, in base ai criteri fissati dalla legge, ha dovuto escludere il lavoratore in parola dalla graduatoria utile, nella quale risultano inseriti 403 concorrenti che hanno riportato un punteggio superiore (undici, dieci e nove).

Poiché gli alloggi messi a concorso con il bando sopraccitato sono appena 311, parte dei concorrenti con nove punti e quelli con otto punti compongono la graduatoria di riserva alla quale l'ufficio provinciale del lavoro potrà fare ricorso in caso di riassegnazione di quegli alloggi che si dovessero rendere disponibili.

Il Ministro: BOSCO.

SANNA. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato attuale dei lavori per la costruzione dell'acquedotto del Gerrei praticamente interrotti per mancanza di tubi e perché la Cassa non paga gli stadi di avanzamento alla ditta appaltatrice per cui gli operai sono minacciati di licenziamento e da due mesi (febbraio e marzo) non ricevono il salario. Se ritenga necessario un sollecito intervento sia perché vengano pagati i salari sia perché vengano ripresi i lavori del predetto acquedotto essendo il Gerrei una tra le zone più depresse della Sardegna. (5404)

RISPOSTA. — L'andamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto del Gerrei è, a tutt'oggi, pienamente rispondente ai programmi a suo tempo formulati.

La Cassa per il mezzogiorno ha sempre provveduto al tempestivo pagamento dei certificati di acconto alla ditta appaltatrice, per cui la segnalata mancata corresponsione del salario agli operai addetti ai lavori non può in alcun modo essere addebitata ad inadempienze di quell'istituto.

Per quanto, infine, riguarda la fornitura dei materiali, si precisa che, effettivamente, a

causa di agitazioni sindacali, v'è stato un leggero ritardo nella prima consegna dei tubi da parte della società Dalmine.

Fatta, pertanto, eccezione per il cennato ritardo, ogni altra consegna di materiali è avvenuta con la più soddisfacente regolarità.

Il Ministro: PASTORE.

SANTAGATI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se intenda accogliere positivamente le richieste avanzate al Governo dalla Federazione italiana tabacchi sulla revisione degli aggi, in quanto gli attuali oneri di gestione risultano sperequati rispetto ai compensi vigenti, che vanno adeguati all'effettiva incidenza delle spese e dei rischi, sostenuti dalle rivendite stesse. (6049)

RISPOSTA. — Le rivendite di generi di monopolio ammontavano, nell'esercizio finanziario 1938-39, a 46.811 e realizzavano un aggio complessivo, per i tabacchi, di lire 207 milioni, pari ad un reddito medio per rivendita di lire 4.422. Nell'esercizio finanziario 1962-63, il numero delle rivendite è salito a 54.290 mentre l'aggio complessivamente realizzato dalle medesime è stato di lire 38.287 milioni, pari ad un reddito medio per rivendita di lire 705.231.

Dal raffronto dei dati suesposti si desume che il reddito medio per rivendita è passato, in poco più di un ventennio, da lire 4.422 a lire 705.231, e cioè esso è aumentato di 159 volte, con un incremento che supera nettamente quello del costo della vita, salito di 80 volte.

E ancora da tenere presente che l'aggio, elevato nella misura dal 5,60 al 6 per cento nel 1956 ed esteso con tale livello nel 1959 anche alla vendita dei tabacchi esteri, viene corrisposto sul prezzo di tariffa per la vendita al pubblico dei tabacchi ed è noto che circa l'85 per cento di questo prezzo è costituito dalla imposta di consumo. Pertanto depurando il prezzo dall'imposta e ragguagliando l'aggio a quello che è il vero prezzo di cessione dei tabacchi (costo industriale + spese di distribuzione) si ha che i rivenditori percepiscono ben il 39,54 per cento di tale prezzo, una misura questa che non è inferiore a quanto viene corrisposto dai grossisti ai dettaglianti degli articoli in libero commercio.

Inoltre anche se nella misura del 39,54 per cento deve ritenersi compresa un'aliquota quale corrispettivo per l'anticipo dell'ammontare dell'imposta e per la sua riscossione dal pubblico, tale aliquota non può essere che molto modesta tenuto conto della tenuità del

rischio dell'invenduto e dell'assoluta assenza di formalità (ricevute, bollette, ecc.) per la riscossione di questa imposta, compresa nel prezzo di vendita. In ogni caso, poi, atteso che dal 1° ottobre 1963 ha trovato attuazione il sistema del pagamento differito dei generi, viene meno anche l'onere dell'anticipo del prezzo del tabacco da parte dei rivenditori.

A ciò deve aggiungersi la considerazione di carattere generale che la gestione di una rivendita, assicurando una notevole affluenza nell'esercizio di acquirenti dei generi di monopolio, consente ai rivenditori di conseguire guadagni supplementari dallo smercio di altri articoli, a preferenza degli altri esercizi commerciali concorrenti.

L'amministrazione dei monopoli di Stato trae indiretto motivo di conferma in tali considerazioni dal fatto che le richieste di rivendite di generi di monopolio sono sempre più in aumento e che in sede di gare per appalto ad asta pubblica delle stesse, si registra una notevolissima partecipazione di concorrenti con offerte di canoni anche di misura elevatissima.

In relazione a quanto esposto, spiace di non poter aderire alla richiesta di aumento dell'aggio per la vendita dei tabacchi.

In ordine all'auspicato adeguamento dell'aggio spettante ai rivenditori di generi di monopolio per la vendita di valori bollati, infine, il Ministero del tesoro ha ripetutamente espresso avviso sfavorevole al riguardo non soltanto per le difficoltà di riferire al bilancio dello Stato il conseguente maggior onere che ne deriverebbe, ma anche perché è da ritenere che il notevole incremento verificatosi, successivamente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1963, n. 492, sul prodotto delle vendite di detti valori — in relazione al quale la spesa a carico dell'erario per la distribuzione dei valori stessi si è elevata, nell'esercizio 1961-62, di oltre il 100 per cento rispetto a quella dell'esercizio 1952-53 — possa adeguatamente compensare le accresciute spese dei rivenditori.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

SCALIA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se intenda disporre che i lavori di riparazione carri del compartimento di Genova vengano assegnati alle officine ferroviarie liguri operanti nella stessa provincia; e ciò per evitare il preannunciato ridimensionamento dell'azienda mediante licenziamento di quaranta operai. (6039)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1964

RISPOSTA. — Le officine liguri di Genova Sestri hanno rinnovato, a partire dal 1° luglio 1963, un contratto triennale per la riparazione di carri ferroviari comportante un impegno annuo di 108 mila ore di mano d'opera tariffaria, commisurato alle possibilità produttive ed ai mezzi tecnici di cui la ditta stessa dispone. A tale ultimo riguardo va ricordato che le officine in questione non sono raccodate alla rete ferroviaria, sicché tutti i trasporti dei carri riparandi e riparati devono essere effettuati per via ordinaria a mezzo carrelli stradali.

Nel ricordare che durante l'esercizio 1962-1963 il lavoro svolto dalla ditta è risultato di sole 96 mila ore tariffarie contro l'impegno contrattuale di 108 mila ore tariffarie (senza che gli arretrati maturatisi siano stati da imputare a cause dell'azienda ferroviaria), si fa presente che per i primi nove mesi dell'esercizio corrente 1963-64 il lavoro svolto è stato di 57 mila ore tariffarie contro le 81 mila contrattuali dello stesso periodo (9-12 di 108 mila).

In relazione alla situazione dei fondi del bilancio ferroviario ed alle norme di carattere generale vigenti per tutte le ditte riparatrici di materiale rotabile (ivi comprese naturalmente le officine liguri) non è dato di recuperare, nell'attuale scorcio di esercizio, le ore arretrate maturate a tutto il febbraio 1964.

Il Ministro: JERVOLINO.

SCARPA, MESSINETTI, BIAGINI, ZANTI TONDI CARMEN E DI MAURO ADO GUIDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Intorno alla partecipazione della R.A.I.-TV. alla campagna di propaganda per la vaccinazione antipolio attualmente in corso ed in particolare per conoscere le ragioni per le quali la TV. italiana sta così scarsamente partecipando a tale campagna, collocando per di più le poche trasmissioni propagandistiche in orari disadatti di trasmissioni poco seguite dal pubblico.

Per conoscere se sia vero che la direzione della TV. ha rifiutato di ridurre il tempo di una lucrosa trasmissione pubblicitaria delle ore 21 per fare spazio regolarmente per due settimane alla propaganda per la vaccinazione antipolio. (4983)

RISPOSTA. — La società concessionaria R.A.I., interessata in proposito, ha dichiarato di avere contribuito al successo della campagna in favore della vaccinazione antipolio-mielitica mediante numerose iniziative ed interventi con il Ministero della sanità, che su

di essi ha anche espresso il proprio favorevole apprezzamento.

In effetti risulta che, per quanto riguarda la televisione, sono state effettuate fin dall'inizio della campagna, numerose trasmissioni inserite nei telegiornali delle ore 19, delle ore 20,30 e della notte, comprendenti documentari, inserti filmati, conferenze, dichiarazioni del ministro della sanità, interviste a personalità del campo della medicina, ecc.

Analoghe trasmissioni sono state effettuate dalle emittenti radiofoniche nei giornali-radio diffusi nelle ore di maggiore ascolto. Tali trasmissioni sono state integrate da ampie notizie e servizi sull'argomento, inseriti in tutti i notiziari regionali e nelle rubriche *Programma per i ragazzi* e *La radio per le scuole*.

La R.A.I. ha infine assicurato che non mancherà di continuare a dare il massimo appoggio alla campagna di che trattasi.

Il Ministro: Russo.

SCARPA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se vi siano obiettive e valide ragioni per le quali l'uso delle seguenti sostanze coloranti adoperate nella preparazione di prodotti alimentari: crisoina S, giallo di chinolina, giallo solido, arabico GGN, azorubina, rosso cocciniglia, scarlatto GN, *panceau 6 R*, blu antrachinone, nero brillante BN, nero 7984; è vietato negli Stati Uniti d'America mentre è ammesso in Italia. (5889)

RISPOSTA. — Tutte le sostanze coloranti (comprese quindi anche quelle cui si fa riferimento, il cui impiego nella lavorazione dei prodotti alimentari è consentito in Italia, sono state autorizzate con decreto ministeriale, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, come previsto dall'articolo 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (contenente la disciplina igienica della produzione e del commercio delle sostanze alimentari e delle bevande).

L'elenco dei colori consentiti è stato compilato sulla base del necessario adeguamento alla direttiva della C.E.E., relativa alla armonizzazione delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 115 dell'11 novembre 1962). In tale sede, con la collaborazione dei più eminenti tossicologi dei paesi membri, si è tenuto conto dei più recenti studi pubblicati a cura della F.A.O. e della Organizzazione mondiale della sanità.

Si porta a conoscenza che negli Stati Uniti d'America è ammesso l'impiego di alcune so-

stanze coloranti, quali ad esempio le varie gradazioni dei verdi e il violetto (*color additives, Regulations under the Federal Food Drug and Cosmetic Act*), che non sono consentite in Italia.

Evidentemente nell'ambito delle sostanze che, a seguito di approfonditi studi, possono essere impiegate senza alcun pericolo di danno sotto il profilo sanitario, ciascun paese consente e disciplina nel proprio ordinamento l'uso di quei colori che rispondono alle richieste della produzione nazionale.

Il Ministro: MANCINI.

SEMERARO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia al corrente delle difficoltà venutesi a creare in ordine al versamento delle imposte evase, fissato alla data del 23 marzo 1964 (con conseguente annullamento delle relative multe, previsto dalla legge del condono) per molti contribuenti che hanno perfezionato entro la data suddetta la loro posizione debitoria servendosi di vaglia bancari circolari, anziché di vaglia postali o di versamento in contanti, ai quali è stata incamerata la somma solamente a titolo di anticipo sulla debitoria e con l'esclusione pertanto dal relativo condono.

Per sapere se ritenga di chiarire attraverso un'apposita circolare lo spirito del legislatore, il quale per il fatto stesso che ha fissato un termine massimo per acclarare le varie pendenze, non ha inteso che l'effettuare il versamento in maniera diversa da quella precisata (cioè vaglia postale o contanti) costituisca motivo di annullamento del beneficio stesso. (5796)

RISPOSTA. — La direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari di questo Ministero, con la risoluzione del 18 febbraio 1960, n. 178170, riportata nel volume *Disposizioni in materia di contenzioso penale tributario* distribuito a tutte le intendenze di finanza, ebbe a disporre affinché fossero considerati tempestivi, agli effetti del termine di pagamento del tributo per la concessione del condono delle penalità, i versamenti effettuati con assegni bancari circolari, purché fossero stati emessi entro il termine fissato dal provvedimento di clemenza e purché fossero intestati all'amministrazione finanziaria.

In occasione dell'attuale condono, emanato con la legge 31 ottobre 1963, n. 1458, questo Ministero ha ritenuto tuttora valide le disposizioni anzidette e ha considerato utili, allo scopo di fruire del beneficio del condono, i versamenti dei tributi evasi ancorché effet-

tuati con assegni bancari circolari, a condizione che fossero intestati all'amministrazione finanziaria e fossero stati emessi entro il 23 marzo 1964, confermando, in tal modo, integralmente la risoluzione n. 178170 anzidetta.

Anche di recente, tali disposizioni sono state ribadite ad alcune intendenze che avevano formulato al riguardo specifici quesiti.

In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che eventuali dubbi da parte di qualche ufficio periferico non dovrebbero più sussistere, si esprime l'avviso che non risulti necessaria l'emanazione di una apposita circolare in proposito.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

SERVADEI. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per conoscere i loro intendimenti circa l'urgente sviluppo e potenziamento del porto di Rimini, conformemente alle esigenze dell'importante centro economico-turistico adriatico e sulla base degli studi elaborati dagli organi governativi locali. (2809)

RISPOSTA. — L'ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia, di concerto con il compartimento marittimo di Rimini, ha già predisposto uno studio, nel quale sono espresse tutte le condizioni indispensabili per potere attuare i lavori necessari al potenziamento del porto di Rimini, sia ai fini del movimento commerciale che del traffico passeggeri, compresa anche una darsena per imbarcazioni da diporto; e ciò allo scopo di adeguare la capacità ricettiva del porto di Rimini alle effettive esigenze.

Il predetto piano di studio prevede, infatti, oltre alle normali opere di manutenzione, un sistema di potenziamento ed ampliamento che possa far fronte all'aumentato traffico navale, tenendo anche conto che da alcuni anni il porto di Rimini è stato incluso, durante la stagione estiva, nell'itinerario di linee turistiche passeggeri dell'Adriatico. Sono, inoltre, comprese nel piano le seguenti opere: rafforzamento della banchina Boscovich, ampliamento della testata del molo di levante, revisione e rettifica delle banchine interne con rifacimento della pavimentazione, ricostruzione del molo di ponente, oltre alla già ricordata costruzione di una darsena per naviglio da diporto. Per la realizzazione di tale programma è stata preventivata una spesa di lire 1.360.000.000, che per il momento non può, per altro, essere affrontata, stante le limitate disponibilità di fondi.

In considerazione delle esigenze funzionali alle quali ho fatto cenno, le necessità del

porto di Rimini, sia attuali che di un prossimo futuro, sono state tenute presenti dal Ministero della marina mercantile nella elaborazione delle linee generali di potenziamento dei porti, attualmente sottoposto all'esame degli organi preposti alla programmazione economica.

Il Ministro della marina mercantile:
SPAGNOLLI.

SERVELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — richiamandosi anche alle unanime conclusioni della commissione lavoro del C.N.E.L., enunciate nella seduta del 24 luglio 1963 — se ritenga urgente un aggiornamento del testo unico 17 agosto 1935, n. 1765, relativo alla assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, includendo nell'annessa tabella che fornisce l'elenco tassativo delle malattie riconosciute come professionali, purché contratte in attività di servizio ed a causa di una delle lavorazioni specificate nella tabella stessa, le molte malattie specifiche, prodotte da nuove lavorazioni, escluse dall'assicurazione obbligatoria perché non previste dalla vigente legislazione. (5021)

RISPOSTA. — La tabella annessa alla legge 15 novembre 1952, n. 1967, contiene un rilevante numero di entità nosologiche, per molte delle quali sono indicate come cause — secondo un criterio di affinità chimica, tossicologica, clinica e tecnologica — numerose sostanze nocive, ciascuna delle quali capace di determinare una sindrome tecnopatica ben distinta e perfettamente individuabile nei suoi caratteri nosologici. Cosicché, in definitiva, le malattie professionali protette sono di gran lunga più numerose delle voci della predetta tabella.

L'« Inail » ha promosso di recente un'indagine, attraverso i propri organi periferici, per acquisire ogni utile indicazione circa la eventuale azione dannosa di altre sostanze in rapporto a vecchi o nuovi generi di lavorazione allo scopo di esaminare l'opportunità di un ampliamento della lista. Dall'inchiesta, però, finora, non è emersa alcuna indicazione di rilievo riferibile all'uso di nuove sostanze chimiche o all'impiego di nuovi procedimenti lavorativi. Tuttavia, tornerebbero gradite, per un più approfondito esame della proposta formulata dall'interrogante, indicazioni specifiche sulle nuove entità nosologiche che dovrebbero essere eventualmente incluse nella lista delle malattie professionali.

Il Ministro: Bosco.

SINESIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se, ad opera del medesimo, siano state promosse opportune iniziative al fine di solennizzare le manifestazioni del 150° anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri, la cui celebrazione ricorre il 5 giugno 1964, con la emissione di francobolli commemorativi.

Nel caso in tal senso non si fosse provveduto, l'interrogante chiede che il ministro accordi cortese e autorevole disposizione perché il fausto anniversario della gloriosa arma dei carabinieri trovi adeguata e meritata eco nella emissione di un francobollo commemorativo. (5984)

RISPOSTA. — La ricorrenza del 150° anniversario della costituzione dell'arma dei carabinieri sarà ricordata con l'emissione di due francobolli, del valore di lire 30 e lire 70.

L'emissione stessa è già stata autorizzata con il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 1479.

Il Ministro: Russo.

TOGNONI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se siano a conoscenza del malcontento dei minatori e delle popolazioni di Ravi e dell'intero comune di Gavorrano (Grosseto) per la mancata attuazione dell'impegno assunto dal Governo, a conclusione delle trattative della nota vertenza tra i minatori di Ravi e la società Marchi, concernente l'assunzione di 40 lavoratori licenziati da parte di ditte operanti presso gli impianti Italsider di Piombino.

L'interrogante ricorda che sino ad oggi soltanto 13 lavoratori sono stati convocati e che nulla è stato predisposto per l'eventuale istituzione di un mezzo collettivo di trasporto per i 40 lavoratori che dal comune di Gavorrano dovrebbero recarsi a lavorare a Piombino.

L'interrogante mentre sottolinea la necessità di tenere presente il particolare stato di animo dei lavoratori e delle popolazioni di Ravi, che non hanno visto accolte le loro richieste fondamentali, domanda ai ministri interessati se ritengano di agire tempestivamente per rispettare gli impegni assunti. (4370)

RISPOSTA. — Risulta che le ditte operanti presso gli impianti Italsider di Piombino hanno assorbito, secondo gli impegni assunti, i 40 dipendenti licenziati dalla ditta Marchi di Ravi.

Per contro, non risulta che durante la trattativa della nota controversia siano stati

presi impegni per la istituzione di un servizio di trasporto collettivo dei lavoratori; del resto tutti gli operai della zona, con la sola eccezione di quelli provenienti da Follonica, raggiungono il posto di lavoro con i normali mezzi di trasporto.

Il Ministro: Bosco.

TOGNONI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza del malcontento dei lavoratori di Ravi e della intera provincia di Grosseto a seguito del fatto che non è stato ancora concesso il visto di censura al documentario cinematografico *I minatori di Ravi* del regista Ferrara Giuseppe realizzato per conto della casa editrice della rivista *Mondo nuovo*; e per sapere se intendano intervenire — tenendo presente che a Bivio di Ravi è stata vietata persino la proiezione privata di tale documentario — affinché il visto sia prontamente concesso o comunque venga autorizzata immediatamente la visione tra privati.

(5665)

RISPOSTA. — Le doglianze dell'interrogante non hanno motivo di sussistere. Infatti, su conforme parere della commissione di revisione cinematografica di primo grado, è stato rilasciato in data 10 aprile 1964 al documentario cinematografico *I minatori di Ravi*, presentato per l'esame il 28 marzo 1964, il nulla osta alla proiezione in pubblico.

In data 16 aprile 1964, sono stati rilasciati alla ditta produttrice, su richiesta della stessa, alcuni duplicati del predetto nulla osta di proiezione in pubblico.

Il Ministero dell'interno ha informato che nel territorio della provincia di Grosseto non è stato adottato alcun provvedimento per il divieto della proiezione del documentario citato.

Ad iniziativa della locale federazione provinciale del P.S.I.U.P. era stato preannunciato per il 15 marzo 1964 nel cinema di Caldana, frazione del comune di Gavorrano, e successivamente in altre località della provincia di Grosseto la proiezione del menzionato documentario, ma alla competente autorità di pubblica sicurezza non sono pervenute richieste a tal fine, né è stato prodotto il prescritto avviso del gestore del cinema di cui sopra, per quanto si riferisce alla pubblica conferenza che, a cura del segretario provinciale del cennato partito, si sarebbe dovuta tenere in occasione della proiezione del documentario.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: CORONA.

TROMBETTA. — *Ai Ministri del commercio estero e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se ritengano opportuno che il fabbisogno nazionale di zucchero, per la parte non coperta dalla nostra produzione, sia assicurato al paese in modo più economico e regolare, con l'adozione dei seguenti criteri:

1) importare zucchero grezzo estero per effettuare la raffinazione in Italia con il lavoro delle maestranze e degli stabilimenti nazionali, nella certezza di corrispondere meglio, così facendo, non solo alle esigenze qualitative del nostro consumatore, evitandogli di dover acquistare prodotto mal lavorato e mal conservato, ma anche alla necessità di risparmiare valuta, di favorire le entrate erariali e di meglio regolare e controllare, agli effetti della tempestività del rifornimento e della osservanza della disciplina dei prezzi, la distribuzione del prodotto sul mercato nazionale;

2) procedere al rilascio delle licenze di importazione di zucchero grezzo estero agli zuccherifici in rapporto alle rispettive quantità prodotte di zucchero nazionale, ed eventualmente ai loro impegni di appoggio e di assorbimento della produzione bieticola nazionale per accelerarne l'incremento; fare in modo che le licenze possano essere automaticamente applicate con acquisti sul mercato estero nel momento più opportuno e ai migliori prezzi; evitare che sistemi diversi di importazione, come quello delle aste, dall'apparente migliore giustizia distributiva e maggiore economicità, oppure quello delle licenze speciali rilasciate ad operatori improvvisati, procurino sostanzialmente un costo maggiore e diano possibile adito a strane speculazioni, suscitando in ogni caso gravi inconvenienti di ogni genere, come le polemiche e le legittime proteste che sono in corso nel paese;

3) nel conguaglio fra il costo del prodotto estero e il prezzo nazionale di vendita dello zucchero, ove e quando tale conguaglio si renda necessario, procedere alla verifica del medesimo e provvedere al suo funzionamento con sistemi semplici ed automatici, evitando, mercé l'utilizzo degli eventuali benefici connessi all'andamento del mercato, di gravare con costosi immobilizzi finanziari il costo di importazione e di distribuzione del prodotto.

(5434)

RISPOSTA. — Punto 1): nei limiti del possibile, tenute presenti le necessità più urgenti della copertura del fabbisogno interno di zucchero, non si è mancato di consentire l'importazione di zucchero grezzo, allo scopo, fra l'altro, di permettere alle aziende saccarifere

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1964

di integrare la minore attività derivata dalla diminuita produzione di barbabietole. Diverse ragioni, che di seguito si riassumono, sconsigliano l'adozione del criterio di importare soltanto zucchero grezzo: anzitutto evitare che l'industria saccarifera venga a trovarsi in una posizione di preminenza, avendo praticamente in mano il monopolio dell'offerta; in secondo luogo possedere termini di comparazione fra i prezzi dello zucchero raffinato o cristallino proveniente dalla lavorazione del grezzo o dalla dezuccherazione del melasso importati e quello del raffinato cristallino da importarsi come tale; e poi normalizzare il mercato mediante la massa di manovra costituita dal raffinato e cristallino importato come tale.

Punto 2): durante il 1964 è stato seguito il sistema di ripartire il contingente di grezzo ammesso all'importazione tra tutte le aziende saccarifere, in rapporto sostanzialmente alle possibilità di lavorazione di ciascuna azienda. Successivamente, però, le quotazioni dello zucchero estero hanno raggiunto un livello più elevato del prezzo dello stesso prodotto, stabilito in Italia; la differenza veniva coperta da una integrazione a carico di un'apposita cassa conguaglio zucchero di importazione, previa decisione di un comitato interministeriale.

Si è, così, resa necessaria l'importazione con il sistema delle pubbliche aste aperte a tutti gli operatori e concernente i diversi tipi di zucchero — raffinato, cristallino, greggio —, in rapporto alla manifestata carenza di prodotto sul mercato interno.

Anche per il fabbisogno futuro, il C.I.R. ha ritenuto necessario di non limitare le importazioni al solo zucchero greggio.

Infatti, nell'ultima seduta ha deliberato di ammettere all'importazione sia zucchero greggio che raffinato e cristallino, rispettivamente per i quantitativi di quintali 1 milione e 500 mila, fermo restando il sistema delle aste.

Con particolare riferimento alla proposta dell'interrogante di limitare il rilascio delle licenze di importazione ai soli zuccherifici, si precisa che l'adozione di tale criterio oltre a essere sconsigliabile per quanto già esposto in precedenza, non è conciliabile con i criteri attualmente seguiti per l'approvvigionamento del mercato interno, basato sul sistema delle aste, che non possono non essere aperte a tutti.

Fra i sistemi che si potevano adottare per assicurare il rifornimento del fabbisogno nazionale, quello prescelto delle aste, oltre ad avere soddisfatto le aspettative ha dato la possibilità di non far assumere all'erario maggiori oneri, in quanto con il concorso delle offerte

si sono potuti spuntare prezzi inferiori a quelli registrati nelle mercuriali di Londra.

Si deve, per altro, far presente che con le nuove regolamentazioni dell'importazione dello zucchero e del melasso destinato alla dezuccherazione, stabilita con decreto ministeriale del 2 aprile 1964 e con provvedimento C.I.P. del 24 marzo 1964, n. 1066, è prevista anche, tenuto conto dell'attuale fluttuazione di prezzi in campo internazionale, la possibilità di applicare uno sfioramento, allorché il costo del prodotto importato dovesse risultare inferiore al prezzo di vendita stabilito dal C.I.P. per il mercato interno.

Punto 3): si assicura che le raccomandazioni dell'interrogante saranno tenute particolarmente presenti.

Non si può tacere, però, che la necessità di effettuare i previsti controlli (verifica delle bollette doganali, dei documenti bancari, ecc.) ai fini di stabilire l'effettiva entità dei rimborsi della cassa conguaglio ai singoli importatori, non consentono o rendono difficile l'automatico conguaglio tra il prezzo del prodotto estero e quello nazionale di vendita.

Il Ministro del commercio con l'estero:
MATTARELLA.

USVARDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere in tutta la sua interezza la vicenda dell'«olio del bebè» — per decisione ministeriale tolto dal commercio — e oggi «difeso» da note pubblicitarie su ogni quotidiano del paese. (6361)

RISPOSTA. — La società del Plasmon di Milano ha messo in commercio un prodotto denominato «olio del bebè» contenuto in bottigliette vendute al pubblico dentro un involucro di cartone, nel quale appaiono disegni illustrativi raffiguranti un bambino che reca nella mani una scodella contenente olive e foglie di olivo, e scritte varie, con le quali si presenta il prodotto come particolarmente destinato alla prima infanzia attraverso la specifica denominazione «olio di oliva del bebè» e «olio del bebè»; e se ne esaltano i pregi con le seguenti diciture: «olio di oliva confezionato dall'azienda agricola Borghesi di Perugia su licenza e controlli della società del Plasmon»; «i controlli esercitati dalla società del Plasmon incominciano dalla materia prima e si concludono sul prodotto confezionato mediante metodi chimici, spettrofotometrici e gascromatografici»; «qualche cucchiaino di olio di oliva del bebè è una importante fonte di calorie e di fattori lipidici» l'olio di oliva del bebè non contiene residui di esteri fosfo-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1964

rici. Il delicato sapore e l'alta digeribilità sono espressioni delle sue stesse peculiari caratteristiche. Elevato contenuto di trioleina. Minima acidità assoluta. Per queste proprietà l'olio di oliva del bebè è il miglior condimento per gli organismi in fase di sviluppo e di delicata costituzione»; «controllato e garantito dalla società del Plasmon nella sua costanza e uniformità». Inoltre nelle parti laterali dell'involucro sono raffigurati bambini di tenerissima età intenti a giochi, e sopra olive con foglie di olivo.

La presentazione di questo prodotto suscitò sospetti nelle autorità sanitarie preposte alla vigilanza dei prodotti alimentari, soprattutto perché esso veniva offerto al pubblico come una specialità per l'alimentazione della prima infanzia, senza che però fosse indicata l'autorizzazione ministeriale necessaria per la produzione e la vendita dei prodotti dietetici destinati all'alimentazione dei bambini nel primo o nei primi anni di vita. Vennero prelevati campioni e sottoposti ad analisi da parte di vari laboratori provinciali di igiene e profilassi, e fu così accertato che il prodotto consisteva in olio di oliva vergine miscelato con olio rettificato. Trattavasi cioè di un comune prodotto alimentare che non presentava alcuna speciale caratteristica, né conteneva alcuna speciale sostanza che potesse farlo ritenere come particolarmente adatto per la prima infanzia.

I medici provinciali di Firenze, di Siena e, ancor prima, quello di Arezzo ravvisarono gli estremi di taluni reati commessi dai titolari della società Plasmon nella presentazione del prodotto. Anzitutto essi rilevarono la violazione dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per avere la società Plasmon offerto in vendita e propagandato una sostanza alimentare adottando una denominazione e nomi impropri, frasi pubblicitarie, nonché disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità e proprietà nutritive del comune olio posto in commercio. Infatti, attraverso le scritte e i disegni pubblicitari i consumatori erano indotti a ritenere che «l'olio del bebè» svolgesse un'azione particolarmente efficace per la nutrizione degli infanti.

Vennero inoltre ravvisate le violazioni all'articolo 1 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, perché negli involucri era indicata la provenienza dell'olio, indicato come confezionato dall'azienda agricola Borghesi di Perugia su licenza e controlli della società Plasmon, mentre tale indicazione può essere fatta a

norma di legge solo per l'olio extra vergine. Fu ritenuto, infine, che la ditta produttrice avesse violato l'articolo 2 della legge 29 marzo 1951, n. 327 e dell'articolo 9, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1958, per aver messo in commercio e destinato alla infanzia, come risulta dalla denominazione «olio del bebè», una sostanza alimentare senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ministeriale.

Il medico provinciale di Siena inoltrò la denuncia, al pretore di Siena in data 6 dicembre 1963, mentre il medico provinciale di Firenze la trasmise il 18 novembre 1963 al pretore di quella città. Il pretore di Firenze iniziò procedimento penale contro i titolari responsabili della ditta Plasmon; procedimento tuttora in stato di istruttoria, in attesa dell'analisi dell'Istituto superiore di sanità richiesta dallo stesso pretore. La denuncia inoltrata al pretore di Siena, a quanto risulta, è stata trasmessa da questo per competenza al pretore di Milano, il quale ha sottoposto a giudizio le seguenti persone per i reati di truffa (articolo 640 codice penale) frode in commercio (articolo 518 codice penale) e propaganda abusiva (articolo 13 legge 30 aprile 1962, n. 283): Bassani Franco, già presidente della società del Plasmon; Guffanti Carlo, direttore generale commerciale della società stessa; Pio Oscar, attuale presidente; Borghesi Artemio, titolare dell'oleificio Borghesi e Giubbini Rolando, corresponsabile dello stesso oleificio. Il relativo dibattimento sarà celebrato il 12 giugno 1964.

Come già reso noto attraverso un apposito comunicato stampa, il pretore di Milano, che in un primo tempo aveva disposto il sequestro di tutta la merce posta in vendita con ordinanza 16 maggio 1964 ha consentito il dissequestro dell'olio, mantenendo fermo il provvedimento di sequestro dei contenitori e di tutto il materiale pubblicitario, in quanto l'olio può essere venduto soltanto come olio comune, e non come prodotto avente caratteristiche e pregi speciali, e tanto meno destinati all'alimentazione infantile, o adatto per organismi in fase evolutiva e di delicata costituzione.

Campioni di «olio del bebè» sono stati prelevati anche per ordine di altre autorità sanitarie periferiche, e precisamente nelle città di Ancona, Trento, Trieste, Asti, Parma, Massa Carrara, Bergamo e Reggio Calabria e sottoposti ad analisi da parte dei competenti laboratori provinciali di igiene e profilassi. A seguito di richieste di revisione di analisi presentate dalla società del Plasmon i risultati delle analisi sono stati rimessi all'Istituto su-

periore di sanità, che ha già effettuato i suoi accertamenti. Le procedure in corso daranno luogo ad altre denunce all'autorità giudiziaria.

L'amministrazione sanitaria adempie scrupolosamente il suo compito di vigilanza sulle sostanze alimentari, sia allo scopo di impedire la preparazione e la vendita di prodotti non genuini, e comunque contenenti ingredienti nocivi alla salute pubblica, sia per stroncare ogni abuso diretto a sfruttare la buona fede dei consumatori, sulla natura e qualità dei preparati offerti al pubblico.

Il Ministero della sanità ha recentemente diramato una circolare per richiamare l'attenzione di tutte le autorità sanitarie sulla stretta osservanza dei divieti di usare per l'olio d'oliva indicazioni diverse da quelle prescritte della legge 17 novembre 1960, n. 1407, e delle norme che stabiliscono le caratteristiche degli olii di semi e le loro denominazioni.

Il Ministro: MANCINI.

ZANTI TONDI CARMEN e LUSOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia al corrente dei licenziamenti che vengono effettuati in molte città italiane per « rappresaglia », come è avvenuto a Reggio Emilia ai danni dell'impiegato Marchionni Mario, dopo 21 anni di servizio presso la ditta Motori Lombardini, sollevando la vibrata protesta di tutti i sindacati dell'azienda e un profondo malcontento tra tutte le maestranze; e per sapere quali provvedimenti ritenga di prendere per mettere fine a questi licenziamenti che hanno colpito nel caso specifico un impiegato attualmente ricoverato in sanatorio. (5278)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti è risultato che la ditta Lombardini motori ha disposto il licenziamento del signor Marchionni Mario in data 15 novembre 1963, con effetto immediato e senza alcuna motivazione. Avendo l'interessato precisato che la cessazione del rapporto di lavoro gli era stata comunicata mentre trovavasi in aspettativa per motivi di salute, la ditta differiva l'esecuzione del provvedimento alla fine del periodo di comporta per la conservazione del posto, previsto dal vigente contratto collettivo di categoria del 17 febbraio 1963.

In seguito alle lagnanze mosse dalle organizzazioni sindacali che si sono occupate del caso Marchionni la Lombardini motori ha fatto presente di essersi avvalsa puramente e sem-

plicemente dell'esercizio del diritto di recesso *ad nutum* ai sensi della vigente legislazione.

Per altro, non si può intervenire in casi del genere che rientrano esclusivamente nella sfera dei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori.

D'altro canto, il signor Marchionni non ha instaurato alcuna vertenza in sede sindacale o presso l'ufficio del lavoro, né ha richiesto l'intervento del collegio di conciliazione ed arbitrato di cui all'accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali, per ottenere una pronuncia sulla attendibilità delle ragioni a giustificazione del recesso e, conseguente, il ripristino del rapporto di lavoro o il pagamento della prevista penale nel caso in cui il Collegio non avesse reputato fondata la determinazione della ditta.

Il Ministro: BOSCO.

ZINCONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali sgravi fiscali intenda accordare ai commercianti ed esercenti di locali pubblici della zona adiacente al corso d'Italia, in Roma, attualmente danneggiati in modo grave dai lavori in corso da alcuni mesi e destinati a protrarsi per oltre un anno. (5063)

RISPOSTA. — Le vigenti disposizioni legislative non prevedono per il caso segnalato dall'interrogante, la possibilità di consentire in via amministrativa sgravi fiscali.

D'altra parte, non si ravvisa l'opportunità di promuovere un apposito provvedimento legislativo, in quanto esso creerebbe un pericolo precedente che verrebbe certamente invocato dalle categorie interessate in occasione della esecuzione, da parte delle amministrazioni comunali, di una qualsiasi opera pubblica.

Per i tributi applicati annualmente su denuncia degli interessati vi è, tuttavia, la possibilità di adeguare, ad iniziativa dei contribuenti stessi, l'imposizione alla effettiva redditività delle singole attività economiche.

Infatti, dato il sistema di tassazione a consuntivo introdotto dal testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, anche nei confronti delle persone fisiche, in sede di dichiarazione annuale sarà cura dei singoli interessati mettere in evidenza le cause specifiche che avranno determinato la riduzione del loro reddito, ottenendo così che le tassazioni si adeguino alla effettiva redditività di ciascuna azienda. Di conseguenza, competerà lo sgravio dell'eventuale maggiore imposta provvisoriamente iscritta a ruolo rispetto a quella dovuta, ai sensi dell'articolo 178 del citato testo unico del 1958.

Nel settore, poi, delle imposte di consumo, non sorge alcun particolare problema per quelli esercenti che corrispondono le imposte stesse « a tariffa », mentre, per coloro che le corrispondono in abbonamento, potranno essere apportate, ad istanza degli interessati, congrue riduzioni dal relativo canone, in rapporto alla effettiva diminuzione del giro di affari. Naturalmente la competenza a concedere tali eventuali riduzioni spetta esclusivamente all'amministrazione comunale, salvo ai contribuenti il diritto di ricorrere, per la determinazione definitiva del canone di abbonamento, alla commissione comunale per i tributi locali in prima istanza, e, in seconda istanza alla giunta provinciale amministrativa, sezione speciale per i tributi locali, giusta l'articolo 44 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

ZINCONE. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere:

a) quale sia la quantità complessiva delle importazioni di zucchero autorizzate dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1963 e dal 1° gennaio 1964 a tutt'oggi;

b) quale sia la quantità delle importazioni realmente avvenuta negli stessi periodi;

c) quanta parte delle suddette importazioni sia stata autorizzata e quanto sia realmente avvenuta con provenienza dalla repubblica di Cuba;

d) quanta parte delle predette importazioni di cui alle lettere b) e c) sia stata attribuita con licenze alla società C.O.G.I.S.;

e) se risponda a verità la notizia (pubblicata dal *Corriere della sera* il 4 aprile 1964) di massicce esportazioni di prodotti italiani verso Cuba da parte di un unico esportatore e precisamente della ditta C.I.E.I. di Milano. (5664)

RISPOSTA. — a) Le autorizzazioni di importazione di zucchero rilasciate dal Ministero del commercio con l'estero per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1963 ammontano complessivamente a quintali 3.477.581.

E da tenere presente, però, che nel corso del predetto anno fu stabilito un contingente di 500 mila quintali di zucchero da utilizzare con il sistema della « dogana controllata » (circolare n. 235758 del 16 maggio 1964) e che con provvedimento n. 243539 del 14 giugno 1963 fu liberalizzata l'importazione della merce in argomento, da qualsiasi origine e provenienza, fino al 31 luglio 1963.

Le autorizzazioni di integrazione prezzo zucchero di importazione rilasciate dal Comitato interministeriale zucchero nel periodo 14 luglio-31 luglio 1963 riguardano un quantitativo complessivo di quintali 1.816.719.

Pertanto dal 1° gennaio al 31 dicembre 1963, il quantitativo complessivo di zucchero autorizzato all'importazione sia in base a licenza di questo Ministero sia per operazioni effettuabili a dogana, è pari a complessivi quintali 5.794.300 (3.477.581 + 500.000 + 1 milione 816.719).

Nel periodo 1° gennaio 1964-31 marzo 1964 sono state rilasciate autorizzazioni per complessivi quintali 1.461.564, di cui circa i due terzi relative ad assegnazioni fatte dal Comitato interministeriale zucchero nel dicembre 1963.

Il rimanente terzo circa riguarda invece autorizzazioni che il Ministero del commercio con l'estero ha rilasciato per l'importazione di zucchero senza integrazione prezzo da parte della cassa conguaglio.

b) Durante gli stessi periodi sopra indicati, i quantitativi di zucchero effettivamente importati ascendono rispettivamente, a quintali 2.137.777 e quintali 4.716.062, tenendo presente, particolarmente per quest'ultimo dato, che l'importazione stessa è avvenuta a fronte delle autorizzazioni rilasciate durante gli ultimi mesi del 1963 con validità variante, a seconda dei contratti esibiti dagli importatori, da uno a quattro-cinque mesi.

Inoltre, si ritiene opportuno precisare, in ordine alle cifre sopra riportate, che mentre per le importazioni effettuate nel corso del 1963 si tratta di dati « Istat », per quelle effettuate nel corso dei primi mesi del 1964, i dati sono stati desunti dai quantitativi di zucchero messi a disposizione dal Ministero dell'agricoltura e foreste, direzione generale alimentazione, dagli importatori, per la successiva distribuzione all'interno.

c) Relativamente alle importazioni di zucchero autorizzate ed effettivamente effettuate da Cuba, si fa presente che in linea di massima le autorizzazioni, al fine di non frapporre ostacoli ad un sollecito reperimento del prodotto, sono state rilasciate a prescindere dall'origine e provenienza della merce — nessuna, comunque è stata rilasciata specificatamente per origine e provenienza Cuba — mentre le effettive importazioni da Cuba ascendono a quintali 1.707.159 nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1963 ed a quintali 16.227 nel corso del mese di gennaio 1964 (si sconosce l'entità delle importazioni effettuate da Cuba nei mesi successivi).

d) la ditta C.O.G.I.S. nell'anno 1963 è risultata aggiudicataria di concessioni di integrazione prezzo per un quantitativo complessivo di quintali 1.031.000 di zucchero con il 10 per cento in più o in meno. Di tale quantitativo quintali 170.000 sono stati importati quando la merce era di libera importazione (14 giugno-31 luglio 1963) e la differenza di quintali 861.000 in base ad autorizzazioni di questo Ministero, a seguito di gare effettuate presso il suddetto comitato.

Si precisa, inoltre, che la predetta ditta in data 2 marzo 1964 ebbe concessa una autorizzazione per l'importazione di quintali 500 mila di zucchero senza integrazione prezzo da parte della cassa congruaglio. Detta autorizzazione non è stata utilizzata ed è stata successivamente restituita a seguito della fissazione della nuova disciplina adottata con decreto ministeriale del 2 aprile 1964 e con provvedimento C.I.P. del 24 marzo 1964, n. 1066, che ha stabilito la possibilità di applicare uno sfioramento allorché il costo del prodotto importato dovesse risultare inferiore al prezzo di vendita stabilito dal C.I.P. per il mercato interno.

Infine, nella gara tenutasi il 13 maggio 1964, la predetta ditta è stata aggiudicataria di un quantitativo di quintali 400 mila di zucchero, offerto a prezzo più basso, rientrante nei limiti di convenienza stabiliti dal Comitato interministeriale zucchero.

Le effettive importazioni effettuate dalla stessa società nei due periodi sopra menzionati ammontano rispettivamente a quintali 704.444 e quintali 399.646 (dati anch'essi desunti dai quantitativi di merce messi a disposizione della direzione generale alimentazione dalla stessa ditta C.O.G.I.S.).

Per quanto concerne le importazioni di zucchero da Cuba effettuate dalla stessa società, sono stati richiesti al Ministero delle finanze i relativi dati, che si fa riserva di comunicare non appena perverranno.

e) Per quanto riguarda le esportazioni verso Cuba di prodotti italiani che sarebbero state effettuate dalla ditta C.I.E.I. di Milano, si fa presente che al Ministero del commercio con l'estero non è pervenuta alcuna richiesta di esportazione verso detto paese da parte della ditta sopraccitata.

E da ritenere, pertanto, che le eventuali forniture della ditta C.I.E.I., si riferiscano a merci esportabili liberamente « a dogana », cioè senza la preventiva autorizzazione ministeriale.

Il Ministro: MATTARELLA.

ZINCONE. — *Ai Ministri delle finanze, dell'industria e commercio e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere — in relazione ai recenti aggravii fiscali sulla benzina e sugli acquisti di autovetture — quali provvedimenti intendano prendere a favore dei tassisti e dei noleggiatori di autovetture (secondo quanto raccomandato anche dal relatore di maggioranza, onorevole Pella) al fine di evitare gravi difficoltà a questo necessario settore di trasporti al servizio del pubblico. (5829)

RISPOSTA. — L'imposta sugli acquisti di autovetture, di recente istituzione, è dovuta per tutti gli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e al trasporto promiscuo di persone e cose, che vengono iscritti per la prima volta al P.R.A., indipendentemente dall'uso cui possano essere destinati.

Dalla nuova imposta sono esenti esclusivamente le autovetture delle amministrazioni dello Stato e delle aziende autonome statali.

Per non essere stati pertanto previsti dalla legge altri casi di esenzione, non risulta possibile adottare in materia, in via amministrativa, provvedimenti agevolativi a favore di una qualsiasi categoria.

Il carattere di generalità del provvedimento adottato è stato per altro riconosciuto dal Parlamento, il quale in sede di conversione in legge del provvedimento in questione non ha ritenuto di accogliere emendamenti che sono stati proposti a favore di determinate categorie di contribuenti, e ciò allo scopo precipuo di non frustrare i fini che con il provvedimento stesso si intendono conseguire.

Per quanto attiene poi al provvedimento di modifica del regime fiscale della benzina, si fa presente che, a seguito dell'aumento da lire 8.850 a lire 10.685 per quintale dell'aliquota di imposta di fabbricazione su tale prodotto, è rimasta immutata l'agevolazione fiscale prevista attualmente dalla lettera B), punto secondo, della tabella B allegata alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, la quale, come è noto, ammette ad aliquota ridotta d'imposta (lire 5.250 per quintale) la benzina consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza (tassi), entro i limiti quantitativi fissati dalla stessa legge.

Poiché il cennato beneficio viene concesso sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta, con circolare in data 11 marzo 1964, protocollo n. 6601/VI, questo Ministero ha già comunicato alle intendenze di finanza le nuove quote giornaliere di rimborso spettanti agli

aventi diritto in dipendenza del menzionato aumento di aliquota.

Nessuna difficoltà potrà, pertanto, derivare dal recente aggravio fiscale sulla benzina agli esercenti delle autovetture da noleggio da piazza (tassisti). Per la categoria dei noleggiatori di autovetture da rimessa, invece, non erano e non sono previste facilitazioni fiscali sulla benzina consumata per l'azionamento delle proprie autovetture in quanto, a differenza dei tassisti, essa pratica prezzi liberi con conseguente possibilità di addebitare e quindi recuperare dai clienti le maggiori spese attinenti all'esercizio della rispettiva attività.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze:
Valsecchi.

ZUGNO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se ritengano urgente, in relazione all'applicazione dell'articolo 20 del decreto ministeriale 6 agosto 1963, intervenire con opportune istruzioni perché i buoni prelievo di carburante da parte dell'U.M.A. possano — a richiesta degli agricoltori — essere rilasciati fino alla concorrenza di un quantitativo per ogni buono di quintali 5 di gasolio e di petrolio e di quintali 2 di benzina anche quando l'assegnazione annuale, ripartita per trimestre o per quadrimestre, risulterebbe inferiore a tali quantitativi.

Quanto sopra ad evitare da un lato eccessive spese di trasporto e d'altro canto per evitare sperequazioni nei confronti di coltivatori che avendo assegnazioni annuali non superiori a quintali 5 di petrolio ed a quintali 2 di benzina possono ottenere un unico buono di prelevamento. (5993)

RISPOSTA. — L'articolo 20, comma quarto, lettera a) del decreto ministeriale 6 agosto 1963, contenente le norme per la concessione della esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, sul petrolio, sugli oli da gas e sui residui della lavorazione destinati all'azionamento delle macchine agricole — stabilisce che la sezione provinciale dell'U.M.A. « rilascia il buono di prelevamento per quantitativi che, normalmente, non debbono superare il prevedibile fabbisogno di un trimestre ».

Con la circolare di questo Ministero in data 16 marzo 1964, protocollo n. 2642/XII, è stato, poi, consentito il rilascio di buoni di prelevamento per quantitativi superiori al fabbisogno di un trimestre, limitatamente, però, ai casi in cui l'assegnazione annuale non ecceda

i 5 quintali per il gasolio o per il petrolio ed i 2 quintali per la benzina.

E ciò proprio nell'intento di alleviare gli utenti, cui sono assegnati modesti quantitativi di carburante o di combustibile, dalle spese di trasporto, limitando in questo modo il numero dei viaggi per il ritiro dei buoni stessi e per il prelevamento dei prodotti petroliferi presso i depositi.

Premesso che in base al citato articolo 20 gli utenti possono già ottenere buoni per quantitativi relativi al fabbisogno di più di un trimestre, quando gli stessi non hanno del tutto utilizzato — a motivo dell'andamento stagionale — alcune coltivazioni — l'assegnazione loro spettante per i trimestri precedenti, occorre far rilevare che questa amministrazione, con le disposizioni soprarichiamate, ha cercato di evitare la detenzione di notevoli quantitativi di prodotti petroliferi agevolati che non risultino proporzionati alle effettive esigenze degli utenti, sia nell'interesse dell'erario per limitare il danno di possibili abusi, sia nell'interesse degli stessi utenti, in quanto essi si troverebbero esposti in maggiore misura al rischio di eventuali dispersioni o perdite di detti prodotti, nel qual caso sarebbero tenuti, a norma di legge, al pagamento dei tributi gravanti sui prodotti medesimi che per effetto di tali circostanze non hanno raggiunto la destinazione voluta dalla legge per avere titolo all'esenzione.

Per le considerazioni anzidette, si esprime avviso contrario al proposto rilascio di buoni fino alla concorrenza di un quantitativo, per ogni buono, di quintali 5 per il gasolio e petrolio e di quintali 2 per la benzina, anche quando l'assegnazione annuale, ripartita per trimestre, risulti inferiore a tali quantitativi, in quanto si estenderebbe eccessivamente la detenzione dei prodotti petroliferi agevolati. Per altro, così facendo, non sembra che continui a sussistere una « sperequazione » nei confronti di coltivatori che, avendo assegnazioni annuali non superiori a quintali 5 di petrolio e di gasolio ed a quintali 2 di benzina, possono ottenere un unico buono di prelevamento, trattandosi di modalità diverse di prelevamento che, mentre non incidono sostanzialmente sul beneficio fiscale, ben tengono conto delle particolari esigenze dei piccoli utenti.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze:
Valsecchi.